

**Art. 6**

Inviare due copie in originale del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale ed una copia all'Assessore alla Formazione Professionale.

Catanzaro, li 5 giugno 2003

*Il Direttore Generale*  
**Dr. Salvatore Furnari**

DECRETO n. 7567 del 5 giugno 2003

**P.O.R. Calabria 2000-2006 – Asse III Risorse Umane.  
Bando Multimisura – Integrazione ai D.D. nn. 7159 e 7160  
del 28 maggio 2003.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE****PREMESSO:**

CHE con D.G.R. n. 612 del 9/7/2001 è stato approvato il Piano di Formazione Professionale relativo al P.O.R. Calabria 2000-2006 – Asse III Risorse Umane.

CHE nel Piano stesso sono previste sia le attività formative a «Gestione diretta» per i C.R.F.P. sia le attività formative convenzionate per gli Enti e/o Aziende.

CHE con decreto dirigenziale n. 7628 dell'1 agosto 2001 è stato approvato il Bando Multimisura per le attività di formazione previste dal P.O.R. Calabria – Annualità 2000-2001.

CHE con il medesimo decreto dirigenziale n. 7628/2001 si è proceduto ad impegnare le somme necessarie alla copertura finanziaria dei corsi in questione.

CHE per i Centri regionali sono state previste ed assegnate le somme di seguito indicate:

Misura	Somme previste Euro	Somme assegnate Euro	Differenza Euro
3.02	2.902.277,48	2.360.100,82	542.176,66
3.03	5.113.824,25	4.540.839,21	572.985,04
3.04	1.531.700,62	797.292,96	734.407,66
3.08	1.924.622,70	1.664.201,68	260.421,02
3.09	2.454.984,47	1.610.641,91	844.342,56
3.11	418.728,75	314.083,00	104.645,75
3.12	121.210,00	—	121.210,00
3.13	1.201.011,00	1.015.178,76	185.832,24
<b>Totali</b>	<b>15.668.359,28</b>	<b>12.302.338,34</b>	<b>3.366.020,94</b>

CHE per gli Enti convenzionati sono state previste ed assegnate le somme di seguito indicate:

Misura	Somme previste Euro	Somme assegnate Euro	Differenza Euro
3.02	6.202.136,39	6.208.467,85	-6.331,46
3.03	13.092.728,28	13.287.034,05	-194.305,77
3.04	1.941.503,48	1.689.490,62	252.012,86
3.08	4.770.917,60	4.096.913,14	674.004,46
3.09	5.392.217,16	6.201.308,51	-809.091,35
3.11	1.046.928,46	840.352,85	206.575,62
3.12	184.096,60	75.299,42	108.797,18
3.13	1.522.395,82	1.550.284,51	-27.888,68
<b>Totali</b>	<b>34.152.923,79</b>	<b>33.949.150,93</b>	<b>203.772,86</b>

VERIFICATO che sulle somme previste per la copertura finanziaria dei corsi assegnati ai Centri regionali vi sono delle economie, mentre per i corsi assegnati agli Enti convenzionati, sulle Misure 3.2, 3.3, 3.9 e 3.13 vi sono verificate delle scoperture finanziarie.

CHE per non dover riprogrammare le somme sull'annualità 2000-2001 del P.O.R. Calabria, considerando che gli impegni contabili sono unici, si possono utilizzare le economie delle somme previste per i C.R.F.P. per la copertura dei corsi assegnati agli Enti del Bando multi misura secondo le seguenti ripartizioni:

Misura	Economie C.R.F.P.	Scopertura Bando	Ulteriore Economia
3.02	542.176,66	-6.331,46	535.845,20
3.03	572.985,04	-194.305,77	378.679,27
3.09	844.342,56	-809.091,35	35.251,21
3.13	185.832,24	-27.888,68	157.943,56

CHE l'art. 7 del D.D. n. 7628 dell'1 agosto 2001 demanda al Settore «Formazione Professionale» l'adozione di tutti gli atti conseguenziali finalizzati all'esecuzione del medesimo provvedimento.

VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ed in particolare l'art. 30.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato ed integrato, sulla separazione dell'attività di indirizzo e di gestione.

VISTA la Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n. 845.

VISTA la Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Responsabile del Procedimento dell'ufficio competente, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate.

DECRETA

**Art. 1**

Di utilizzare le economie sulle Misure 3.2, 3.3, 3.9 e 3.13 del P.O.R. Calabria annualità 2000-2001 dei finanziamenti previsti

per i corsi dei C.R.F.P. per la copertura finanziaria sulle stesse misure dei corsi assegnati agli Enti e/o Aziende del Bando Multimisura giusti D.D. n. 7628/01, n. 7159/03, n. 7160/03, secondo la seguente ripartizione:

Misura	Economie C.R.F.P.	Somme Utilizzate
3.02	542.176,66	6.331,46
3.03	572.985,04	194.305,77
3.09	844.342,56	809.091,35
3.13	185.832,24	27.888,68

### Art. 2

Di notificare il presente provvedimento al Dipartimento del Bilancio Ragioneria Generale ed ai Responsabili di Misura per la parte di loro competenza.

Catanzaro, lì 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**

DECRETO n. 7568 del 5 giugno 2003

**Autorizzazione esecuzione attività di Formazione Professionale per Agente e Rappresentante di Commercio L. 204/85 – Ente EFOPRO Sila Piccola di S. Elia di Pentone (CZ).**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge 204/85 relativa all'attività di Agente e Rappresentante di Commercio.

VISTO l'art. 3 del Decreto Ministeriale del 21 agosto 1985 avente per oggetto «Norme di attuazione della Legge 204/85 – Disciplina delle attività di Agente e Rappresentante di Commercio».

ESAMINATA la richiesta, con relativa documentazione, inoltrata a questo Dipartimento 12 «Formazione Professionale e Politiche del Lavoro» dall'Ente «EFOPRO Sila Piccola» – Via dei Bruzi n. 12 – S. Elia di Pentone (CZ), finalizzata ad ottenere il riconoscimento di n. 3 corsi per il profilo di «Agente e Rappresentante di Commercio» – Durata ore 80 – Onere a carico dei partecipanti Euro 310,00 – Sede formativa: Via dei Bruzi, n. 12 – S. Elia di Pentone – (CZ).

CONSIDERATO che dagli atti esibiti dall'Ente «EFOPRO Sila Piccola» di Pentone, emerge che ha i requisiti di cui all'art. 5 comma 4 della L. 845/78, e della L.R. 18/85:

— il piano di studi comprende le discipline obbligatorie previste dall'art. 3 del D.M. 21 agosto 1985:

– l'ente dichiara la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa;

– non viene richiesto nessun onere finanziario alla Regione Calabria per l'attuazione delle attività formative;

– i corsi saranno tenuti presso la sede formativa dell'Ente, che dai documenti in possesso di questo Dipartimento, acquisiti in occasione di precedenti autorizzazioni regionali, risultano idonei ai sensi di legge.

VISTA la Legge nazionale n. 845 del 21/12/1978.

VISTA la Legge regionale n. 18/85 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività libere di cui all'art. 41.

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e D.P.G.R. n. 206/2000, relativi alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione.

VISTO il D.D.G. n. 2983 del 21/3/2003, con il quale sono state attribuite specifiche competenze e funzioni di vicariato del Dipartimento al Dirigente del Settore Programmazione Dr. Massimo Pucci.

SU espressa dichiarazione di regolarità e legittimità del presente atto, resa dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio competente alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate.

DECRETA

### Art. 1

Autorizzare l'esecuzione dell'attività di Formazione Professionale che l'Ente «EFOPRO Sila Piccola» – Via dei Bruzi, n. 12 – S. Elia di Pentone (CZ) intende attuare per il profilo di Agente e Rappresentante di Commercio e precisamente:

n. 3 corsi per il profilo di «Agente e Rappresentante di Commercio» – Durata ore 80 – Onere a carico dei partecipanti Euro 310,00 – Allievi n. 20 – Sede formativa Via dei Bruzi n. 12 – S. Elia di Pentone (CZ).

### Art. 2

Approvare la proposta in quanto conforme alle disposizioni vigenti.

### Art. 3

Autorizzare l'Ente «EFOPRO Sila Piccola» di Pentone a rilasciare agli allievi idonei Attestato di Qualifica Professionale, valido ai fini dell'iscrizione presso ciascuna C.C.I.A.A. secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 204/85, a seguito di esame finale che sarà sostenuto d'innanzi ad una commissione nominata con criteri di cui all'art. 14 della Legge 845/78.

### Art. 4

Fare obbligo all'Ente alla presentazione del cronogramma di svolgimento dei corsi (data inizio, calendari, lezioni, docenti impegnati, ecc.), nonché fornire i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso.

**Art. 5**

Considerare revocata la presente autorizzazione qualora l'attività non verrà avviata entro 60 giorni dalla notifica del presente atto e conclusa nell'arco di un anno.

**Art. 6**

Dare mandato al competente settore F.P. per l'esecuzione del presente provvedimento.

**Art. 7**

Trasmettere il presente Decreto all'Unità Organizzativa Autonoma Servizio Ispettivo e Verifica della F.P. per l'espletamento delle funzioni di Ispezioni, Vigilanza e Controllo.

Catanzaro, li 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**

DECRETO n. 7569 del 5 giugno 2003

**Autorizzazione esecuzione attività di Formazione Professionale per Operatore Commerciale settore Alimentare – Decreto Legislativo 114/98 – Ente «EFOPRO Sila Piccola» di S. Elia di Pentone (CZ).**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio».

CHE l'art. 5 comma 5 A) del D.Lgs. n. 114/98 prevede tra i requisiti d'accesso all'attività di commercio relativa al settore Merceologico Alimentare la frequenza con esito positivo di un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione.

VISTA la L.R. 17 dell'11 giugno 1999, contenente le direttive regionali in materia di commercio, in attuazione al Decreto Legislativo n. 114/98, ed in particolare l'art. 20 relativo all'attività di formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale.

VISTA la Delibera del C.R. n. 407 del 18/1/2000, con la quale è stato approvato il Regolamento attuativo della L.R. 17/99, art. 20.

CHE l'art. 2 comma 1 del predetto regolamento attuativo prevede, per l'acquisizione della qualifica professionale di «Operatore Commerciale del settore Alimentare» la frequenza di un corso di Formazione Professionale della durata di 80 ore, istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria, ai sensi della Legge 845/78, della L.R. 18/85, e con il superamento di un esame finale a norma dell'art. 22 della L.R. 18/85.

CHE l'art. 3, sempre della delibera del C.R. n. 407 del 18/1/2000, prevede che al termine del corso venga rilasciato, previo superamento di un esame finale sostenuto dinanzi ad una Commissione esaminatrice nominata con i criteri di cui alla L. 845/78 art. 14, un Attestato di Qualifica Professionale rilasciato dall'ente promotore e vistato dall'Assessore regionale alla Formazione Professionale con la stessa validità degli attestati di cui all'art. 22 della L.R. n. 18 del 19 aprile 1985.

ESAMINATA la richiesta inoltrata a questo Assessorato dall'Ente «EFOPRO Sila Piccola» – Via dei Bruzi, n. 12 – S. Elia di Pentone (CZ) finalizzata ad ottenere il riconoscimento di n. 2 corsi professionali per il Commercio relativi al settore Merceologico Alimentare ai sensi del D.Lgs. n. 114/98.

CHE i corsi per Operatore Commerciale sono destinati a tutti coloro che intendono esercitare l'attività nel settore del Commercio Alimentare.

CHE i percorsi formativi avranno la durata di n. 80 ore.

CHE il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso per Operatore Commerciale del settore Alimentare è a totale carico dei partecipanti.

CHE l'importo richiesto ad ogni singolo allievo ammontante a Euro 495,80, è conforme al parametro massimo costo – Ora stabilito in Euro 6,20 dalla già richiamata Delibera del Consiglio regionale n. 407/200 (costo Euro 495,80 diviso ore 80 uguale Euro 6,20).

CHE il numero dei partecipanti per corso non può essere inferiore a 10 unità e superiore a 30 unità.

CHE il piano di studi, in ottemperanza a quanto disposto, dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 deve contenere obbligatoriamente le seguenti discipline:

- normativa sull'igiene dei prodotti alimentari ore 18;
- tutela ed informazione del consumatore ore 15;
- elementi di Legislazione commerciale ore 15;
- salute e sicurezza del lavoro ore 14;
- elementi di gestione e di marketing aziendale ore 18.

CONSIDERATO che dagli atti esibiti dall'Ente «EFOPRO Sila Piccola» di S. Elia di Pentone emerge che:

- non viene richiesto alcun onere finanziario alla Regione Calabria e pertanto, il finanziamento necessario per lo svolgimento delle attività cursuali è a totale carico dei partecipanti;
- il costo orario per allievo commisurato in Euro 6,20 rientra nei limiti massimi previsti dal Regolamento;
- i corsi saranno tenuti presso la sede formativa dell'Ente che dispone di locali considerati idonei ai sensi di legge.

L'Ente si sottopone durante lo svolgimento dell'attività formativa al controllo regionale.

CONSIDERATO, inoltre che le attività formative proposte possono essere autorizzate nelle more della Programmazione regionale dei percorsi formativi autofinanziati, e che le stesse non contrastano con le attività formative previste dai Complementi di Programmazione nell'ambito del P.O.R.-Calabria 2000-2006 – Asse III Risorse Umane – Annualità 2000-2001.

VISTA la Legge nazionale n. 845 del 21/12/1978.

VISTA la Legge regionale n. 18/85 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività libere di cui all'art. 41.

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e D.P.G.R. n. 206/2000, relativi alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione.

VISTO il D.D.G. n. 2983 del 21/3/2003, con il quale sono state attribuite specifiche competenze e funzioni di vicariato del Dipartimento al Dirigente del settore Programmazione Dr. Massimo Pucci.

SU espressa dichiarazione di regolarità e legittimità del presente atto, resa dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio competente alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate:

#### DECRETA

##### Art. 1

Autorizzare l'esecuzione dell'attività di Formazione Professionale che l'Ente «EFOPRO Sila Piccola» – Via dei Bruzi, n. 12 – S. Elia di Pentone (CZ) intende attuare per il profilo di Operatore Commerciale settore Alimentare e precisamente:

N. 2 corsi – Durata 80 ore

Parametro costo – Ora a carico dei partecipanti Euro 6,20 – Allievi n. 20

*Sede formativa:* Via dei Bruzi, n. 12 – S. Elia di Pentone (CZ).

##### Art. 2

Approvare la proposta in quanto conforme alle disposizioni vigenti.

##### Art. 3

Autorizzare, in ottemperanza all'art. 3 della Delibera del Consiglio regionale n. 407 del 18/1/2000, l'Ente «EFOPRO Sila Piccola» di Pentone a rilasciare agli allievi idonei, che abbiano regolarmente frequentato i corsi per il 75% delle ore obbligatorie previste, «Attestato di Qualifica Professionale» su modello simile a quello utilizzato per i corsi di F.P. della Regione Calabria ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/85, vistato dal Dirigente del settore Programmazione, Ricerca e Sviluppo, previo esame finale sostenuto d'innanzi ad una Commissione nominata dal Settore alla F.P. con i criteri di cui alla L. 845/78 e così composta:

— un rappresentante della Regione Calabria – Dipartimento F.P. che la presiede;

— un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;

— un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e P.S.;

— un esperto designato dalla Organizzazione Provinciale di categoria;

— un rappresentante delle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale;

— dal Rappresentante dell'Ente Gestore;

— da 2 docenti del corso.

##### Art. 4

Ritenere gli oneri finanziari relativi alla costituzione e funzionamento della Commissione di esame a totale carico dell'Ente Gestore dell'attività formativa.

##### Art. 5

Fare obbligo all'Ente alla presentazione del cronogramma di svolgimento dei corsi (data inizio, calendari, lezioni, docenti impegnati, ecc.), nonché fornire i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso.

##### Art. 6

Considerare revocata la presente autorizzazione qualora l'attività non verrà avviata entro 60 giorni dalla notifica del presente atto e conclusa nell'arco di un anno, o nel caso in cui vengono riscontrate irregolarità o vengono meno i requisiti richiesti.

##### Art. 7

Dare mandato al competente settore F.P. per l'esecuzione del presente provvedimento.

##### Art. 8

Trasmettere il presente decreto all'Unità Organizzativa Autonoma Servizio Ispettivo e Verifica della F.P. per l'espletamento delle funzioni di Ispezioni, Vigilanza e Controllo.

Catanzaro, lì 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**

DECRETO n. 7570 del 5 giugno 2003

**Presa d'atto attività di Formazione Professionale Libera ai sensi dell'art. 41 della L.R. 18/85 – Somministrazione alimenti e bevande – Ente «EFOPRO Sila Piccola» di S. Elia di Pentone (CZ).**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge 287/91 e la Legge 217/83 recanti disposizioni concernenti il Commercio relativamente alle attività di «Somministrazione alimenti e bevande».

PREMESSO che l'Ente «EFOPRO Sila Piccola» – Via dei Bruzi n. 12 – S. Elia di Pentone (CZ) ha presentato a questo Dipartimento istanza e relativa documentazione, finalizzata ad ottenere la presa d'atto da parte della Regione Calabria, per l'attuazione di Corsi di Formazione Professionale Liberi, ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 18/85, di seguito elencati, la cui frequenza è necessaria per la successiva iscrizione dei partecipanti al R.E.C.:

N. 3 Corsi per «Somministrazione alimenti e bevande – Monte ore globali n. 120 – Retta di frequenza a carico dei partecipanti Euro 340,00 – Allievi n. 20 – Sede formativa: Via dei Bruzi n. 12 – S. Elia di Pentone (CZ).

CONSIDERATO che dagli atti esibiti dall'Ente, emerge che l'Ente «EFOPRO Sila Piccola» di S. Elia di Pentone:

— ha i requisiti per il rilascio della presa d'atto come previsto dall'art. 12 e dall'art. 41 della L.R. n. 18/85;

— dispone di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività didattica formativa;

— non richiede finanziamenti alla Regione Calabria (per come previsto dall'art. 41 della L.R. n. 18/85);

— dichiara la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa.

VISTA la Legge nazionale n. 845 del 21/12/1978.

VISTA la Legge regionale n. 18/85 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività libere di cui all'art. 41.

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e D.P.G.R. n. 206/2000, relativi alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione.

VISTO il D.D.G. n. 2983 del 21/3/2003, con il quale sono state attribuite specifiche competenze e funzioni di vicariato del Dipartimento al Dirigente del settore Programmazione Dr. Massimo Pucci.

SU espressa dichiarazione di regolarità e legittimità del presente atto, resa dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio competente alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate:

## DECRETA

### Art. 1

Rilasciare all'Ente «EFOPRO Sila Piccola» di S. Elia di Pentone (CZ) la presa d'atto prevista dall'art. 41 della L.R. n. 18/85 per le attività formative libere di seguito indicate, la cui frequenza è necessaria per la successiva iscrizione dei partecipanti al R.E.C., ai sensi delle LL. 287/91 e 217/83:

— n. 3 Corsi per «Somministrazione alimenti e bevande – Monte ore globali n. 120 – Retta di frequenza a carico dei partecipanti Euro 340,00; Sede formativa: Via dei Bruzi n. 12 – S. Elia di Pentone (CZ).

### Art. 2

Approvare la proposta in quanto conforme alle disposizioni vigenti.

### Art. 3

Fare obbligo all'Ente a rilasciare al termine delle ore formative Attestato di Frequenza e Profitto secondo il modello già approvato dalla G.R. con delibera n. 3325 del 4/8/1986.

### Art. 4

Obbligare l'Ente ad effettuare gli esami finali di profitto alla presenza di un funzionario della Regione Calabria in qualità di Presidente.

### Art. 5

Fare obbligo all'Ente alla presentazione del cronogramma di svolgimento dei corsi (data inizio, calendari, lezioni, docenti impegnati, ecc.), nonché fornire i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso.

### Art. 6

Dare mandato al competente Settore F.P. per l'esecuzione del presente provvedimento.

### Art. 7

Considerare revocata la presente autorizzazione qualora l'attività non verrà avviata entro 60 giorni dalla notifica del presente atto e conclusa nell'arco di un anno.

### Art. 8

Trasmettere il presente decreto all'Unità Organizzativa Autonoma Servizio Ispettivo e Verifica della F.P. per l'espletamento delle funzioni di Ispezioni, Vigilanza e Controllo.

Catanzaro, lì 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**

DECRETO n. 7571 del 5 giugno 2003

**Autorizzazione esecuzione attività di Formazione Professionale per Agenti Affari in Mediazione – ARCA-CLAI (Associazione Artigiana – P.M.I.) di Cosenza.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il D.M. 16 marzo 1989 recante disposizioni relative alle modalità per accedere all'esame per l'iscrizione presso le C.C.I.A.A. nel ruolo di mediatori, ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera e) della Legge n. 39 del 3/2/1989.

CHE l'art. 1 comma 2 del predetto D.M., stabilisce, tra l'altro, che possono accedere all'esame per l'iscrizione nel ruolo di Mediatori coloro i quali abbiano frequentato un Corso preparatorio organizzato direttamente dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni di categoria, dalla durata di non meno di 80 ore e non più di 100 ore di insegnamento.

PREMESSO che l'Ente ARCA-CLAI (Associazione Artigiana – P.M.I.) – Via degli Alimena 54 – Cosenza, ha presentato a questo Assessorato istanza e relativa documentazione, finalizzata ad ottenere la presa d'atto da parte della Regione Calabria, per l'attuazione di Corsi di Formazione Professionale Liberi, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 18/85, di seguito indicati, la cui frequenza è necessaria per accedere all'esame di iscrizione presso le C.C.I.A.A. nel ruolo di mediatori ai sensi della L. 39/89:

N. 4 Corsi per «Agenti Affari in Mediazione» – Durata ore 80 – Allievi n. 24 – Retta di frequenza a carico dei partecipanti Euro 420,00 – Sede formativa Via Neghelli, 11 Cosenza.

CONSIDERATO che dagli atti esibiti dall'Associazione ARCA-CLAI di Cosenza, acquisiti anche in occasione delle precedenti autorizzazioni regionali emerge che ha i requisiti di cui all'art. 5 comma 4 della L. 845/78, e della L.R. 18/85:

— il piano di studi comprende le discipline obbligatorie previste dall'art. 3 del D.M. 21 agosto 1985:

– l'ente dichiara la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa;

– non viene richiesto nessun onere finanziario alla Regione Calabria per l'attuazione delle attività formative;

– i corsi saranno tenuti presso la sede formativa dell'Ente, che dai documenti in possesso di questo Dipartimento, acquisiti in occasione di precedenti autorizzazioni regionali, risultano idonei ai sensi di legge.

VISTA la Legge nazionale n. 845 del 21/12/1978.

VISTA la Legge regionale n. 18/85 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività libere di cui all'art. 41.

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e D.P.G.R. n. 206/2000, relativi alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione.

VISTO il D.D.G. n. 2983 del 21/3/2003, con il quale sono state attribuite specifiche competenze e funzioni di vicariato del Dipartimento al Dirigente del settore Programmazione Dr. Massimo Pucci.

SU espressa dichiarazione di regolarità e legittimità del presente atto, resa dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio competente alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate:

DECRETA

#### Art. 1

Rilasciare all'Associazione ARCA-CLAI (Associazione Artigiana – P.M.I.) di Cosenza la presa d'atto prevista dall'art. 41 della L.R. n. 18/85 per le attività formative libere di seguito indicate, la cui frequenza è necessaria per accedere all'esame di iscrizione presso le C.C.I.A.A. nel ruolo di mediatori ai sensi della L. 39/89:

— n. 4 Corsi per il profilo di «Agente e Affari in Mediazione» – Durata ore 80 – Onere a carico dei partecipanti Euro 420,00 – Allievi n. 24 – Sede formativa Via Neghelli, 11 Cosenza.

#### Art. 2

Approvare la proposta in quanto conforme alle disposizioni vigenti.

#### Art. 3

Fare obbligo all'Associazione a rilasciare al termine delle ore formative Attestato di Frequenza e Profitto secondo il modello già approvato dalla G.R. con delibera n. 3325 del 4/8/1986.

#### Art. 4

Fare obbligo all'Associazione alla presentazione del cronogramma di svolgimento dei corsi (data inizio, calendari, lezioni, docenti impegnati, ecc.), nonché fornire i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso.

#### Art. 5

Considerare revocata la presente autorizzazione qualora l'attività non verrà avviata entro 60 giorni dalla notifica del presente atto e conclusa nell'arco di un anno.

#### Art. 6

Dare mandato al competente Settore F.P. per l'esecuzione del presente provvedimento.

#### Art. 7

Trasmettere il presente decreto all'Unità Organizzativa Autonoma Servizio Ispettivo e Verifica della F.P. per l'espletamento delle funzioni di Ispezioni, Vigilanza e Controllo.

Catanzaro, lì 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**

DECRETO n. 7572 del 5 giugno 2003

**Autorizzazione esecuzione attività di Formazione Professionale per Agente e Rappresentante di Commercio L. 204/85 – ARCA-CLAI (Associazione Artigiana – P.M.I.) di Cosenza.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge 204/85 relativa all'attività di Agente e Rappresentante di Commercio.

VISTO l'art. 3 del Decreto Ministeriale del 21 agosto 1985 avente per oggetto «Norme di attuazione della Legge 204/85 – Disciplina delle attività di Agente e Rappresentante di Commercio».

ESAMINATA la richiesta, con relativa documentazione, inoltrata a questo Dipartimento 12 «Formazione Professionale e Politiche del Lavoro» dall'Associazione ARCA-CLAI (Associazione Artigiana – P.M.I.) – Via degli Alimena 54 – Cosenza, finalizzata ad ottenere il riconoscimento di n. 4 corsi per il profilo di «Agente e Rappresentante di Commercio» – Durata ore 80 – Onere a carico dei partecipanti Euro 260,00 – Sede formativa: Via Neghelli, 11 – Cosenza.

CONSIDERATO che dagli atti esibiti dall'Associazione ARCA-CLAI di Cosenza, acquisiti anche in occasione delle precedenti autorizzazioni regionali emerge che ha i requisiti di cui all'art. 5 comma 4 della L. 845/78, e della L.R. 18/85:

— il piano di studi comprende le discipline obbligatorie previste dall'art. 3 del D.M. 21 agosto 1985:

– l'ente dichiara la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa;

– non viene richiesto nessun onere finanziario alla Regione Calabria per l'attuazione delle attività formative;

– i corsi saranno tenuti presso la sede formativa dell'Ente, che dai documenti in possesso di questo Dipartimento, acquisiti in occasione di precedenti autorizzazioni regionali, risultano idonei ai sensi di legge.

VISTA la Legge nazionale n. 845 del 21/12/1978.

VISTA la Legge regionale n. 18/85 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività libere di cui all'art. 41.

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e D.P.G.R. n. 206/2000, relativi alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione.

VISTO il D.D.G. n. 2983 del 21/3/2003, con il quale sono state attribuite specifiche competenze e funzioni di vicariato del Dipartimento al Dirigente del Settore Programmazione Dr. Massimo Pucci.

SU espressa dichiarazione di regolarità e legittimità del presente atto, resa dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio competente alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate.

#### DECRETA

##### Art. 1

Autorizzare l'esecuzione dell'attività di Formazione Professionale che l'Associazione ARCA-CLAI (Associazione Artigiana – P.M.I.) – Via degli Alimena 54 – Cosenza intende attuare per il profilo di Agente e Rappresentante di Commercio e precisamente:

n. 4 corsi per il profilo di «Agente e Rappresentante di Commercio» – Durata ore 80 – Onere a carico dei partecipanti Euro 260,00 – Allievi n. 24 – Sede formativa Via Neghelli, 11 Cosenza.

##### Art. 2

Approvare la proposta in quanto conforme alle disposizioni vigenti.

##### Art. 3

Autorizzare l'Associazione ARCA-CLAI (Associazione Artigiana – P.M.I.) di Cosenza a rilasciare agli allievi idonei Attestato di Qualifica Professionale, valido ai fini dell'iscrizione presso ciascuna C.C.I.A.A. secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 204/85, a seguito di esame finale che sarà sostenuto d'innanzi ad una commissione nominata con criteri di cui all'art. 14 della Legge 845/78.

##### Art. 4

Fare obbligo all'Associazione alla presentazione del cronogramma di svolgimento dei corsi (data inizio, calendari, lezioni, docenti impegnati, ecc.), nonché fornire i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso.

##### Art. 5

Considerare revocata la presente autorizzazione qualora l'attività non verrà avviata entro 60 giorni dalla notifica del presente atto e conclusa nell'arco di un anno.

##### Art. 6

Dare mandato al competente settore F.P. per l'esecuzione del presente provvedimento.

##### Art. 7

Trasmettere il presente Decreto all'Unità Organizzativa Autonoma Servizio Ispettivo e Verifica della F.P. per l'espletamento delle funzioni di Ispezioni, Vigilanza e Controllo.

Catanzaro, lì 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**

DECRETO n. 7573 del 5 giugno 2003

**Autorizzazione esecuzione attività di Formazione Professionale per Acconciatore Uomo-Donna ai sensi dell'art. 40 L.R. 18/85, «Target» – Formazione e riqualificazione – Piccola Società Cooperativa di Crotone.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la legge quadro della Formazione Professionale n. 845 del 21/12/1978.

VISTA la Legge regionale n. 18/85 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività libere di cui all'art. 40 che nel primo comma stabilisce che la Regione Calabria può riconoscere attività libere di qualificazione professionale realizzate da Enti, Associazioni e Organizzazioni, anche non convenzionate.

ESAMINATA la richiesta prot. n. s.n. del 31/1/2003, acquisita agli atti di questo Settore in data 3/2/2003, prot. n. 1097, con la quale la Piccola Società Cooperativa «Target – Formazione e riqualificazione – Via XXV Aprile '98 – Crotone», chiede l'autorizzazione a svolgere n. 2 corsi di Formazione Professionale biennale per «Acconciatore Uomo-Donna».

CONSIDERATO che dagli atti esibiti dalla cooperativa, emerge che ha i requisiti per il riconoscimento di attività di Formazione Professionale per come stabilisce l'art. 40 della L.R. 18/95:

— dispone di strutture logistiche idonee, capacità organizzativa e attrezzature per lo svolgimento dell'attività didattica formativa;

— non richiede finanziamenti alla Regione Calabria;

— vengono applicati gli indirizzi e l'articolazione didattica di cui alla L. 18/85;

— il finanziamento necessario per lo svolgimento dei corsi è a totale carico dei partecipanti;

— la retta di frequenza fissata in Euro 3.486,08 per il primo anno e Euro 3.615,20 per il secondo può essere considerata congrua;

— i percorsi formativi avranno la durata biennale con un minimo di 900 ore annue;

— il numero dei partecipanti al corso è di n. 15 unità;

— dichiara la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa.

CONSIDERATO, inoltre, che le attività formative proposte possono essere autorizzate nelle more della Programmazione regionale dei percorsi formativi autofinanziati, e che le stesse per come previsto dall'art. 40 della L.R. n. 18/85, non contrastano con le attività formative previste dai Complementi di Programmazione nell'ambito del P.O.R. Calabria 2000-2006 – Asse III Risorse Umane – Annualità 2000-2001.

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e D.P.G.R. n. 206/2000, relativi alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione.

DATO ATTO che il presente decreto non rientra fra gli atti soggetti a controllo, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 127/97.

VISTO il D.D.G. n. 2983 del 21/3/2003, con il quale sono state attribuite specifiche competenze e funzioni di vicariato del Dipartimento al Dirigente del Settore Programmazione Dr. Massimo Pucci.

SU espressa dichiarazione di regolarità e legittimità del presente atto, resa dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio competente alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate:

## DECRETA

### Art. 1

È approvata la richiesta della cooperativa Target – Formazione e riqualificazione – Via XXV Aprile 98 – Crotona –, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento di corsi di Formazione Professionale per «Acconciatore Uomo-Donna», in quanto conforme alle disposizioni vigenti.

### Art. 2

È autorizzata, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 18/85, l'esecuzione dell'attività di Formazione Professionale per «Acconciatore Uomo-Donna» e precisamente:

— n. 2 Corsi biennali di qualificazione professionale per «Acconciatore Uomo-Donna» – Durata 900 ore annue – Onere a carico partecipanti Euro 3.486,08 per il primo anno e Euro 3.615,20 per il secondo – numero partecipanti 15 – Sede formativa: Via XXV Aprile 98 – Crotona.

### Art. 3

Il passaggio dal 1° al 2° ciclo formativo è subordinato all'effettuazione di un'apposita sessione d'esame, con la presenza di un funzionario della Regione Calabria in qualità di Presidente.

### Art. 4

È autorizzata la cooperativa a rilasciare Attestato di Qualifica Professionale, su modello utilizzato per i corsi di F.P. nella Regione Calabria ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 18/85, agli allievi idonei, previo superamento di apposito esame sostenuto d'innanzi ad una Commissione, nominata dal settore F.P., e così composta:

— un rappresentante della Regione Calabria – Dipartimento F.P. o dall'Ente delegato;

— un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della P.I.;

— un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro;

— un esperto designato dalla Organizzazione Provinciale di categoria a struttura nazionale;

— un rappresentante delle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale;

— il Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o un suo delegato;

— da 2 docenti delle materie fondamentali designati dall'Ente attuatore del corso.

### Art. 5

Gli oneri finanziari, relativi alla costituzione e funzionamento delle Commissioni di esame sono a totale carico della cooperativa gestore dell'attività formativa, secondo quanto previsto dal decreto n. 67 del 7 giugno 2000.

### Art. 6

L'autorizzazione, nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità o vengano meno i requisiti richiesti di legge, ovvero non avviata l'attività nei termini stabiliti, sarà oggetto di revoca.

### Art. 7

Dare mandato al competente settore F.P. per l'esecuzione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 30 della L. n. 7/96 e del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e successive integrazioni e modifiche.

### Art. 8

Trasmettere il presente decreto all'Unità Organizzativa Autonoma Servizio Ispettivo e Verifica dell'Assessorato alla F.P. per l'espletamento delle funzioni di Ispezioni, Vigilanza e Controllo.

Catanzaro, lì 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**



DECRETO n. 7574 del 5 giugno 2003

**Autorizzazione esecuzione attività di Formazione Professionale per Agente e Rappresentante di Commercio L. 204/85 – Associazione Format di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge 204/85 relativa all'attività di Agente e Rappresentante di Commercio.

VISTO l'art. 3 del Decreto Ministeriale del 21 agosto 1985 avente per oggetto «Norme di attuazione della Legge 204/85 – Disciplina delle attività di Agente e Rappresentante di Commercio».

ESAMINATA la richiesta, con relativa documentazione, inoltrata a questo Dipartimento 12 «Formazione Professionale e Politiche del Lavoro» dall'Associazione Format – Via Sbarre Superiori, 42 – Reggio Calabria, finalizzata ad ottenere il riconoscimento di n. 2 corsi per il profilo di «Agente e Rappresentante di Commercio» durata ore 80 – Onere a carico dei partecipanti Euro 336,00 – Sede formativa Via Sbarre Superiori, 42 – Reggio Calabria.

CONSIDERATO che dagli atti esibiti dall'Associazione Format di Reggio Calabria, acquisiti anche in occasione delle precedenti autorizzazioni regionali emerge che ha i requisiti di cui all'art. 5 comma 4 della L. 845/78, e della L.R. 18/85:

— il piano di studi comprende le discipline obbligatorie previste dall'art. 3 del D.M. 21 agosto 1985:

– l'Ente dichiara la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa;

– non viene richiesto nessun onere finanziario alla Regione Calabria per l'attuazione delle attività formative;

– i corsi saranno tenuti presso la sede formativa dell'Ente, che dai documenti in possesso di questo Dipartimento, acquisiti in occasione di precedenti autorizzazioni regionali, risultano idonei ai sensi di legge.

VISTA la Legge nazionale n. 845 del 21/12/1978.

VISTA la Legge regionale n. 18/85 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività libere di cui all'art. 41.

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e D.P.G.R. n. 206/2000, relativi alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione.

VISTO il D.D.G. n. 2983 del 21/3/2003, con il quale sono state attribuite specifiche competenze e funzioni di vicariato del Dipartimento al Dirigente del settore Programmazione Dr. Massimo Pucci.

SU espressa dichiarazione di regolarità e legittimità del presente atto, resa dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio competente alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate:

DECRETA

**Art. 1**

Autorizzare l'esecuzione dell'attività di Formazione Professionale che l'Associazione Format – Via Sbarre Superiori, 42 – Reggio Calabria intende attuare per il profilo di Agente e Rappresentante di Commercio e precisamente:

n. 2 Corsi per il profilo di «Agente e Rappresentante di Commercio» – Durata ore 80 – Onere a carico dei partecipanti Euro 336,00 – Allievi n. 15 – Sede formativa Via Sbarre Superiori, 42 – Reggio Calabria.

**Art. 2**

Approvare la proposta in quanto conforme alle disposizioni vigenti.

**Art. 3**

Autorizzare l'Associazione Format di Reggio Calabria a rilasciare agli allievi idonei Attestato di Qualifica Professionale, valido ai fini dell'iscrizione presso ciascuna C.C.I.A.A. secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 204/85, a seguito di esame finale che sarà sostenuto d'innanzi ad una commissione nominata con criteri di cui all'art. 14 della Legge 845/78.

**Art. 4**

Fare obbligo all'Associazione alla presentazione del cronogramma di svolgimento dei corsi (data inizio, calendari, lezioni, docenti impegnati, ecc.), nonché fornire i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso.

**Art. 5**

Considerare revocata la presente autorizzazione qualora l'attività non verrà avviata entro 60 giorni dalla notifica del presente atto e conclusa nell'arco di un anno.

**Art. 6**

Dare mandato al competente settore F.P. per l'esecuzione del presente provvedimento.

**Art. 7**

Trasmettere il presente decreto all'Unità Organizzativa Autonoma Servizio Ispettivo e Verifica della F.P. per l'espletamento delle funzioni di Ispezioni, Vigilanza e Controllo.

Catanzaro, lì 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**

DECRETO n. 7575 del 5 giugno 2003

**Presa d'atto attività di Formazione Professionale Libera ai sensi dell'art. 41 della L.R. 18/85 – Associazione Format di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che l'Associazione Format – Via Sbarre Superiori, 42 – Reggio Calabria, ha presentato a questo Assessorato

istanza e relativa documentazione, finalizzata ad ottenere la presa d'atto da parte della Regione Calabria per l'attuazione di Corsi di Formazione Professionale Liberi, ai sensi dell'art. 41 della Legge regionale 18/85 e specificatamente:

— n. 1 Corso di «Operatore Multimediale» ore 320 – Allievi 15 – Onere per allievo Euro 1.000,00;

— n. 1 Corso di «Analista Programmatore» ore 200 – Allievi 15 – Onere per allievo Euro 780,00;

— n. 1 Corso di «Videoscritturista» ore 160 – Allievi 15 – Onere per allievo Euro 670,00;

— n. 1 Corso di «Programmatore HTML» ore 140 – Allievi 15 – Onere per allievo Euro 670,00;

— n. 2 Corsi di «Web Surfer» – Ore 80 – Allievi 15 – Onere per allievo Euro 620,00.

Sede formativa Via Sbarre Centrali 42 – Reggio Calabria.

CONSIDERATO che dagli atti esibiti dall'Associazione Format emerge che ha i requisiti per il rilascio della presa d'atto come previsto dall'art. 5 comma 4 della L. 845/78.

Dispone di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività didattica formativa.

Non richiede finanziamenti alla Regione Calabria (per come previsto dall'art. 41 della L.R. n. 18/85).

Dichiara la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa.

CONSIDERATO, inoltre, che le attività formative proposte possono essere autorizzate nelle more della Programmazione regionale dei percorsi formativi autofinanziati, e che le stesse, per come previsto dall'art. 41 della L.R. n. 18/85, non contrastano con le attività formative previste dai Complementi di Programmazione nell'ambito del P.O.R. Calabria 2000-2006 – Asse III Risorse Umane – Annualità 2000-2001.

VISTA la Legge nazionale n. 845 del 21/12/1978.

VISTA la Legge regionale n. 18/85 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività libere di cui all'art. 41.

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e D.P.G.R. n. 206/2000, relativi alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione.

VISTO il D.D.G. n. 2983 del 21/3/2003, con il quale sono state attribuite specifiche competenze e funzioni di vicariato del Dipartimento al Dirigente del settore Programmazione Dr. Massimo Pucci.

SU espressa dichiarazione di regolarità e legittimità del presente atto, resa dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio competente alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate:

## DECRETA

### Art. 1

Rilasciare all'Associazione Format – Via Sbarre Superiori, 42 – Reggio Calabria la presa d'atto prevista dall'art. 41 della L.R. n. 18/85 per le attività formative libere di seguito indicate:

— n. 1 Corso di «Operatore Multimediale» ore 320 – Allievi 15 – Onere per allievo Euro 1.000,00;

— n. 1 Corso di «Analista Programmatore» ore 200 – Allievi 15 – Onere per allievo Euro 780,00;

— n. 1 Corso di «Videoscritturista» ore 160 – Allievi 15 – Onere per allievo Euro 670,00;

— n. 1 corso di «Programmatore HTML» ore 140 – Allievi 15 – Onere per allievo Euro 670,00;

— n. 2 Corsi di «Web Surfer» – Ore 80 – Allievi 15 – Onere per allievo Euro 620,00.

Sede formativa Via Sbarre Centrali 42 – Reggio Calabria.

### Art. 2

Approvare la proposta in quanto conforme alle disposizioni vigenti.

### Art. 3

Fare obbligo all'Associazione a rilasciare al termine delle ore formative Attestato di Frequenza e Profitto secondo il modello già approvato dalla G.R. con delibera n. 3325 del 4/8/1986.

### Art. 4

Fare obbligo all'Associazione alla presentazione del cronogramma di svolgimento dei corsi (data inizio, calendari, lezioni, docenti impegnati, ecc.), nonché fornire i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso.

### Art. 5

Considerare revocata la presente autorizzazione qualora l'attività non verrà avviata entro 60 giorni dalla notifica del presente atto e conclusa nell'arco di un anno.

### Art. 6

Dare mandato al competente settore F.P. per l'esecuzione del presente provvedimento.

### Art. 7

Trasmettere il presente decreto all'Unità Organizzativa Autonoma Servizio Ispettivo e Verifica della F.P. per l'espletamento delle funzioni di Ispezioni, Vigilanza e Controllo.

Catanzaro, li 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**

DECRETO n. 7576 del 5 giugno 2003

**Autorizzazione esecuzione attività di Formazione Professionale per Operatore Commerciale settore Alimentare – Decreto legislativo 114/98 – Associazione Format di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio».

CHE l'art. 5 comma 5 A) del D.Lgs. n. 114/98 prevede tra i requisiti d'accesso all'attività di commercio relativa al settore Merceologico Alimentare la frequenza con esito positivo di un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione.

VISTA la L.R. 17 dell'11 giugno 1999, contenente le direttive regionali in materia di commercio, in attuazione al Decreto Legislativo n. 114/98, ed in particolare l'art. 20 relativo all'attività di formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale.

VISTA la Delibera del C.R. n. 407 del 18/1/2000, con la quale è stato approvato il Regolamento attuativo della L.R. 17/99, art. 20.

CHE l'art. 2 comma 1 del predetto regolamento attuativo prevede, per l'acquisizione della qualifica professionale di «Operatore Commerciale del settore Alimentare» la frequenza di un corso di Formazione Professionale della durata di 80 ore, istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria, ai sensi della Legge 845/78, della L.R. 18/85, e con il superamento di un esame finale a norma dell'art. 22 della L.R. 18/85.

CHE l'art. 3, sempre della delibera del C.R. n. 407 del 18/1/2000, prevede che al termine del corso venga rilasciato, previo superamento di un esame finale sostenuto dinanzi ad una Commissione esaminatrice nominata con i criteri di cui alla L. 845/78 art. 14, un Attestato di Qualifica Professionale rilasciato dall'ente promotore e vistato dall'Assessore regionale alla Formazione Professionale con la stessa validità degli attestati di cui all'art. 22 della L.R. n. 18 del 19 aprile 1985.

ESAMINATA la richiesta inoltrata a questo Assessorato dall'Associazione Format – Via Sbarre Superiori 42 – Reggio Calabria, finalizzata ad ottenere il riconoscimento di n. 2 corsi professionali per il Commercio relativi al settore Merceologico Alimentare ai sensi del D.Lgs. n. 114/98.

CHE i corsi per Operatore Commerciale sono destinati a tutti coloro che intendono esercitare l'attività nel settore del Commercio Alimentare.

CHE i percorsi formativi avranno la durata di n. 80 ore.

CHE il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso per Operatore Commerciale del settore Alimentare è a totale carico dei partecipanti.

CHE l'importo richiesto ad ogni singolo allievo ammontante a Euro 495,80, è conforme al parametro massimo costo – Ora stabilito in Euro 6,20 dalla già richiamata Delibera del Consiglio regionale n. 407/200 (costo Euro 495,80 diviso ore 80 uguale Euro 6,20).

CHE il numero dei partecipanti per corso non può essere inferiore a 10 unità e superiore a 30 unità.

CHE il piano di studi, in ottemperanza a quanto disposto, dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 deve contenere obbligatoriamente le seguenti discipline:

- normativa sull'igiene dei prodotti alimentari ore 18;
- tutela ed informazione del consumatore ore 15;
- elementi di Legislazione commerciale ore 15;
- salute e sicurezza del lavoro ore 14;
- elementi di gestione e di marketing aziendale ore 18.

CONSIDERATO che dagli atti esibiti dall'Associazione Format di Reggio Calabria emerge che:

- non viene richiesto alcun onere finanziario alla Regione Calabria e pertanto, il finanziamento necessario per lo svolgimento delle attività corsuali è a totale carico dei partecipanti;
- il costo orario per allievo commisurato in Euro 6,20 rientra nei limiti massimi previsti dal Regolamento;
- i corsi saranno tenuti presso la sede formativa dell'Ente che dispone di locali considerati idonei ai sensi di legge.

L'Ente si sottopone durante lo svolgimento dell'attività formativa al controllo regionale.

CONSIDERATO, inoltre che le attività formative proposte possono essere autorizzate nelle more della Programmazione regionale dei percorsi formativi autofinanziati, e che le stesse non contrastano con le attività formative previste dai Complementi di Programmazione nell'ambito del P.O.R.-Calabria 2000-2006 – Asse III Risorse Umane – Annualità 2000-2001.

VISTA la Legge nazionale n. 845 del 21/12/1978.

VISTA la Legge regionale n. 18/85 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività libere di cui all'art. 41.

VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e D.P.G.R. n. 206/2000, relativi alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione.

VISTO il D.D.G. n. 2983 del 21/3/2003, con il quale sono state attribuite specifiche competenze e funzioni di vicariato del Dipartimento al Dirigente del settore Programmazione Dr. Massimo Pucci.

SU espressa dichiarazione di regolarità e legittimità del presente atto, resa dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio competente alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate:

DECRETA

**Art. 1**

Autorizzare l'esecuzione dell'attività di Formazione Professionale che l'Associazione Format – Via Sbarre Superiori 42 – Reggio Calabria, intende attuare per il profilo di Operatore Commerciale settore Alimentare e precisamente:

N. 2 corsi – Durata 80 ore

Parametro costo – Ora a carico dei partecipanti Euro 6,20 – Allievi n. 15

*Sede formativa:* Via Sbarre Superiori 42 – Reggio Calabria.

#### Art. 2

Approvare la proposta in quanto conforme alle disposizioni vigenti.

#### Art. 3

Autorizzare, in ottemperanza all'art. 3 della Delibera del Consiglio regionale n. 407 del 18/1/2000, l'Associazione Format a rilasciare agli allievi idonei, che abbiano regolarmente frequentato i corsi per il 75% delle ore obbligatorie previste, «Attestato di Qualifica Professionale» su modello simile a quello utilizzato per i corsi di F.P. della Regione Calabria ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/85, vistato dall'Assessore regionale alla F.P., previo esame finale sostenuto d'innanzi ad una Commissione nominata dal Settore alla F.P. con i criteri di cui alla L. 845/78 e così composta:

— un rappresentante della Regione Calabria – Dipartimento F.P. che la presiede;

— un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;

— un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e P.S.;

— un esperto designato dalla Organizzazione Provinciale di categoria;

— un rappresentante delle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale;

— dal Rappresentante dell'Ente Gestore;

— da 2 docenti del corso.

#### Art. 4

Ritenere gli oneri finanziari relativi alla costituzione e funzionamento della Commissione di esame a totale carico dell'Ente Gestore dell'attività formativa.

#### Art. 5

Fare obbligo all'Associazione alla presentazione del cronogramma di svolgimento dei corsi (data inizio, calendari, lezioni, docenti impegnati, ecc.), nonché fornire i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso.

#### Art. 6

Considerare revocata la presente autorizzazione qualora l'attività non verrà avviata entro 60 giorni dalla notifica del presente

atto e conclusa nell'arco di un anno, o nel caso in cui vengono riscontrate irregolarità o vengono meno i requisiti richiesti.

#### Art. 7

Dare mandato al competente settore F.P. per l'esecuzione del presente provvedimento.

#### Art. 8

Trasmettere il presente decreto all'Unità Organizzativa Autonoma Servizio Ispettivo e Verifica della F.P. per l'espletamento delle funzioni di Ispezioni, Vigilanza e Controllo.

Catanzaro, lì 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**

DECRETO n. 7577 del 5 giugno 2003

**Decreto di correzione della convenzione Rep. n. 682 del 20/11/2002 Ente attuatore «Consorzio Gruppo Promidea a rl» – Misura 3.9.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il P.O.R. Calabria approvato con decisione n. 2345 della Commissione Europea in data 8/8/2000.

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Calabria, approvato con delibera di G.R. n. 735 del 2/8/2001.

ACCERTATO che con D.D. n. 10212 del 9/8/2002 pubblicato sul B.U.R. – Supplemento straordinario n. 3 al n. 19 del 16/10/2002 del 19/10/2002, sono stati approvati gli elenchi e le graduatorie definitive di assegnazione articolate per Misura e per ambiti provinciali.

#### VERIFICATO:

— che nella convenzione Rep. n. 682 del 28/11/2002 stipulata tra la Regione Calabria, Dipartimento Formazione Professionale e l'Ente di formazione «Consorzio Gruppo Promidea a rl», relativamente al Corso per «Operatore sistema qualità agroalimentare», codice 4615, alla pagina 2, «OBIETTIVO», comma 2, è stato riportato: «La durata complessiva è fissata in n. 600 ore, di cui n. ore 440 di attività didattica, n. 0 di esercitazione in laboratorio e n. 160 ore di stage aziendale» mentre, andava riportato: «La durata complessiva è fissata in n. 400 ore, di cui n. ore 240 di attività didattica, n. 0 di esercitazione in laboratorio e n. 160 ore di stage aziendale».

— Che, alla pagina 2, «OBIETTIVO», comma 4, al rigo 12° DURATA COMPLESSIVA ORE, è stato riportato, per errore materiale, l'indicazione di n. 600 ore, mentre andava riportato n. 400 ore.

— Che nel preventivo di spesa allegato alla suddetta convenzione, alla quarta riga, per errore materiale, è stato indicato ore: 600 mentre, andava riportato ore: 400.

Dati riscontrabili dal progetto approvato con D.D. n. 10212 del 9/8/2002.

— Che la presente correzione riguarda la convenzione concernente il progetto relativo, al P.O.R. 2000-2006, Annualità 2000-2001, approvato con D.D.G. del Dipartimento Formazione Professionale, n. 10212 del 9/8/2002, Fascicolo 779/1/2 – Obiettivo 1 – Misura 3.9 – n. di codice corso 4615 – Macrotipologia intervento «Bando Multimisura» – Tipologia di azioni «Formazione Professionale e Orientamento» – Profilo/Qualifica Professionale «Operatore sistema qualità agro-alimentare» – per n. 15 beneficiari finali – per la durata complessiva di ore 400 – nella provincia di Cosenza.

CONSTATATO che nel progetto presentato dall'Ente di formazione «Consorzio Gruppo Promidea a rl», relativamente al Corso per «Operatore sistema qualità agro-alimentare», codice 4615, la durata complessiva del corso, fissata in 400 ore, è suddivisa in 240 ore di attività didattica e n. 160 ore in stage aziendale.

RITENUTO necessario, pertanto, procedere a rettificare nelle parti di cui trattasi la convenzione repertoriata al n. 682 del 28/11/2002.

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996.

VISTO il decreto del Presidente regionale n. 354 del 24/6/1999.

SU conforme parere tecnico di legittimità e di regolarità dell'atto, resa sulla scorta degli atti e dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente.

DECRETA

**Art. 1**

Le motivazioni in narrativa si intendono integralmente riportate ed approvate.

**Art. 2**

Nella convenzione, repertoriata al n. 682 del 28/11/2002 vengono riportate le seguenti correzioni:

— alla pagina 2, «OBIETTIVO», comma 2, «La durata complessiva è fissata in n. 400 ore, di cui n. ore 240 di attività didattica, n. 0 di esercitazione in laboratorio e n. 160 ore di stage aziendale»;

— alla pagina 2, «OBIETTIVO», comma 4, al rigo 12° DURATA COMPLESSIVA ORE, è di n. 400 ore;

— nel preventivo di spesa allegato alla suddetta convenzione, alla quarta riga, viene riportato ore: 400.

**Art. 3**

Di ritenere il suddetto art. 2 parte integrante della convenzione, repertoriata al n. 682 del 25/11/2002.

**Art. 4**

Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in conformità al D.P.G.R. 354/99.

Catanzaro, lì 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001



**REGIONE CALABRIA**  
**DIPARTIMENTO n. 12**  
**SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**E POLITICHE DEL LAVORO**  
 ---\$\$\$---

Rep. n. 682 del 28.11.02  
 (Ufficio contratti della Regione)

L'anno duemiladue il giorno 28... del mese di novembre, al fine di giungere alla sottoscrizione della presente convenzione, concernente l'affidamento dei progetti di formazione e orientamento ai soggetti aggiudicatari del Bando, per l'annualità 2000-2001, per gli interventi previsti dal Complemento di Programmazione del P.O.R. Calabria 2000-2006, e di cui agli indirizzi della Giunta regionale approvati con deliberazione n. 612 del 9 luglio 2001, sono convenuti:

**DA UNA PARTE**

La Regione Calabria (C.F.80002770796), in persona del Dirigente del Settore Formazione Professionale e Orientamento, Sig. **MANDUCA Giovanni Battista**, nato a **Monterosso Calabro** il **06/10/1949**, domiciliato per la carica in Catanzaro, presso la sede del Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro, sita in via Lucrezia della valle, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art. 30 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, del D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354 e dei Decreti del Dirigente Generale del 12° dipartimento n. 7628 dell'1.08.2001, n. 3931 dell'11.04.2002 e n. 10212 del 9.8.2002.

**DALL'ALTRA**

L'Ente/Azienda **Consorzio Gruppo Promidea a.r.l.** (P.I. 1753060795), in persona del suo legale rappresentante Sig. **Lucia Castiglione** nato il 03/03/1971 a **Taranto** (cod. Fisc. **CSTLCU71C43L0490**), domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la sede legale del rappresentato, sita nel Comune di **Catanzaro** alla via **A.Fares 78**, (cap.88100).

Con la presente scrittura privata, redatta in quattro originali, di cui una per ciascuna delle parti contraenti, da valere quale pubblico atto a tutti gli effetti di legge tra le parti sopra costituite e gli altri due ai fini amministrativi, si è convenuto quanto appresso:

**VALIDITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità dalla data di avvio dell'azione formativa e di orientamento, concernente la realizzazione di un corso di formazione, da realizzarsi nel periodo 2001-2002 nell'ambito del P.O.R. Calabria 2000-2006, approvato con decisione della Commissione Europea n. (CE) n. C.(2000) 2345 dell'8 agosto 2000, ed a valere sul F.S.E. - Obiettivo 1 Asse III "Risorse Umane"- misura/e: **3.9** .

Essa deve intendersi scaduta con l'approvazione del rendiconto finale nei termini richiesti dalle direttive regionali e da quelle comunitarie e ministeriali richiamate in materia di rendicontazione, da presentarsi non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla cessazione delle attività conclusive previste dal progetto formativo.

**OGGETTO**

La presente Convenzione definisce i rapporti tra la Regione Calabria con sede in Catanzaro e l'Ente/Azienda **Consorzio Gruppo Promidea a.r.l.**, con sede legale in **Catanzaro**, allo scopo di realizzare un corso di formazione, da realizzarsi in conformità al progetto presentato in qualità di impresa, Ente/agenzia di formazione o in qualità di soggetto delegato ovvero soggetto capofila di associazione costituita nelle forme di legge, assegnato in regime di convenzione a seguito di bando pubblico indetto dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 12, approvato con Decreto del Dirigente Generale n° 7628 dell'1.08.2001 e dai successivi Decreti Dirigenziali di approvazione degli esiti del bando n. 3931 dell'11.4.2002 e n° 10212 del 9.8.2002;

**OBIETTIVO**

La presente convenzione regola i rapporti, tra a Regione Calabria e il soggetto aggiudicatario, come sopra individuato, per l'effettuazione di azioni formative e di orientamento, rivolte a n. **15** beneficiari finali, per ciascun corso, rivolte a soggetti disoccupati, da riconvertire o da riqualificare, residenti, domiciliati o dimoranti stabilmente in Calabria, in possesso dei prescritti requisiti.

La durata complessiva è fissata in n. **600** ore, di cui n. ore **440** di attività didattica, n. **0** di esercitazione in laboratorio e n. **160** ore in stage aziendale.

Il costo complessivo è definito in € **55.777,35** (euro Cinquantacinquemilasettecentosettantasette/35), pari ad lire **108.000.000**, posti a carico del Fondo Sociale Europeo, del Fondo di Rotazione e della Regione, (P.O.R. 2000-2006), da erogare al soggetto proponente, in persona del Sig. **Lucia Castiglione**, quale legale rappresentante, su apposito conto acceso presso Istituto Bancario abilitato.

Il corso di formazione si inquadra nel POP 2000-2006, annualità 2000-2001 per obiettivo e misura appresso indicati:

- **ASSE III – RISORSE UMANE**
- FASCICOLO **N. 1999 IT 16/1/PO 006**
- OBIETTIVO: **1**
- MISURA/E: **3.9**
- CODICE CORSO (n. identificativo) **N° 4615**
- MACROTIPOLOGIA INTERVENTO – **Bando Multimisura**
- TIPOLOGIA AZIONI: **Formazione Professionale e Orientamento**
- PROFILO/QUALIFICA PROFESSIONALE: **Operatore sistema qualità agro-alimentare**
- BENEFICIARI FINALI: **N. 15**
- DURATA COMPLESSIVA ORE: **N. 600**
- PROVINCIA LOCALIZZAZIONE: **CS**
- OBBLIGO DI ASSUNZIONE **0 % del numero degli allievi**
- QUOTA COFINANZIAMENTO **10 %**
- COSTO COMPLESSIVO: **€ 55.777,35 di cui:**
- QUOTA A CARICO REGIONE **€ 50.199,61**
- COFINANZIAMENTO PRIVATI **€ 5.577,73**

**TUTTO CIO' PREMESSO**, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - AFFIDAMENTO**

La Regione Calabria – Settore Formazione Professionale e Orientamento – con sede in Catanzaro Lido, d'ora in avanti denominata semplicemente "la Regione", affida all'Ente/Azienda

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

**Consorzio Gruppo Promidea a.r.l.** con sede in Catanzaro, dora in avanti denominato "Ente", il quale si impegna ad organizzare e realizzare e gestire l'azione formativa i cui contenuti sono meglio descritti nel Progetto esecutivo, oggetto della presente convenzione, proposto in base all'avviso pubblico di cui al Decreto del Dirigente Generale del 12° Dipartimento "Formazione Professionale e Politiche del Lavoro" sopra richiamato, ed in conformità alle leggi statali e regionali vigenti in materia ed ai regolamenti Comunitari, del Ministero del Lavoro.

L'Ente dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale - in particolare la legge n. 845/78, la legge regionale n. 18/85, i Regg. CE 2064/97, 1260/99, 1685/99 e 1784/99 nonché la normativa regionale di riferimento - e si impegna a rispettarle integralmente.

L'Ente accetta di essere sottoposto a vigilanza da parte della Regione o da organismo/ente dalla stessa delegato, sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli.

## **ART. 2 – TERMINE INIZIALE E FINALE**

Le attività previste dal progetto che si intendono confermate, devono essere avviate entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di notifica della presente convenzione, pena la revoca dell'assegnazione per inadempienza. L'Ente si obbliga, altresì, ad ultimare le operazioni cursuali, comprese le prove di accertamento finali, così come dichiarato nella proposta dell'attività formativa e nel rispetto del cronogramma di progetto.

Per giustificati motivi, previa autorizzazione del competente ufficio regionale, detti termini possono essere prorogati di ulteriori a 30 giorni.

Le attività cursuali dovranno seguire, di norma, il calendario scolastico in uso presso gli Istituti pubblici di ogni ordine e grado.

Gli adempimenti della fase conclusiva devono essere espletati entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura delle attività didattico-formative.

Sull'attività formativa a garanzia della qualità delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sovrintenderà il Settore formazione professionale, nei riguardi del quale il soggetto attuatore si impegna a fornire ogni supporto necessario per consentire l'esercizio dei compiti allo stesso riservate.

## **ART. 3 ULTERIORI ADEMPIMENTI**

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati l'Ente si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso la sede centrale del soggetto stesso.

## **ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE**

L'Ente si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nella proposta formativa.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima autorizzata.

## **ART. 5 AVVISO PER LE SELEZIONI**

L'Ente si impegna a pubblicare tempestivamente, ed almeno per una volta, l'avviso per le selezioni, redatto secondo le direttive impartite dalla Regione o dall'Ente delegato, su un quotidiano a diffusione regionale.

Lo stesso dovrà essere affisso presso i Servizi per l'Impiego e presso le sedi degli Uffici preposti alla formazione professionale, al lavoro e all'istruzione della Regione e delle



Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

Amministrazioni Provinciali, del territorio in cui vengono svolte le attività formative, per almeno 15 giorni liberi prima dello svolgimento delle eventuali prove di selezione.

#### **ART. 6 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

L'Ente si impegna a rispettare rigorosamente il Regolamento Comunitario vigente relativo al tema dell'informazione e pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali.

#### **ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Ente dichiara di accettare che tutti i dati personali che verranno forniti per la presentazione delle azioni da finanziare con il contributo del F.S.E. saranno trattati dall'Amministrazione regionale nel rispetto della legge n. 675/96.

#### **ART. 8 - FINANZIAMENTO**

L'Ente, per l'attuazione del progetto richiamato all'art.1, utilizzerà un finanziamento di € **55.777,35** (euro Cinquantacinquemilasettecentoseptantasette/35) pari ad lire 108.000.000, comprensiva della quota di cofinanziamento a carico della Regione Calabria e della quota di partecipazione privata di **euro 5.577,73 pari ad lire 10.800.000**, per far fronte alle spese previste secondo quanto contenuto nell'analisi sezione riservata all'analisi economico e finanziaria del progetto e nella scheda finanziaria allegata allo stesso.

La Regione - Dipartimento 12 - Settore Formazione Professionale - provvederà all'erogazione in favore dell'Ente, in via diretta o tramite soggetto delegato, la quota di finanziamento a carico della parte pubblica, con le seguenti modalità:

- 30% entro 30 gg. dalla data di comunicazione dall'inizio delle attività e previa presentazione della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, salvo il diritto di esenzione;
- 25% al raggiungimento del primo terzo delle ore previste dal corso, previa presentazione della certificazione intermedia sullo stato attuativo del corso e sull'avanzamento della spesa;
- 25% a completamento del secondo terzo delle ore previste dal corso, previa presentazione della certificazione intermedia sullo stato attuativo del corso e sull'avanzamento della spesa;
- fino al 20% a titolo di saldo, successivamente al completamento delle attività, previa e presentazione della rendicontazione complessiva della spesa sostenuta e conformità dell'attività svolta.

Nel caso l'Ente sia sottoposto al regime IVA dovrà presentare, all'Ufficio preposto, fattura per l'importo delle singole anticipazioni e per il saldo.

I versamenti delle somme devono essere canalizzati su apposito specifico c/c/b, aperto presso agenzia o filiale di Istituto bancario o ufficio Postale con sede in Calabria, intestato a: **"Consorzio Gruppo Promidea a.r.l."**, con firma depositata del Legale Rappresentante, destinato a ricevere i fondi di volta in volta erogati a fronte delle azioni previste in Convenzione.

I fondi di parte pubblica sono erogati sui seguenti canali di finanziamento:

1. Fondo Sociale Europeo      70% (a carico Regione Calabria FSE POP 2000-2006);
2. Stato                              21% (Fondo di Rotazione)
3. Regione Calabria              09% (del costo complessivo).

La somma spettante, alle rispettive scadenze, sarà erogata con Decreto del Dirigente del Settore Formazione professionale - Dipartimento 12, nei modi di legge, ai sensi della Legge Regionale 13/5/96 n° 7 e D.P.G.R. n° 354 del 24/6/99 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 9 - RITARDI E INADEMPIENZE**

La Regione, in caso di ritardo nell'erogazione dei finanziamenti alle scadenze programmate, ad avvenuto adempimento da parte dell'Ente, decorsi 120 giorni utili ed a richiesta motivata

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

dell'Ente, riconoscere gli interessi moratori nella misura degli interessi legali, al tasso vigente al momento, per ogni giorno di ritardo;

L'Ente, in caso di ritardo nei pagamenti, per le prestazioni e le forniture rese da soggetti terzi, per le spese pertinenti all'esecuzione del progetto, si obbliga a riconoscere gli stessi interessi moratori nei riguardi dei creditori, sollevando sin d'ora la Regione Calabria da qualsivoglia responsabilità per inadempienza.

La Regione, in caso di perdurante stato inadempienza dell'Ente, per inerzia dello stesso, decorsi 120 giorni dalla data di richiesta da parte del soggetto interessato, previo accertamento dei fatti e circostanze, si riserva la facoltà di sospendere il finanziamento ancora dovuto, fino ad avvenuto adempimento, salvo il caso di esistenza di contenzioso giudiziario.

L'Ente si obbliga a restituire le somme eventualmente non utilizzate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività e/o dalla presentazione del rendiconto finale, mediante versamento diretto su c/c bancario intestato alla tesoreria della Regione Calabria, con l'indicazione della seguente causale di versamento "Restituzione quota finanziamento corso formazione professionale", riportando gli estremi di identificazione del corso.

#### **ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO**

L'Ente accetta la vigilanza e il controllo tecnico-didattico-amministrativo-contabile, sullo svolgimento delle attività corsuali, che sarà esercitato dalle strutture della Regione o da soggetto delegato, in conformità all'art.27 della L.R. 19/4/1985 n.18, e delle disposizioni contenute nella circolare attuativa, adottata dalla Giunta regionale con delibera n.3325 del 4 agosto 1986 e delle disposizioni impartite con le circolari n.11618 del 10/12/90, pubblicata sul B.U.R.C. n° 83 del 22/10/90 e n° 9641 del 6/7/93, recepita dalla G.R. con delibera n° 3124 dell'8/9/93 e pubblicata sul B.U.R.C. n° 87 del 26/10/93.

Al fine di conferire la migliore efficacia all'azione di vigilanza e controllo, il soggetto attuatore assicurerà, in presenza di visite ispettive la disponibilità presso la sede di svolgimento dell'attività, non solo dei libri contabili, registri e documenti contrattuali e fiscali, la cui tenuta è prescritta da norme statali e regionali, ma anche tutta la documentazione concernente l'attività di gestione ed i requisiti, ed in particolare:

- a) il Progetto formativo;
- b) gli allievi;
- c) il personale dipendente impegnato nell'attività formativa
- d) I docenti, tutors ed esperti esterni;
- e) I piani e programmi didattico-formativi;
- f) il calendario con l'articolazione delle lezioni programmate per l'intero arco di svolgimento del corso;
- g) le convenzioni o contratti con le aziende di settore dove è previsto lo svolgimento dello stage, delle visite guidate e delle esercitazioni di laboratorio;
- h) le dispense ed il materiale didattico in uso nel corso;
- i) gli elenchi del materiale didattico e di cancelleria consegnato agli allievi debitamente quietanzati dagli stessi;
- j) elaborati e documenti tecnico/amministrativi riferiti ai locali utilizzati a sede dell'Ente e quelli per lo svolgimento delle attività, comprovante il possesso dei requisiti di legge e sulla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche;
- k) il piano della sicurezza ed il nominativo del responsabile di ciascuna struttura utilizzata.

#### **ART. 11 - FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

La fase di articolazione e di realizzazione degli interventi programmati deve rispondere ai seguenti requisiti:

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

a) tecnica strumentale e logistica:

1. disponibilità di struttura formativa;
2. disponibilità di attrezzature didattiche e di laboratorio;  
la cui consistenza non potrà essere modificata in corso d'opera;

b) capacità organizzativa amministrativa e fiscale;

c) coordinamento didattico:

1. disponibilità di docenti, tutor e Esperti con esperienza documentata e pertinente ai moduli formativi specifici ed alle attività di stage aziendali;
2. profili professionali adeguati alle tematiche didattiche previste dal progetto finanziato.

L'Ente si obbliga a realizzare il progetto, provvedendo a suo carico, nei tempi e secondo le disposizioni normative Comunitarie, Statali e Regionali, le competenze in materia di assistenza sanitaria, previdenziale, infortunistica, contrattuale e fiscale.

Per tutto ciò che attiene i rapporti contrattuali instaurati con Enti o persone per l'attuazione del presente progetto, la Regione Calabria viene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'inosservanza di tale obbligo.

## **ART. 12 – REQUISITI**

L'Ente dichiara, qualora l'esecuzione e/o la gestione del progetto formativo venga affidato ad altro soggetto, questi deve risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro sulla Formazione Professionale) ed in particolare, dei requisiti stabiliti dall'art. 5, nonché possedere i requisiti di cui all'art. 12 della legge regionale 19/4/1985, n. 18 (Ordinamento della Formazione Professionale in Calabria).

L'Ente si obbliga, altresì, all'attivazione ed al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge regionale n. 18/85, con specifico riferimento a:

- 1)- al punto 4) sull'applicazione del C.C.N.L. per il personale dipendente;
- 2)- al punto 6) sull'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale relativo alle attività formative;
- 3)- al punto 7) sul controllo della regione sullo svolgimento delle attività;
- 4)- al punto 8) sull'obbligo di sottostare al controllo sociale delle attività;
- 5) al punto 9) sull'obbligo di applicare le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

## **ART. 13 – OBBLIGO ALL'ASSUNZIONE**

L'Ente, nel caso, in sede di presentazione del Progetto formativo, si sia avvalso delle priorità di aggiudicazione, in quanto abbia espressamente previsto lo sbocco occupazionale, totale o parziale, per i soggetti in formazione, si obbliga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa, se successiva, a procedere all'assunzione dei soggetti formati; nel caso di assegnazione di benefici di legge, riguardanti la creazione di nuova impresa, la ristrutturazione, l'ammodernamento o l'ampliamento, si obbliga a procedere all'assunzione dei soggetti formati, nel numero previsto, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività produttiva.

A tal fine, prima dell'erogazione della prima anticipazione, dovrà sottoscrivere espresso atto di sottomissione, nei riguardi della Regione, con il quale si obbliga al rispetto degli impegni assunti, salvo restituzione dell'intero finanziamento ricevuto. Si obbliga, altresì, in sede di ammissione al corso dei soggetti in formazione e dopo aver debitamente informato gli stessi sul contenuto e sulle finalità del progetto, a far sottoscrivere atto di impegno ad accettare l'occupazione al termine del percorso formativo, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

Il rapporto di lavoro, con i soggetti beneficiari, non può avere durata inferiore ad anni tre, ed a tal fine l'Ente si obbliga a rilasciare polizza fidejussoria a garanzia per l'intera durata del rapporto, in sostituzione di quella rilasciata a garanzia dell'esecuzione del progetto e delle erogazioni finanziarie.

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

#### **ART. 14 - RENDICONTI**

A conclusione delle attività previste dal progetto, L'Ente deve presentare istanza di revisione contabile corredata di tutta la documentazione di spesa, tendente ad ottenere il discarico delle somme ricevute.

I criteri e le modalità di rendicontazione sono richiamati nelle disposizioni emanati dai regolamenti Comunitari sui costi ammissibili, dalla Giunta regionale con provvedimento n.3439 del 27.06.1994 e dalle circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

#### **ART. 15 - MONITORAGGIO**

L'Ente è tenuto a collaborare, nella fase in itinere ed ex-post con la competente struttura della Regione, e nelle forme dalla stessa Regione richieste, per consentire di monitorare i processi formativi messi in atto, verificarne gli aspetti di ricaduta occupazionale previsti dall'obiettivo comunitario e l'avanzamento della spesa, nonché alla trasmissione periodica delle schede di rilevazione statistica che verranno notificate di volta in volta.

#### **ART. 16 - ADEMPIMENTI FISCALI**

La presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art.5 Legge 21.12.1978, n.845 non è soggetta ad imposta o tasse connesse o conseguenti alla sua stipula.

#### **ART. 17 - POLIZZA FIDEIUSSORIA**

L'Ente o azienda/impresa pubblica, non è soggetto alla presentazione della polizza fidejussoria e dei certificati con la stessa evidenziati (D.G.R. n.1857 del 28.03.1996 e DGR. n.2287 del 15/04/1997) a favore della Regione Calabria a copertura degli anticipi finanziari, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

L'Ente o soggetto privato è tenuto all'obbligo di presentazione di polizza fideiussoria (D.G.R. n.1857 del 28.03.1996 e DGR. n.2287 del 15/04/1997), a favore della Regione Calabria, a garanzia della realizzazione dell'azione formativa e della conformità dei risultati previsti dal progetto, a copertura degli anticipi finanziari corrisposti e dell'eventuale assunzione delle unità previste dal progetto di formazione.

#### **ART. 18 - DEROGHE**

Qualora durante il periodo di attività si dovessero ravvisare nuove esigenze, è facoltà della Regione proporre all'Ente, che li accetta, di apportare le necessarie variazioni e/o azioni e/o effettuare le eventuali integrazioni alla presente Convenzione purché compatibili con il progetto esecutivo e con la legislazione e la regolamentazione Comunitaria, Statale e regionale vigente in materia.

#### **ART. 19 - DIVIETI**

E' vietato qualsiasi forma di subappalto delle azioni formative. Si richiama in merito a quanto disposto nella circolare del Ministero del Lavoro n° 98/95 e successiva modificazione n. 130/95 in materia di deleghe. I soggetti partecipanti alla realizzazione del programma formativo sono quelli indicati in sede di presentazione della proposta di progetto e di cui alla presente atto. Eventuali integrazioni dovranno essere tassativamente e preventivamente autorizzati dal Settore Formazione Professione della Regione.

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

**ART. 20 - RINVIO NORMATIVA**

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, se ed in quanto applicabile.

**ART. 21 - SCHEDE FINANZIARIE**

L'Ente dovrà presentare prima della sottoscrizione della presente, ove non abbia già provveduto in sede di presentazione del progetto, la scheda finanziaria in dettaglio conforme al contenuto dello specifico formulario del Progetto, definita secondo gli standard per macro-voce, che deve risultare redatta in conformità alle direttive ed alla regolamentazione comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

**ART. 22 - FORO COMPETENTE**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla legislazione vigente e stabiliscono che qualsiasi controversia sia devoluta alla cognizione dell'AGO e che il foro competente quello di Catanzaro.


**ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde esattamente alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Ente  
**GRUPPO PROMIDEA**  
Consorzio per la promozione delle professioni locali  
di L. 10/01/02 - Via E. Moro 86 Catanzaro - Sede operativa:  
Viale Le Filippis 201 Catanzaro Tel. 0961/490748  
Via Nicola Serra 74-Cosentino Tel. 0964/431997  
e/mail: promidea@promidea.com  
P. Iva: 01753060795

Per la Regione Calabria

IL DIRIGENTE  


Allegato "C"

## PREVENTIVO DI SPESA

Obiettivo I	Asse: III	Misura: 3.9	Tipologia: Formazione
-------------	-----------	-------------	-----------------------

Intervento:

Numero Allievi: 15 Ore: 600 Parametro massimo: 18.000 h/allievo

Ente Gestore: ( Consorzio Gruppo Promidea)

Sede Formativa: Corigliano (CS)

VOCI	Categoria A: Spese Formatori	IMPORTO	TOTALI
A1	Dipendenti pubblici		
A2	Dipendenti organismi di formazione/aziende.		
A3	A "Contratto d'opera"	31.500.000	
A4	Rapporti con università pubbliche o private, imprese istituti di studi e ricerche.		
A1	Codoc., Tut., Tut. form. dist., Doc. sost., Dir. corso-progetto, rapporti con università pubbliche o private, imprese istituti di studi e ricerche.	12.500.000	
A2	Codoc., Tutor, Tutor form. a dist., Docen. scst., Dirett. corso-progetto, dipend. enti pubb.		
A3	Codoc., Tutor, Tutor form. a dist., Docen. scst., Dirett. corso-progetto a "contratto d'opera"		
A4	Codoc., Tutor, Tutor di form. a distanza, Docente di sostegno, direttore di corso a di progetto, rapporti con università pubbliche o private, imprese istituti di studi e ricerche.		
A5	Spese di viaggio, vitto e alloggio.	1.000.000	
			45.000.000
	<b>Categoria B. Spese Allievi.</b>		
B1.1	Indennità oraria allievi disoccupati.		
B1.2	Retribuzione ed oneri personale dipendente	16.800.000	
B1.3	Retribuzione formatori della F.P.		
B1.4	Allievi in CIG, CIGS, iscritti lista mobilità.		
B1.5	Allievi autonomi e imprenditori.		
B1.1	Assicurazione: INAIL, privata aggiuntiva.	670.000	
B2.1- B2.2	Spese viaggio vitto e alloggio.	12.000.000	
b 3	Spese mediche obbligatorie	1.050.000	
			29.470.000
	<b>Categoria C: Spese Funzionamento e Gestione.</b>		
C1.1	Attrezzature affitto - Leasing	2.400.000	
C1.1	Attrezzature ammortamento.	1.000.000	
C1.1	Attrezzature manutenzione ordinaria	400.000	
C1.2	Materiale didattico.	2.250.000	
C1.3	Indumenti protettivi.		
C1.4	Formazione a distanza.		
C2.1	Personale amministrativo ed ausiliario dipendente.	10.000.000	
C2.2	Personale amministrativo ed ausiliario a "Contratto d'opera"		
C2.3	Personale amministrativo ed ausiliario - Servizi imprese.	800.000	
C3.1	Immobili: affitto	3.600.000	
C3.1	Immobili: ammortamento.		
C3.1	Immobili: condominio	400.000	
C3.1	Immobili: manutenzione locali e pulizia.	1.200.000	
C3.2	Cancelleria e stampati.	1.000.000	
C3.2	Ammortamento attrezzature per attività non didattiche.	500.000	
C3.2	Assicurazione.		
C3.2	Energia	400.000	
C3.2	Spese postali e telefoniche	1.800.000	
C3.2	Riscaldamento e condizionamento.	300.000	
C3.2	Gas.		
C3.2	Acqua.	300.000	
C3.3	Spese varie e di gestione.	140.000	
C3.4	Collegamenti telematici e spese telefoniche formazione a distanza.		
C4	Spese cariche sociali		
			25.790.000
	<b>Categoria D: Altre Spese.</b>		
D1.1	Preparazione intervento formativo personale interno.		
D1.1	Preparazione intervento formativo personale esterno.	3.210.000	
D1.2	Elaborazione dispense didattiche personale interno.		
D1.2	Elaborazione dispense didattiche personale esterno.	1.500.000	
D1.2	Spese copie dispense.	500.000	
D1.3	Selezione partecipanti predisposizione prove personale interno.	500.000	
D1.3	Selezione partecipanti predisposizione prove personale esterno.		
D1.4	Pubblicità del corso.	1.000.000	
D2.1	Orientamento partecipanti: personale interno.		
D2.2	Orientamento partecipanti: personale esterno.		
D3	Preparazione materiali per la formazione a distanza personale interno.		
D3	Preparazione materiali per la formazione a distanza personale esterno.		
D4	Esami finali.		
D4	Selezione allievi.		
			5.740.000
Sovvenzione L.	108.000.000	Quota a carico Ente L.	55.777,33 *
	55.777		
		<b>TOTALE</b>	108.000.000
			55.777

DECRETO n. 7578 del 5 giugno 2003

**Decreto di correzione della convenzione Rep. n. 619 del 25/11/2002 Ente attuatore «A.P.O.C.C.» – Misura 3.9.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il P.O.R. Calabria approvato con decisione n. 2345 della Commissione Europea in data 8/8/2000.

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Calabria, approvato con delibera di G.R. n. 735 del 2/8/2001.

ACCERTATO che con D.D. n. 10212 del 9/8/2002 pubblicato sul B.U.R. – Supplemento straordinario n. 3 al n. 19 del 16/10/2002 del 19/10/2002, sono stati approvati gli elenchi e le graduatorie definitive di assegnazione articolate per Misura e per ambiti provinciali.

VERIFICATO:

— che nella convenzione Rep. n. 619 del 25/11/2002 stipulata tra la Regione Calabria, Dipartimento Formazione Professionale e l'Ente di formazione «A.P.O.C.C.», relativamente al Corso per «Esperto allevamenti», codice 6071, alla pagina 2, «OBIETTIVO», comma 2, è stato riportato: «La durata complessiva è fissata in n. 600 ore, di cui n. ore 540 di attività didattica, n. 0 di esercitazione in laboratorio e n. 60 ore di stage aziendale» mentre, andava riportato: «La durata complessiva è fissata in n. 300 ore, di cui n. ore 240 di attività didattica, n. 0 di esercitazione in laboratorio e n. 60 ore di stage aziendale»;

— che, alla pagina 2, «OBIETTIVO», comma 4, al rigo 12° DURATA COMPLESSIVA ORE, è stato riportato, per errore materiale, l'indicazione di n. 600 ore, mentre andava riportato n. 300 ore;

— che nel preventivo di spesa allegato alla suddetta convenzione, alla quarta riga, per errore materiale, è stato indicato ore: 600 mentre, andava riportato ore: 300.

Dati riscontrabili dal progetto approvato con D.D. n. 10212 del 9/8/2002;

— che la presente correzione riguarda la convenzione concernente il progetto relativo, al P.O.R. 2000-2006, Annualità 2000-2001, approvato con D.D.G. del Dipartimento Formazione Professionale, n. 10212 del 9/8/2002, Fascicolo 1078/6/10 – Obiettivo 1 – Misura 3.9 – n. di codice corso 6071 – Macrotipologia intervento «Bando Multimisura» – Tipologia di azioni «Formazione Professionale e Orientamento» – Profilo/Qualifica Professionale «ESPERTO ALLEVAMENTI OVICAPRINI» – per n. 15 beneficiari finali – per la durata complessiva di ore 300 – nella provincia di Crotone.

CONSTATATO che nel progetto presentato dall'Ente di formazione «A.P.O.C.C.», relativamente al Corso per «Esperto al-

levamenti», codice 6071, la durata complessiva del corso, fissata in 300 ore, è suddivisa in 240 ore di attività didattica e n. 60 ore in stage aziendale.

RITENUTO necessario, pertanto, procedere a rettificare nelle parti di cui trattasi la convenzione repertoriata al n. 619 del 25/11/2002.

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996.

VISTO il decreto del Presidente regionale n. 354 del 24/6/1999.

SU conforme parere tecnico di legittimità e di regolarità dell'atto, resa sulla scorta degli atti e dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente.

DECRETA

**Art. 1**

Le motivazioni in narrativa si intendono integralmente riportate ed approvate.

**Art. 2**

Nella convenzione, repertoriata al n. 619 del 25/11/2002 vengono riportate le seguenti correzioni:

— alla pagina 2, «OBIETTIVO», comma 2, «La durata complessiva è fissata in n. 300 ore, di cui n. ore 240 di attività didattica, n. 0 di esercitazione in laboratorio e n. 60 ore di stage aziendale»;

— alla pagina 2, «OBIETTIVO», comma 4, al rigo 12° DURATA COMPLESSIVA ORE, è di n. 300 ore;

— nel preventivo di spesa allegato alla suddetta convenzione, alla quarta riga, viene riportato ore: 300.

**Art. 3**

Di ritenere il suddetto art. 2 parte integrante della convenzione, repertoriata al n. 619 del 25/11/2002.

**Art. 4**

Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in conformità al D.P.G.R. 354/99.

Catanzaro, lì 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001



**REGIONE CALABRIA**  
**DIPARTIMENTO n. 12**  
**SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**E POLITICHE DEL LAVORO**

---\$\$\$---

Rep. n. 619 del 25-11-07  
 (Ufficio contratti della Regione)

L'anno duemiladue il giorno ..... del mese di novembre, al fine di giungere alla sottoscrizione della presente convenzione, concernente l'affidamento dei progetti di formazione e orientamento ai soggetti aggiudicatari del Bando, per l'annualità 2000-2001, per gli interventi previsti dal Complemento di Programmazione del P.O.R. Calabria 2000-2006, e di cui agli indirizzi della Giunta regionale approvati con deliberazione n. 612 del 9 luglio 2001, sono convenuti:

**DA UNA PARTE**

La Regione Calabria (C.F.80002770796), in persona del Dirigente del Settore Formazione Professionale e Orientamento, Sig. **MANDUCA Giovanni Battista**, nato a **Monterosso Calabro** il **06/10/1949**, domiciliato per la carica in Catanzaro, presso la sede del Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro, sita in via Lucrezia della valle, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art. 30 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, del D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354 e dei Decreti del Dirigente Generale del 12° dipartimento n. 7628 dell'1.08.2001, n. 3931 dell'11.04.2002 e n. 10212 del 9.8.2002.

**DALL'ALTRA**

L'Ente/Azienda **A.P.O.C.C. Associazione Produttori Ovini Caprini della Calabria** (P.I. 00769850793), in persona del suo legale rappresentante Sig. **Pietro Antonio Scarpino** nato il **12/04/1946** a **Cutro** (Cod. Fisc. **SCRPRN46D12D236I**), domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la sede legale del rappresentato, sita nel Comune di **Crotone** alla via **XXV Aprile, 62**, (cap.88900).

Con la presente scrittura privata, redatta in quattro originali, di cui una per ciascuna delle parti contraenti, da valere quale pubblico atto a tutti gli effetti di legge tra le parti sopra costituite e gli altri due ai fini amministrativi, si è convenuto quanto appresso:

**VALIDITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità dalla data di avvio dell'azione formativa e di orientamento, concernente la realizzazione di un corso di formazione, da realizzarsi nel periodo 2001-2002 nell'ambito del P.O.R. Calabria 2000-2006, approvato con decisione della Commissione Europea n. (CE) n. C.(2000) 2345 dell'8 agosto 2000, ed a valere sul F.S.E. - Obiettivo 1 Asse III "Risorse Umane"- misura/e: **3.9**.

Essa deve intendersi scaduta con l'approvazione del rendiconto finale nei termini richiesti dalle direttive regionali e da quelle comunitarie e ministeriali richiamate in materia di



Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

rendicontazione, da presentarsi non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla cessazione delle attività conclusive previste dal progetto formativo.

## OGGETTO

La presente Convenzione definisce i rapporti tra la Regione Calabria con sede in Catanzaro e l'Ente/Azienda **A.P.O.C.C. Associazione Produttori Ovini Caprini della Calabria**, con sede legale in **Crotone**, allo scopo di realizzare un corso di formazione, da realizzarsi in conformità al progetto presentato in qualità di impresa, Ente/agenzia di formazione o in qualità di soggetto delegato ovvero soggetto capofila di associazione costituita nelle forme di legge, assegnato in regime di convenzione a seguito di bando pubblico indetto dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 12, approvato con Decreto del Dirigente Generale n° 7628 dell'1.08.2001 e dai successivi Decreti Dirigenziali di approvazione degli esiti del bando n. 3931 dell'11.4.2002 e n° 10212 del 9.8.2002;

## OBIETTIVO

La presente convenzione regola i rapporti, tra a Regione Calabria e il soggetto aggiudicatario, come sopra individuato, per l'effettuazione di azioni formative e di orientamento, rivolte a n. **15** beneficiari finali, per ciascun corso, rivolte a soggetti disoccupati, da riconvertire o da riqualificare, residenti, domiciliati o dimoranti stabilmente in Calabria, in possesso dei prescritti requisiti.

La durata complessiva è fissata in n. **600** ore, di cui n. ore **540** di attività didattica, n. **0** di esercitazione in laboratorio e n. **60** ore in stage aziendale.

Il costo complessivo è definito in € **41.833,01** (euro **Quarantunomilaottocentotrentatre/01**), pari ad lire **81.000.000**, posti a carico del Fondo Sociale Europeo, del Fondo di Rotazione e della Regione, (P.O.R. 2000-2006), da erogare al soggetto proponente, in personadel Sig. **Pietro Antonio Scarpino**, quale legale rappresentante, su apposito conto acceso presso Istituto Bancario abilitato.

Il corso di formazione si inquadra nel POP 2000-2006, annualità 2000-2001 per obiettivo e misura appresso indicati:

- **ASSE III – RISORSE UMANE**
- FASCICOLO **N. 1999 IT 16/1/PO 006**
- OBIETTIVO: **1**
- MISURA/E: **3,9**
- CODICE CORSO (n. identificativo) **N° 6071**
- MACROTIPOLOGIA INTERVENTO – **Bando Multimisura**
- TIPOLOGIA AZIONI: **Formazione Professionale e Orientamento**
- PROFILO/QUALIFICA PROFESSIONALE: **Esperto allevamenti ovicaprini**
- BENEFICIFARI FINALI: **N. 15**
- DURATA COMPLESSIVA ORE: **N. 600**
- PROVINCIA LOCALIZZAZIONE: **KR**
- OBBLIGO DI ASSUNZIONE **0 % del numero degli allievi**
- QUOTA COFINANZAMENTO **20 %**
- COSTO COMPLESSIVO: **€ 41.833,01 di cui:**
- QUOTA A CARICO REGIONE **€ 33.466,41**
- COFINANZIAMENTO PRIVATI **€ 8.366,60**

**TUTTO CIO' PREMESSO**, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

## **ART. 1 - AFFIDAMENTO**

La Regione Calabria – Settore Formazione Professionale e Orientamento – con sede in Catanzaro Lido, d'ora in avanti denominata semplicemente "la Regione", affida all'Ente/Azienda **A.P.O.C.C. Associazione Produttori Ovini Caprini della Calabria** con sede in Crotone, dora in avanti denominato "Ente", il quale si impegna ad organizzare e realizzare e gestire l'azione formativa i cui contenuti sono meglio descritti nel Progetto esecutivo, oggetto della presente convenzione, proposto in base all'avviso pubblico di cui al Decreto del Dirigente Generale del 12° Dipartimento "Formazione Professionale e Politiche del Lavoro" sopra richiamato, ed in conformità alle leggi statali e regionali vigenti in materia ed ai regolamenti Comunitari, del Ministero del Lavoro.

L'Ente dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale - in particolare la legge n. 845/78, la legge regionale n. 18/85, i Regg. CE 2064/97, 1260/99, 1685/99 e 1784/99 nonché la normativa regionale di riferimento - e si impegna a rispettarle integralmente.

L'Ente accetta di essere sottoposto a vigilanza da parte della Regione o da organismo/ente dalla stessa delegato, sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli.

## **ART. 2 – TERMINE INIZIALE E FINALE**

Le attività previste dal progetto che si intendono confermate, devono essere avviate **entro e non oltre** giorni 15 (quindici) dalla data di notifica della presente convenzione, pena la revoca dell'assegnazione per inadempienza. L'Ente si obbliga, altresì, ad ultimare le operazioni corsuali, comprese le prove di accertamento finali, così come dichiarato nella proposta dell'attività formativa e nel rispetto del cronogramma di progetto.

Per giustificati motivi, previa autorizzazione del competente ufficio regionale, detti termini possono essere prorogati di ulteriori a 30 giorni.

Le attività corsuali dovranno seguire, di norma, il calendario scolastico in uso presso gli Istituti pubblici di ogni ordine e grado.

Gli adempimenti della fase conclusiva devono essere espletati entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura delle attività didattico-formative.

Sull'attività formativa a garanzia della qualità delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sovrintenderà il Settore formazione professionale, nei riguardi del quale il soggetto attuatore si impegna a fornire ogni supporto necessario per consentire l'esercizio dei compiti allo stesso riservate.

## **ART. 3 ULTERIORI ADEMPIMENTI**

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati l'Ente si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso la sede centrale del soggetto stesso.

## **ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE**

L'Ente si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nella proposta formativa.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima autorizzata.

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

## **ART. 5 AVVISO PER LE SELEZIONI**

L'Ente si impegna a pubblicare tempestivamente, ed almeno per una volta, l'avviso per le selezioni, redatto secondo le direttive impartite dalla Regione o dall'Ente delegato, su un quotidiano a diffusione regionale.

Lo stesso dovrà essere affisso presso i Servizi per l'Impiego e presso le sedi degli Uffici preposti alla formazione professionale, al lavoro e all'istruzione della Regione e delle Amministrazioni Provinciali, del territorio in cui vengono svolte le attività formative, per almeno 15 giorni liberi prima dello svolgimento delle eventuali prove di selezione.

## **ART. 6 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

L'Ente si impegna a rispettare rigorosamente il Regolamento Comunitario vigente relativo al tema dell'informazione e pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali.

## **ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Ente dichiara di accettare che tutti i dati personali che verranno forniti per la presentazione delle azioni da finanziare con il contributo del F.S.E. saranno trattati dall'Amministrazione regionale nel rispetto della legge n. 675/96.

## **ART. 8 - FINANZIAMENTO**

L'Ente, per l'attuazione del progetto richiamato all'art.1, utilizzerà un finanziamento di € **41.833,01 (euro Quarantunomilaottocentotrentatre/01)**, pari ad lire **81.000.000**, comprensiva della quota di cofinanziamento a carico della Regione Calabria e della quota di partecipazione privata di **euro 8.366,60 pari ad lire 16.200.000**, per far fronte alle spese previste secondo quanto contenuto nell'analisi sezione riservata all'analisi economico e finanziaria del progetto e nella scheda finanziaria allegata allo stesso.

La Regione - Dipartimento 12 - Settore Formazione Professionale - provvederà all'erogazione in favore dell'Ente, in via diretta o tramite soggetto delegato, la quota di finanziamento a carico della parte pubblica, con le seguenti modalità:

- 30% entro 30 gg. dalla data di comunicazione dall'inizio delle attività e previa presentazione della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, salvo il diritto di esenzione;
- 25% al raggiungimento del primo terzo delle ore previste dal corso, previa presentazione della certificazione intermedia sullo stato attuativo del corso e sull'avanzamento della spesa;
- 25% a completamento del secondo terzo delle ore previste dal corso, previa presentazione della certificazione intermedia sullo stato attuativo del corso e sull'avanzamento della spesa;
- fino al 20% a titolo di saldo, successivamente al completamento delle attività, previa e presentazione della rendicontazione complessiva della spesa sostenuta e conformità dell'attività svolta.

Nel caso l'Ente sia sottoposto al regime IVA dovrà presentare, all'Ufficio preposto, fattura per l'importo delle singole anticipazioni e per il saldo.

I versamenti delle somme devono essere canalizzati su apposito specifico c/c/b, aperto presso agenzia o filiale di Istituto bancario o ufficio Postale con sede in Calabria, intestato a: **"A.P.O.C.C. Associazione Produttori Ovini Caprini della Calabria"**, con firma depositata del Legale Rappresentante, destinato a ricevere i fondi di volta in volta erogati a fronte delle azione prevista in Convenzione.

I fondi di parte pubblica sono erogati sui seguenti canali di finanziamento:

1. Fondo Sociale Europeo      70% (a carico Regione Calabria FSE POP 2000-2006);
2. Stato                              21% (Fondo di Rotazione)
3. Regione Calabria              09% (del costo complessivo).

La somma spettante, alle rispettive scadenze, sarà erogata con Decreto del Dirigente del Settore Formazione professionale - Dipartimento 12, nei modi di legge, ai sensi della Legge

• **Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001**

Regionale 13/5/96 n° 7 e D.P.G.R. n° 354 del 24/6/99 e successive modifiche e integrazioni.

## **ART. 9 – RITARDI E INADEMPIENZE**

La Regione, in caso di ritardo nell'erogazione dei finanziamenti alle scadenze programmate, ad avvenuto adempimento da parte dell'Ente, decorsi 120 giorni utili ed a richiesta motivata dell'Ente, riconoscere gli interessi moratori nella misura degli interessi legali, al tasso vigente al momento, per ogni giorno di ritardo;

L'Ente, in caso di ritardo nei pagamenti, per le prestazioni e le forniture rese da soggetti terzi, per le spese pertinenti all'esecuzione del progetto, si obbliga a riconoscere gli stessi interessi moratori nei riguardi dei creditori, sollevando sin d'ora la Regione Calabria da qualsivoglia responsabilità per inadempienza.

La Regione, in caso di perdurante stato inadempienza dell'Ente, per inerzia dello stesso, decorsi 120 giorni dalla data di richiesta da parte del soggetto interessato, previo accertamento dei fatti e circostanze, si riserva la facoltà di sospendere il finanziamento ancora dovuto, fino ad avvenuto adempimento, salvo il caso di esistenza di contenzioso giudiziario.

L'Ente si obbliga a restituire le somme eventualmente non utilizzate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività e/o dalla presentazione del rendiconto finale, mediante versamento diretto su c/c bancario intestato alla tesoreria della Regione Calabria, con l'indicazione della seguente causale di versamento "Restituzione quota finanziamento corso formazione professionale", riportando gli estremi di identificazione del corso.

## **ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO**

L'Ente accetta la vigilanza e il controllo tecnico-didattico-amministrativo-contabile, sullo svolgimento delle attività corsuali, che sarà esercitato dalle strutture della Regione o da soggetto delegato, in conformità all'art.27 della L.R. 19/4/1985 n.18, e delle disposizioni contenute nella circolare attuativa, adottata dalla Giunta regionale con delibera n.3325 del 4 agosto 1986 e delle disposizioni impartite con le circolari n.11618 del 10/12/90, pubblicata sul B.U.R.C. n° 83 del 22/10/90 e n° 9641 del 6/7/93, recepita dalla G.R. con delibera n° 3124 dell'8/9/93 e pubblicata sul B.U.R.C. n° 87 del 26/10/93.

Al fine di conferire la migliore efficacia all'azione di vigilanza e controllo, il soggetto attuatore assicurerà, in presenza di visite ispettive la disponibilità presso la sede di svolgimento dell'attività, non solo dei libri contabili, registri e documenti contrattuali e fiscali, la cui tenuta è prescritta da norme statali e regionali, ma anche tutta la documentazione concernente l'attività di gestione ed i requisiti, ed in particolare:

- a) il Progetto formativo;
- b) gli allievi;
- c) il personale dipendente impegnato nell'attività formativa
- d) I docenti, tutors ed esperti esterni;
- e) I piani e programmi didattico-formativi;
- f) il calendario con l'articolazione delle lezioni programmate per l'intero arco di svolgimento del corso;
- g) le convenzioni o contratti con le aziende di settore dove è previsto lo svolgimento dello stage, delle visite guidate e delle esercitazioni di laboratorio;
- h) le dispense ed il materiale didattico in uso nel corso;
- i) gli elenchi del materiale didattico e di cancelleria consegnato agli allievi debitamente quietanzati dagli stessi;
- j) elaborati e documenti tecnico/amministrativi riferiti ai locali utilizzati a sede dell'Ente e quelli per lo svolgimento delle attività, comprovante il possesso dei requisiti di legge e sulla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche;

k) il piano della sicurezza ed il nominativo del responsabile di ciascuna struttura utilizzata.

## **ART. 11 - FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

La fase di articolazione e di realizzazione degli interventi programmati deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) **tecnica strumentale e logistica:**

1. disponibilità di struttura formativa;
2. disponibilità di attrezzature didattiche e di laboratorio;  
la cui consistenza non potrà essere modificata in corso d'opera;

b) **capacità organizzativa amministrativa e fiscale;**

c) **coordinamento didattico:**

1. disponibilità di docenti, tutor e Esperti con esperienza documentata e pertinente ai moduli formativi specifici ed alle attività di stage aziendali;
2. profili professionali adeguati alle tematiche didattiche previste dal progetto finanziato.

L'Ente si obbliga a realizzare il progetto, provvedendo a suo carico, nei tempi e secondo le disposizioni normative Comunitarie, Statali e Regionali, le competenze in materia di assistenza sanitaria, previdenziale, infortunistica, contrattuale e fiscale.

Per tutto ciò che attiene i rapporti contrattuali instaurati con Enti o persone per l'attuazione del presente progetto, la Regione Calabria viene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'inosservanza di tale obbligo.

## **ART. 12 – REQUISITI**

L'Ente dichiara, qualora l'esecuzione e/o la gestione del progetto formativo venga affidato ad altro soggetto, questi deve risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro sulla Formazione Professionale) ed in particolare, dei requisiti stabiliti dall'art. 5, nonché possedere i requisiti di cui all'art. 12 della legge regionale 19/4/1985, n. 18 (Ordinamento della Formazione Professionale in Calabria).

L'Ente si obbliga, altresì, all'attivazione ed al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge regionale n. 18/85, con specifico riferimento a:

- 1)- al punto 4) sull'applicazione del C.C.N.L. per il personale dipendente;
- 2)- al punto 6) sull'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale relativo alle attività formative;
- 3)- al punto 7) sul controllo della regione sullo svolgimento delle attività;
- 4)- al punto 8) sull'obbligo di sottostare al controllo sociale delle attività;
- 5) al punto 9) sull'obbligo di applicare le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

## **ART. 13 – OBBLIGO ALL'ASSUNZIONE**

L'Ente, nel caso, in sede di presentazione del Progetto formativo, si sia avvalso delle priorità di aggiudicazione, in quanto abbia espressamente previsto lo sbocco occupazionale, totale o parziale, per i soggetti in formazione, si obbliga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa, se successiva, a procedere all'assunzione dei soggetti formati; nel caso di assegnazione di benefici di legge, riguardanti la creazione di nuova impresa, la ristrutturazione, l'ammodernamento o l'ampliamento, si obbliga a procedere all'assunzione dei soggetti formati, nel numero previsto, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività produttiva.

A tal fine, prima dell'erogazione della prima anticipazione, dovrà sottoscrivere espresso atto di sottomissione, nei riguardi della Regione, con il quale si obbliga al rispetto degli impegni assunti, salvo restituzione dell'intero finanziamento ricevuto. Si obbliga, altresì, in sede di ammissione al corso dei soggetti in formazione e dopo aver debitamente informato gli stessi sul contenuto e sulle finalità del progetto, a far sottoscrivere atto di impegno ad accettare l'occupazione al termine del percorso formativo, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

Il rapporto di lavoro, con i soggetti beneficiari, non può avere durata inferiore ad anni tre, ed a tal fine l'Ente si obbliga a rilasciare polizza fidejussoria a garanzia per l'intera durata del rapporto, in sostituzione di quella rilasciata a garanzia dell'esecuzione del progetto e delle erogazioni finanziarie.

#### **ART. 14 - RENDICONTI**

A conclusione delle attività previste dal progetto, L'Ente deve presentare istanza di revisione contabile corredata di tutta la documentazione di spesa, tendente ad ottenere il discarico delle somme ricevute.

I criteri e le modalità di rendicontazione sono richiamati nelle disposizioni emanati dai regolamenti Comunitari sui costi ammissibili, dalla Giunta regionale con provvedimento n.3439 del 27.06.1994 e dalle circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

#### **ART. 15 - MONITORAGGIO**

L'Ente è tenuto a collaborare, nella fase in itinere ed ex-post con la competente struttura della Regione, e nelle forme dalla stessa Regione richieste, per consentire di monitorare i processi formativi messi in atto, verificarne gli aspetti di ricaduta occupazionale previsti dall'obiettivo comunitario e l'avanzamento della spesa, nonché alla trasmissione periodica delle schede di rilevazione statistica che verranno notificate di volta in volta.

#### **ART. 16 - ADEMPIMENTI FISCALI**

La presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art.5 Legge 21.12.1978, n.845 non è soggetta ad imposta o tasse connesse o conseguenti alla sua stipula.

#### **ART. 17 - POLIZZA FIDEIUSSORIA**

L'Ente o azienda/impresa pubblica, non è soggetto alla presentazione della polizza fidejussoria e dei certificati con la stessa evidenziati (D.G.R. n.1857 del 28.03.1996 e DGR. n.2287 del 15/04/1997) a favore della Regione Calabria a copertura degli anticipi finanziari, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

L'Ente o soggetto privato è tenuto all'obbligo di presentazione di polizza fideiussoria (D.G.R. n.1857 del 28.03.1996 e DGR. n.2287 del 15/04/1997), a favore della Regione Calabria, a garanzia della realizzazione dell'azione formativa e della conformità dei risultati previsti dal progetto, a copertura degli anticipi finanziari corrisposti e dell'eventuale assunzione delle unità previste dal progetto di formazione.

#### **ART. 18 - DEROGHE**

Qualora durante il periodo di attività si dovessero ravvisare nuove esigenze, è facoltà della Regione proporre all'Ente, che li accetta, di apportare le necessarie variazioni e/o azioni e/o effettuare le eventuali integrazioni alla presente Convenzione purché compatibili con il progetto esecutivo e con la legislazione e la regolamentazione Comunitaria, Statale e regionale vigente in materia.

#### **ART. 19 - DIVIETI**

E' vietato qualsiasi forma di subappalto delle azioni formative. Si richiama in merito a quanto disposto nella circolare del Ministero del Lavoro n° 98/95 e successiva modificazione n. 130/95 in materia di deleghe. I soggetti partecipanti alla realizzazione del programma formativo

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

sono quelli indicati in sede di presentazione della proposta di progetto e di cui alla presente atto. Eventuali integrazioni dovranno essere tassativamente e preventivamente autorizzati dal Settore Formazione Professione della Regione.

#### ART. 20 - RINVIO NORMATIVA

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, se ed in quanto applicabile.

#### ART. 21 - SCHEDE FINANZIARIE

L'Ente dovrà presentare prima della sottoscrizione della presente, ove non abbia già provveduto in sede di presentazione del progetto, la scheda finanziaria in dettaglio conforme al contenuto dello specifico formulario del Progetto, definita secondo gli standard per macro-voce, che deve risultare redatta in conformità alle direttive ed alla regolamentazione comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

#### ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla legislazione vigente e stabiliscono che qualsiasi controversia sia devoluta alla cognizione dell'AGO e che il foro competente quello di Catanzaro.

#### ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI


Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde esattamente alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Ente

**A. P. O. C. C.**  
IL PRESIDENTE  
Pietro Antonio Scarpino  


Per la Regione Calabria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  


Allegato "C"**PREVENTIVO DI SPESA**

Obiettivo I	Asse: III	Misura: 3.9	Tipologia: 1° livello occupati aziende
-------------	-----------	-------------	--

Intervento: ESPERTO ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Numero Allievi : 15 Ore: 600 Parametro massimo: 17.000 h/allievo

Ente Gestore: (A.P.O.C.C.)

Sede Formativa: CROTONE

VOCI	Categoria A: Spese Formatori	IMPORTO	TOTALI
A1	Dipendenti pubblici.		
A2	Dipendenti organismi di formazione/aziende.		
A3	A "Contratto d'opera"	L. 18.000.000	
A4	Rapporti con università pubbliche o private, imprese istituti di studi e ricerche.		
A1	Codoc., Tut., Tut. form. dist., Doc. sost., Dir. corso- progetto, rapporti con università pubbliche o private, imprese istituti di studi e ricerche.		
A2	Codoc., Tutor, Tutor form. a dist., Docen. sost., Dirett. corso-progetto, dipendenti pubb.	L. 10.000.000	
A3	Codoc., Tutor, Tutor form. a dist., Docen. sost., Dirett. corso-progetto a "contratto d'opera".		
A4	Codoc., Tutor, Tutor di form. a distanza, Docente di sostegno, direttore di corso e di progetto, rapporti con università pubbliche o private, imprese istituti di studi e ricerche.		
A5	Spese di viaggio, vitto e alloggio.		L. 28.000.000
	<b>Categoria B: Spese Allievi.</b>		
B1.1	Indennità oraria allievi disoccupati.	L. 11.250.000	
B1.2	Retribuzione ed oneri personale dipendente.		
B1.3	Retribuzione formatori della F.P.		
B1.4	Allievi in CIG, CIGS, iscritti liste mobilità.		
B1.5	Allievi autonomi e imprenditori.		
B1.1	Assicurazione: INAIL, privata aggiuntiva.	L. 600.000	
B2.1- B2.2	Spese viaggio vitto e alloggio.	L. 12.300.000	L. 24.150.000
	<b>Categoria C: Spese Funzionamento e Gestione.</b>		
C1.1	Attrezzature affitto - Leasing	L. 4.500.000	
C1.1	Attrezzature ammortamento.		
C1.1	Attrezzature manutenzione ordinaria		
C1.2	Materiale didattico.		
C1.3	Indumenti protettivi.	L. 1.850.000	
C1.4	Formazione a distanza.		
C2.1	Personale amministrativo ed ausiliario dipendente.		
C2.2	Personale amministrativo ed ausiliario a "Contratto d'opera".		
C2.3	Personale amministrativo ed ausiliario - Servizi imprese.	L. 7.500.000	
C3.1	Immobili: affitto	L. 4.500.000	
C3.1	Immobili: ammortamento.		
C3.1	Immobili: condominio		
C3.1	Immobili: manutenzione locali e pulizia.		
C3.2	Cancelleria e stampati.	L. 2.000.000	
C3.2	Ammortamento attrezzature per attività non didattiche.		
C3.2	Assicurazione.	L. 2.000.000	
C3.2	Energia.		
C3.2	Spese postali e telefoniche.		
C3.2	Riscaldamento e condizionamento.		
C3.2	Gas.		
C3.2	Acqua.		
C3.3	Spese varie e di gestione.		
C3.4	Collegamenti telematici e spese telefoniche formazione a distanza.		
C4	Spese cariche sociali.		L. 22.350.000
	<b>Categoria D: Altre Spese.</b>		
D1.1	Preparazione intervento formativo personale interno.		
D1.1	Preparazione intervento formativo personale esterno.	L. 1.600.000	
D1.2	Elaborazione dispense didattiche personale interno.		
D1.2	Elaborazione dispense didattiche personale esterno.	L. 1.050.000	
D1.2	Spese copie dispense.		
D1.3	Selezione partecipanti predisposizione prove personale interno.		
D1.3	Selezione partecipanti predisposizione prove personale esterno.	L. 700.000	
D1.4	Pubblicità del corso.	L. 1.500.000	
D2.1	Orientamento partecipanti: personale interno.		
D2.2	Orientamento partecipanti: personale esterno.		
D3	Preparazione materiali per la formazione a distanza personale interno.		
D3	Preparazione materiali per la formazione a distanza personale esterno.		
D4	Esemi finali.	L. 1.100.000	
D4	Selezione allievi.	L. 550.000	
			6.500.000
	<b>SOVVENZIONE £. 64.800.000 - QUOTA A CARICO DELL'ENTE £. 16.200.000 *</b>	<b>TOTALE</b>	<b>81.000.000</b>

\* Solo per la formazione occupati da imprese



DECRETO n. 7579 del 5 giugno 2003

**Decreto di correzione della convenzione Rep. n. 611 del 25/11/2002 Ente attuatore «BIOTECH», Misura 3.9.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il P.O.R. Calabria approvato con decisione n. 2345 della Commissione Europea in data 8/8/2000.

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Calabria, approvato con delibera di G.R. n. 735 del 2/8/2001.

ACCERTATO che con D.D. n. 10212 del 9/8/2002 pubblicato sul B.U.R. – Supplemento straordinario n. 3 al n. 19 del 16/10/2002 del 19/10/2002, sono stati approvati gli elenchi e le graduatorie definitive di assegnazione articolate per Misura e per ambiti provinciali.

VERIFICATO:

— che nella convenzione Rep. n. 611 del 25/11/2002 stipulata tra la Regione Calabria, Dipartimento Formazione Professionale e l'Ente di formazione «BIOTECH», relativamente al Corso per «Operaio carpentiere meccanico», codice 1374, alla pagina 2, «OBIETTIVO», comma 4, al rigo 14° OBBLIGO DI ASSUNZIONE, è stato riportato, per errore materiale, l'indicazione di occupabilità del 20%, mentre andava riportato zero in quanto la formazione è rivolta ad occupati.

Dati riscontrabili dal progetto approvato con D.D. n. 10212 del 9/8/2002;

— che la presente correzione riguarda la convenzione concernente il progetto relativo, al P.O.R. 2000-2006, annualità 2000-2001, approvato con D.D.G. del Dipartimento Formazione Professionale, n. 10212 del 9/8/2002, Fascicolo 1523/20/25 – Obiettivo 1 – Misura 3.9 n. di codice corso 1374 – Macrotipologia intervento «Bando Multimisura» – Tipologia di azioni «Formazione Professionale e Orientamento» – Profilo/Qualifica Professionale «Operaio carpentiere meccanico» – per n. 15 beneficiari finali – per la durata complessiva di ore 500 – nella provincia di Catanzaro.

RITENUTO necessario, pertanto, procedere a rettificare nelle parti di cui trattasi la convenzione repertoriata al n. 611 del 25/11/2002.

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996.

VISTO il decreto del Presidente regionale n. 354 del 24/6/1999.

SU conforme parere tecnico di legittimità e di regolarità dell'atto, resa sulla scorta degli atti e dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente.

DECRETA

**Art. 1**

Le motivazioni in narrativa si intendono integralmente riportate ed approvate.

**Art. 2**

Nella convenzione, repertoriata al n. 611 del 25/11/2002 viene riportato, alla pagina 2, «OBIETTIVO», comma 4, al rigo 14° OBBLIGO DI ASSUNZIONE, l'indicazione di occupabilità zero in quanto la formazione è rivolta ad occupati.

**Art. 3**

Di ritenere il suddetto art. 2 parte integrante della convenzione, repertoriata al n. 611 del 25/11/2002.

**Art. 4**

Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in conformità al D.P.G.R. 354/99.

Catanzaro, lì 5 giugno 2003

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Massimo Pucci**

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001



**REGIONE CALABRIA**  
**DIPARTIMENTO n. 12**  
**SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**E POLITICHE DEL LAVORO**

--\$\$\$--

Rep. n. 611 del 25.11.01  
 (Ufficio contratti della Regione)

L'anno duemiladue il giorno 25... del mese di novembre, al fine di giungere alla sottoscrizione della presente convenzione, concernente l'affidamento dei progetti di formazione e orientamento ai soggetti aggiudicatari del Bando, per l'annualità 2000-2001, per gli interventi previsti dal Complemento di Programmazione del P.O.R. Calabria 2000-2006, e di cui agli indirizzi della Giunta regionale approvati con deliberazione n. 612 del 9 luglio 2001, sono convenuti:

**DA UNA PARTE**

La Regione Calabria (C.F.80002770796), in persona del Dirigente del Settore Formazione Professionale e Orientamento, Sig. **MANDUCA Giovanni Battista**, nato a **Monterosso Calabro** il **06/10/1949**, domiciliato per la carica in Catanzaro, presso la sede del Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro, sita in via Lucrezia della valle, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art. 30 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, del D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354 e dei Decreti del Dirigente Generale del 12° dipartimento n. 7628 dell'1.08.2001, n. 3931 dell'11.04.2002 e n. 10212 del 9.8.2002.

**DALL'ALTRA**

L'Ente/Azienda **Biotech Soc. Coop. a.r.l.** (P.I. 02007050798), in persona del suo legale rappresentante Sig. **Maurizio Scerra** nato il **29/01/1962** a **Catanzaro** (cod. Fisc. **SCRMZR62A290C352X**), domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la sede legale del rappresentato, sita nel Comune di **Catanzaro Lido** alla via **Corace, 27**, (cap.88063).

Con la presente scrittura privata, redatta in quattro originali, di cui una per ciascuna delle parti contraenti, da valere quale pubblico atto a tutti gli effetti di legge tra le parti sopra costituite e gli altri due ai fini amministrativi, si è convenuto quanto appresso:

**VALIDITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità dalla data di avvio dell'azione formativa e di orientamento, concernente la realizzazione di un corso di formazione, da realizzarsi nel periodo 2001-2002 nell'ambito del P.O.R. Calabria 2000-2006, approvato con decisione della Commissione Europea n. (CE) n. C.(2000) 2345 dell'8 agosto 2000, ed a valere sul F.S.E. - Obiettivo 1 Asse III "Risorse Umane"- misura/e: 3.9 .

Essa deve intendersi scaduta con l'approvazione del rendiconto finale nei termini richiesti dalle direttive regionali e da quelle comunitarie e ministeriali richiamate in materia di rendicontazione, da presentarsi non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla cessazione delle attività conclusive previste dal progetto formativo.

**OGGETTO**

La presente Convenzione definisce i rapporti tra la Regione Calabria con sede in Catanzaro e l'Ente/Azienda **Biotech Soc. Coop. a.r.l.**, con sede legale in **Catanzaro Lido**, allo scopo di realizzare un corso di formazione, da realizzarsi in conformità al progetto presentato in qualità di impresa, Ente/agenzia di formazione o in qualità di soggetto delegato ovvero soggetto capofila di associazione costituita nelle forme di legge, assegnato in regime di convenzione a seguito di bando pubblico indetto dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 12, approvato con Decreto del Dirigente Generale n° 7628 dell'1.08.2001 e dai successivi Decreti Dirigenziali di approvazione degli esiti del bando n. 3931 dell'11.4.2002 e n° 10212 del 9.8.2002;

**OBIETTIVO**

La presente convenzione regola i rapporti, tra a Regione Calabria e il soggetto aggiudicatario, come sopra individuato, per l'effettuazione di azioni formative e di orientamento, rivolte a n. **15** beneficiari finali, per ciascun corso, rivolte a soggetti disoccupati, da riconvertire o da riqualificare, residenti, domiciliati o dimoranti stabilmente in Calabria, in possesso dei prescritti requisiti.

La durata complessiva è fissata in n. **500** ore, di cui n. ore **280** di attività didattica, n. **170** di esercitazione in laboratorio e n. **50** ore in stage aziendale.

Il costo complessivo è definito in € **69.721,68** (euro **Sessantanovemilasettecentoventuno/68**), pari ad lire **135.000.000**, posti a carico del Fondo Sociale Europeo, del Fondo di Rotazione e della Regione, (P.O.R. 2000-2006), da erogare al soggetto proponente, in persona del Sig. **Maurizio Scerra**, quale legale rappresentante, su apposito conto acceso presso Istituto Bancario abilitato.

Il corso di formazione si inquadra nel POP 2000-2006, annualità 2000-2001 per obiettivo e misura appresso indicati:

- **ASSE III – RISORSE UMANE**
- FASCICOLO **N. 1999 IT 16/1/PO 006**
- OBIETTIVO: **1**
- MISURA/E: **3.9**
- CODICE CORSO (n. identificativo) **N° 1374**
- MACROTIPOLOGIA INTERVENTO – **Bando Multimisura**
- TIPOLOGIA AZIONI: **Formazione Professionale e Orientamento**
- PROFILO/QUALIFICA PROFESSIONALE: **OPERAIO CARPENTIERE MECCANICO**
- BENEFICICIARI FINALI: **N. 15**
- DURATA COMPLESSIVA ORE: **N. 500**
- PROVINCIA LOCALIZZAZIONE: **CZ**
- OBBLIGO DI ASSUNZIONE **20 % del numero degli allievi**
- QUOTA COFINANZIAMENTO **0 %**
- COSTO COMPLESSIVO: **€ 69.721,68 di cui:**
- QUOTA A CARICO REGIONE **€ 69.721,68**
- COFINANZIAMENTO PRIVATI **€ 0,00**

**TUTTO CIO' PREMESSO**, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - AFFIDAMENTO**

La Regione Calabria – Settore Formazione Professionale e Orientamento – con sede in Catanzaro Lido, d'ora in avanti denominata semplicemente "la Regione", affida all'Ente/Azienda

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

**Biotech Soc. Coop. a.r.l.** con sede in **Catanzaro Lido**, dora in avanti denominato "Ente", il quale si impegna ad organizzare e realizzare e gestire l'azione formativa i cui contenuti sono meglio descritti nel Progetto esecutivo, oggetto della presente convenzione, proposto in base all'avviso pubblico di cui al Decreto del Dirigente Generale del 12° Dipartimento "Formazione Professionale e Politiche del Lavoro" sopra richiamato, ed in conformità alle leggi statali e regionali vigenti in materia ed ai regolamenti Comunitari, del Ministero del Lavoro.

L'Ente dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale - in particolare la legge n. 845/78, la legge regionale n. 18/85, i Regg. CE 2064/97, 1260/99, 1685/99 e 1784/99 nonché la normativa regionale di riferimento - e si impegna a rispettarle integralmente.

L'Ente accetta di essere sottoposto a vigilanza da parte della Regione o da organismo/ente dalla stessa delegato, sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli.

## **ART. 2 – TERMINE INIZIALE E FINALE**

Le attività previste dal progetto che si intendono confermate, devono essere avviate entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di notifica della presente convenzione, pena la revoca dell'assegnazione per inadempienza. L'Ente si obbliga, altresì, ad ultimare le operazioni cursuali, comprese le prove di accertamento finali, così come dichiarato nella proposta dell'attività formativa e nel rispetto del cronogramma di progetto.

Per giustificati motivi, previa autorizzazione del competente ufficio regionale, detti termini possono essere prorogati di ulteriori a 30 giorni.

Le attività cursuali dovranno seguire, di norma, il calendario scolastico in uso presso gli Istituti pubblici di ogni ordine e grado.

Gli adempimenti della fase conclusiva devono essere espletati entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura delle attività didattico-formative.

Sull'attività formativa a garanzia della qualità delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sovrintenderà il Settore formazione professionale, nei riguardi del quale il soggetto attuatore si impegna a fornire ogni supporto necessario per consentire l'esercizio dei compiti allo stesso riservate.

## **ART. 3 ULTERIORI ADEMPIMENTI**

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati l'Ente si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso la sede centrale del soggetto stesso.

## **ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE**

L'Ente si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nella proposta formativa.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima autorizzata.

## **ART. 5 AVVISO PER LE SELEZIONI**

L'Ente si impegna a pubblicare tempestivamente, ed almeno per una volta, l'avviso per le selezioni, redatto secondo le direttive impartite dalla Regione o dall'Ente delegato, su un quotidiano a diffusione regionale.

Lo stesso dovrà essere affisso presso i Servizi per l'Impiego e presso le sedi degli Uffici preposti alla formazione professionale, al lavoro e all'istruzione della Regione e delle

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

Amministrazioni Provinciali, del territorio in cui vengono svolte le attività formative, per almeno 15 giorni liberi prima dello svolgimento delle eventuali prove di selezione.

## ART. 6 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'Ente si impegna a rispettare rigorosamente il Regolamento Comunitario vigente relativo al tema dell'informazione e pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali.

## ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Ente dichiara di accettare che tutti i dati personali che verranno forniti per la presentazione delle azioni da finanziare con il contributo del F.S.E. saranno trattati dall'Amministrazione regionale nel rispetto della legge n. 675/96.

## ART. 8 - FINANZIAMENTO

L'Ente, per l'attuazione del progetto richiamato all'art.1, utilizzerà un finanziamento di € **69.721,68 (euro Sessantanovemilasettecentoventuno/68)** pari ad **lire 135.000.000**, comprensiva della quota di cofinanziamento a carico della Regione Calabria e della quota di partecipazione privata di **euro 0,00 pari ad lire 0**, per far fronte alle spese previste secondo quanto contenuto nell'analisi sezione riservata all'analisi economico e finanziaria del progetto e nella scheda finanziaria allegata allo stesso.

La Regione - Dipartimento 12 - Settore Formazione Professionale - provvederà all'erogazione in favore dell'Ente, in via diretta o tramite soggetto delegato, la quota di finanziamento a carico della parte pubblica, con le seguenti modalità:

- 30% entro 30 gg. dalla data di comunicazione dall'inizio delle attività e previa presentazione della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, salvo il diritto di esenzione;
- 25% al raggiungimento del primo terzo delle ore previste dal corso, previa presentazione della certificazione intermedia sullo stato attuativo del corso e sull'avanzamento della spesa;
- 25% a completamento del secondo terzo delle ore previste dal corso, previa presentazione della certificazione intermedia sullo stato attuativo del corso e sull'avanzamento della spesa;
- fino al 20% a titolo di saldo, successivamente al completamento delle attività, previa e presentazione della rendicontazione complessiva della spesa sostenuta e conformità dell'attività svolta.

Nel caso l'Ente sia sottoposto al regime IVA dovrà presentare, all'Ufficio preposto, fattura per l'importo delle singole anticipazioni e per il saldo.

I versamenti delle somme devono essere canalizzati su apposito specifico c/c/b, aperto presso agenzia o filiale di Istituto bancario o ufficio Postale con sede in Calabria, intestato a: **"Biotech Soc. Coop. a.r.l."**, con firma depositata del Legale Rappresentante, destinato a ricevere i fondi di volta in volta erogati a fronte delle azioni previste in Convenzione.

I fondi di parte pubblica sono erogati sui seguenti canali di finanziamento:

1. Fondo Sociale Europeo 70% (a carico Regione Calabria FSE POP 2000-2006);
2. Stato 21% (Fondo di Rotazione)
3. Regione Calabria 09% (del costo complessivo).

La somma spettante, alle rispettive scadenze, sarà erogata con Decreto del Dirigente del Settore Formazione professionale - Dipartimento 12, nei modi di legge, ai sensi della Legge Regionale 13/5/96 n° 7 e D.P.G.R. n° 354 del 24/6/99 e successive modifiche e integrazioni.

## ART. 9 – RITARDI E INADEMPIENZE

La Regione, in caso di ritardo nell'erogazione dei finanziamenti alle scadenze programmate, ad avvenuto adempimento da parte dell'Ente, decorsi 120 giorni utili ed a richiesta motivata

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

dell'Ente, riconoscere gli interessi moratori nella misura degli interessi legali, al tasso vigente al momento, per ogni giorno di ritardo;

L'Ente, in caso di ritardo nei pagamenti, per le prestazioni e le forniture rese da soggetti terzi, per le spese pertinenti all'esecuzione del progetto, si obbliga a riconoscere gli stessi interessi moratori nei riguardi dei creditori, sollevando sin d'ora la Regione Calabria da qualsivoglia responsabilità per inadempienza.

La Regione, in caso di perdurante stato inadempienza dell'Ente, per inerzia dello stesso, decorsi 120 giorni dalla data di richiesta da parte del soggetto interessato, previo accertamento dei fatti e circostanze, si riserva la facoltà di sospendere il finanziamento ancora dovuto, fino ad avvenuto adempimento, salvo il caso di esistenza di contenzioso giudiziario.

L'Ente si obbliga a restituire le somme eventualmente non utilizzate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività e/o dalla presentazione del rendiconto finale, mediante versamento diretto su c/c bancario intestato alla tesoreria della Regione Calabria, con l'indicazione della seguente causale di versamento "Restituzione quota finanziamento corso formazione professionale", riportando gli estremi di identificazione del corso.

#### **ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO**

L'Ente accetta la vigilanza e il controllo tecnico-didattico-amministrativo-contabile, sullo svolgimento delle attività corsuali, che sarà esercitato dalle strutture della Regione o da soggetto delegato, in conformità all'art.27 della L.R. 19/4/1985 n.18, e delle disposizioni contenute nella circolare attuativa, adottata dalla Giunta regionale con delibera n.3325 del 4 agosto 1986 e delle disposizioni impartite con le circolari n.11618 del 10/12/90, pubblicata sul B.U.R.C. n° 83 del 22/10/90 e n° 9641 del 6/7/93, recepita dalla G.R. con delibera n° 3124 dell'8/9/93 e pubblicata sul B.U.R.C. n° 87 del 26/10/93.

Al fine di conferire la migliore efficacia all'azione di vigilanza e controllo, il soggetto attuatore assicurerà, in presenza di visite ispettive la disponibilità presso la sede di svolgimento dell'attività, non solo dei libri contabili, registri e documenti contrattuali e fiscali, la cui tenuta è prescritta da norme statali e regionali, ma anche tutta la documentazione concernente l'attività di gestione ed i requisiti, ed in particolare:

- a) il Progetto formativo;
- b) gli allievi;
- c) il personale dipendente impegnato nell'attività formativa
- d) I docenti, tutors ed esperti esterni;
- e) I piani e programmi didattico-formativi;
- f) il calendario con l'articolazione delle lezioni programmate per l'intero arco di svolgimento del corso;
- g) le convenzioni o contratti con le aziende di settore dove è previsto lo svolgimento dello stage, delle visite guidate e delle esercitazioni di laboratorio;
- h) le dispense ed il materiale didattico in uso nel corso;
- i) gli elenchi del materiale didattico e di cancelleria consegnato agli allievi debitamente quietanzati dagli stessi;
- j) elaborati e documenti tecnico/amministrativi riferiti ai locali utilizzati a sede dell'Ente e quelli per lo svolgimento delle attività, comprovante il possesso dei requisiti di legge e sulla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche;
- k) il piano della sicurezza ed il nominativo del responsabile di ciascuna struttura utilizzata.

#### **ART. 11 - FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

La fase di articolazione e di realizzazione degli interventi programmati deve rispondere ai seguenti requisiti:

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

a) **tecnica strumentale e logistica:**

1. disponibilità di struttura formativa;
2. disponibilità di attrezzature didattiche e di laboratorio;  
la cui consistenza non potrà essere modificata in corso d'opera;

b) **capacità organizzativa amministrativa e fiscale;**

c) **coordinamento didattico:**

1. disponibilità di docenti, tutor e Esperti con esperienza documentata e pertinente ai moduli formativi specifici ed alle attività di stage aziendali;
2. profili professionali adeguati alle tematiche didattiche previste dal progetto finanziato.

L'Ente si obbliga a realizzare il progetto, provvedendo a suo carico, nei tempi e secondo le disposizioni normative Comunitarie, Statali e Regionali, le competenze in materia di assistenza sanitaria, previdenziale, infortunistica, contrattuale e fiscale.

Per tutto ciò che attiene i rapporti contrattuali instaurati con Enti o persone per l'attuazione del presente progetto, la Regione Calabria viene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'inosservanza di tale obbligo.

## **ART. 12 – REQUISITI**

L'Ente dichiara, qualora l'esecuzione e/o la gestione del progetto formativo venga affidato ad altro soggetto, questi deve risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro sulla Formazione Professionale) ed in particolare, dei requisiti stabiliti dall'art. 5, nonché possedere i requisiti di cui all'art. 12 della legge regionale 19/4/1985, n. 18 (Ordinamento della Formazione Professionale in Calabria).

L'Ente si obbliga, altresì, all'attivazione ed al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge regionale n. 18/85, con specifico riferimento a:

- 1)- al punto 4) sull'applicazione del C.C.N.L. per il personale dipendente;
- 2)- al punto 6) sull'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale relativo alle attività formative;
- 3)- al punto 7) sul controllo della regione sullo svolgimento delle attività;
- 4)- al punto 8) sull'obbligo di sottostare al controllo sociale delle attività;
- 5) al punto 9) sull'obbligo di applicare le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

## **ART. 13 – OBBLIGO ALL'ASSUNZIONE**

L'Ente, nel caso, in sede di presentazione del Progetto formativo, si sia avvalso delle priorità di aggiudicazione, in quanto abbia espressamente previsto lo sbocco occupazionale, totale o parziale, per i soggetti in formazione, si obbliga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa, se successiva, a procedere all'assunzione dei soggetti formati; nel caso di assegnazione di benefici di legge, riguardanti la creazione di nuova impresa, la ristrutturazione, l'ammodernamento o l'ampliamento, si obbliga a procedere all'assunzione dei soggetti formati, nel numero previsto, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività produttiva.

A tal fine, prima dell'erogazione della prima anticipazione, dovrà sottoscrivere espresso atto di sottomissione, nei riguardi della Regione, con il quale si obbliga al rispetto degli impegni assunti, salvo restituzione dell'intero finanziamento ricevuto. Si obbliga, altresì, in sede di ammissione al corso dei soggetti in formazione e dopo aver debitamente informato gli stessi sul contenuto e sulle finalità del progetto, a far sottoscrivere atto di impegno ad accettare l'occupazione al termine del percorso formativo, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

Il rapporto di lavoro, con i soggetti beneficiari, non può avere durata inferiore ad anni tre, ed a tal fine l'Ente si obbliga a rilasciare polizza fidejussoria a garanzia per l'intera durata del rapporto in sostituzione di quella rilasciata a garanzia dell'esecuzione del progetto e delle erogazioni finanziarie.

Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

#### **ART. 14 - RENDICONTI**

A conclusione delle attività previste dal progetto, L'Ente deve presentare istanza di revisione contabile corredata di tutta la documentazione di spesa, tendente ad ottenere il discarico delle somme ricevute.

I criteri e le modalità di rendicontazione sono richiamati nelle disposizioni emanati dai regolamenti Comunitari sui costi ammissibili, dalla Giunta regionale con provvedimento n.3439 del 27.06.1994 e dalle circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

#### **ART. 15 - MONITORAGGIO**

L'Ente è tenuto a collaborare, nella fase in itinere ed ex-post con la competente struttura della Regione, e nelle forme dalla stessa Regione richieste, per consentire di monitorare i processi formativi messi in atto, verificarne gli aspetti di ricaduta occupazionale previsti dall'obiettivo comunitario e l'avanzamento della spesa, nonché alla trasmissione periodica delle schede di rilevazione statistica che verranno notificate di volta in volta.

#### **ART. 16 - ADEMPIMENTI FISCALI**

La presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art.5 Legge 21.12.1978, n.845 non è soggetta ad imposta o tasse connesse o conseguenti alla sua stipula.

#### **ART. 17 - POLIZZA FIDEIUSSORIA**

L'Ente o azienda/impresa pubblica, non è soggetto alla presentazione della polizza fidejussoria e dei certificati con la stessa evidenziati (D.G.R. n.1857 del 28.03.1996 e DGR. n.2287 del 15/04/1997) a favore della Regione Calabria a copertura degli anticipi finanziari, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

L'Ente o soggetto privato è tenuto all'obbligo di presentazione di polizza fideiussoria (D.G.R. n.1857 del 28.03.1996 e DGR. n.2287 del 15/04/1997), a favore della Regione Calabria, a garanzia della realizzazione dell'azione formativa e della conformità dei risultati previsti dal progetto, a copertura degli anticipi finanziari corrisposti e dell'eventuale assunzione delle unità previste dal progetto di formazione.

#### **ART. 18 - DEROGHE**

Qualora durante il periodo di attività si dovessero ravvisare nuove esigenze, è facoltà della Regione proporre all'Ente, che li accetta, di apportare le necessarie variazioni e/o azioni e/o effettuare le eventuali integrazioni alla presente Convenzione purché compatibili con il progetto esecutivo e con la legislazione e la regolamentazione Comunitaria, Statale e regionale vigente in materia.

#### **ART. 19 - DIVIETI**

E' vietato qualsiasi forma di subappalto delle azioni formative. Si richiama in merito a quanto disposto nella circolare del Ministero del Lavoro n° 98/95 e successiva modificazione n. 130/95 in materia di deleghe. I soggetti partecipanti alla realizzazione del programma formativo sono quelli indicati in sede di presentazione della proposta di progetto e di cui alla presente atto. Eventuali integrazioni dovranno essere tassativamente e preventivamente autorizzati dal Settore Formazione Professione della Regione.



Piano Formazione e Orientamento anno 2000-2001

**ART. 20 - RINVIO NORMATIVA**

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, se ed in quanto applicabile.

**ART. 21 - SCHEDE FINANZIARIE**

L'Ente dovrà presentare prima della sottoscrizione della presente, ove non abbia già provveduto in sede di presentazione del progetto, la scheda finanziaria in dettaglio conforme al contenuto dello specifico formulario del Progetto, definita secondo gli standard per macro-voce, che deve risultare redatta in conformità alle direttive ed alla regolamentazione comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

**ART. 22 - FORO COMPETENTE**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla legislazione vigente e stabiliscono che qualsiasi controversia sia devoluta alla cognizione dell'AGO e che il foro competente quello di Catanzaro.

**ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde esattamente alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per l'Ente**

88065  
C.F. n. 111000100790  


**Per la Regione Calabria**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

G. B. MANDUCCO  


Allegato "C"

**PREVENTIVO DI SPESA**

Obiettivo 1	Asse: III	Misura: 3.9	Tipologia: MO/ MODULI PROFESSIONALIZZANTI.
-------------	-----------	-------------	--

Intervento: OPERAIO CARPENTIERE MECCANICO.

Numero Allievi : 15      Ore: 500      Parametro massimo: 18.000 h/allievo

Ente Gestore: ( BIOTECH SOC. COOP. A R.L.)

Sede Formativa: VILLAGGIO LO PILATO LOC. CAMINIA DI STALETTI'

VOCI	Categoria A: Spese Formatori	IMPORTO	TOTALI	
A1	Dipendenti pubblici.	40.000.000	63.700.000	
A2	Dipendenti organismi di formazione/aziende.			
A3	A "Contratto d'opera"( Docenze + orientamento)			
A4	Rapporti con università pubbliche o private, imprese istituti di studi e ricerche.	23.700.000		
A1	Codoc., Tut., Tut. form. dist., Doc. sost., Dir. corso- progetto, rapporti con università pubbliche o private, imprese istituti di studi e ricerche.			
A2	Codoc., Tutor, Tutor form. a dist., Docen. sost., Dirett. corso-progetto, dipend. enti pubb.			
A3	Codoc., Tutor, Tutor form. a dist., Docen. sost., Dirett. corso-progetto a "contratto d'opera". ( Coordinatore + Formatore)			
A4	Codoc., Tutor, Tutor di form. a distanza, Docente di sostegno, direttore di corso e di progetto, rapporti con università pubbliche o private, imprese istituti di studi e ricerche.			
A5	Spese di viaggio, vitto e alloggio.			
				<b>63.700.000</b>
<b>Categoria B. Spese Allievi.</b>				
B1.1	Indennità oraria allievi disoccupati.	18.750.000	27.340.000	
B1.2	Retribuzione ed oneri personale dipendente.			
B1.3	Retribuzione formatori della F.P.			
B1.4	Allievi in CIG, CIGS, iscritti liste mobilità.			
B1.5	Allievi autonomi e imprenditori.			
B2.1	Assicurazione: INAIL, privata aggiuntiva. ( incluse spese mediche)	2.500.000		
B2.2	Spese viaggio vitto e alloggio.	6.090.000		
				<b>27.340.000</b>
<b>Categoria C: Spese Funzionamento e Gestione.</b>				
C1.1	Attrezzature affitto - Leasing	7.000.000		7.500.000
C1.1	Attrezzature ammortamento.			
C1.1	Attrezzature manutenzione ordinaria			
C1.2	Materiale didattico.	3.000.000		
C1.3	Indumenti protettivi.			
C1.4	Formazione a distanza.			
C2.1	Personale amministrativo ed ausiliario dipendente.	7.500.000		

## Allegato "C"

C2.2	Personale amministrativo ed ausiliario a "Contratto d'opera".	
C2.3	Personale amministrativo ed ausiliario - Servizi imprese.	
C3.1	Immobili: affitto	5.000.000
C3.1	Immobili: ammortamento.	
C3.1	Immobili: condominio	
C3.1	Immobili: manutenzione locali e pulizia.	1.600.000
C3.2	Cancelleria e stampati.	4.000.000
C3.2	Ammortamento attrezzature per attività non didattiche.	
C3.2	Assicurazione.	400.000
C3.2	Energia.	
C3.2	Spese postali e telefoniche.	2.500.000
C3.2	Riscaldamento e condizionamento.	
C3.2	Gas.	
C3.2	Acqua.	
C3.3	Spese varie e di gestione.	2.160.000
C3.4	Collegamenti telematici e spese telefoniche formazione a distanza.	
C4	Spese cariche sociali.	

33.160.000

**Categoria D: Altre Spese.**

D1.1	Preparazione intervento formativo personale interno.	
D1.1	Preparazione intervento formativo personale esterno.	3.000.000
D1.2	Elaborazione dispense didattiche personale interno.	
D1.2	Elaborazione dispense didattiche personale esterno.	3.000.000
D1.2	Spese copie dispense.	1.500.000
D1.3	Selezione partecipanti predisposizione prove personale interno.	
D1.3	Selezione partecipanti predisposizione prove personale esterno.	
D1.4	Pubblicità del corso.	800.000
D2.1	Orientamento partecipanti: personale interno.	
D2.2	Orientamento partecipanti: personale esterno.	
D3	Preparazione materiali per la formazione a distanza personale interno.	
D3	Preparazione materiali per la formazione a distanza personale esterno.	
D4	Esami finali.	2.500.000
D4	Selezione allievi.	

10.800.000

Sovvenzion  Quota a carico  TOTALE L.

\* solo per formazione occupati da imprese

**AVVOCATURA REGIONALE**

DECRETO n. 783 del 7 febbraio 2003

**CT n. 4873/02 – Tribunale Amministrativo della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – Ricorso previa sospensiva – Pellicanò Francesco contro il Consiglio Regionale della Calabria e nei confronti dei sigg.ri Cortese Cristina, Diano Filippo e Lombardo Luisa – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 30/12/2002 con il quale il sig. Pellicanò Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Cananzi ha proposto ricorso previa sospensiva al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – nei confronti del Consiglio regionale della Calabria e nei confronti dei sigg.ri Cortese Cristina, Diano Filippo e Lombardo Luisa per ottenere l'annullamento della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'8/8/2002 n. 181;

RITENUTO che «il ricorso appare infondato in fatto e diritto»;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

**DECRETA**

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria per resistere alle pretese del sig. Pellicanò Francesco;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 7 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1312 del 20 febbraio 2003

**CT n. 407/03 – Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria di Catanzaro – Ricorso – Ambrosio Anna c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO il ricorso notificato alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/02/2003 con il quale la sig.ra Ambrosio Anna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Ponzo ed Enzo Filardi, ha proposto ricorso al TAR della Calabria di Catanzaro, contro Regione Calabria, al fine di ottenere l'annullamento – previa sospensiva –

a) del provvedimento prot. n. 7216 del 6/12/2002, emesso dal Dirigente di Settore della Regione Calabria – Dipartimento Bilancio e Finanza – Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico – Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario – Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33, con il quale veniva respinta la richiesta di concessione demaniale di mq. 4.550 nel Comune di Cassano Ionio;

nonchè l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

RILEVATO che, il ricorso appare in ogni caso insufficiente all'ottenimento del provvedimento cautelare richiesto;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

**DECRETA**

1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al TAR della Calabria di Catanzaro per resistere al ricorso promosso dalla sig.ra Ambrosio Anna;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria con elezione di domicilio presso la Sede centrale dell'Avvocatura Regionale – Catanzaro;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1313 del 20 febbraio 2003

**CT n. 113/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Foti Giovanna c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 15/1/2003 con il quale la sig.ra Foti Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di accertare e dichiarare che alla ricorrente venga immediatamente riconosciuto il diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dallo stesso giorno in cui è stata disposta la revoca (30/5/2002);

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Foti Giovanna;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1314 del 20 febbraio 2003

**CT n. 112/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Prassede Marcellina c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 15/1/2003 con il quale la sig.ra Prassede Marcellina, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Prassede Marcellina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1315 del 20 febbraio 2003

**CT n. 38/03 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Speranza Maria Concetta c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura re-

gionale in data 10/1/2003 con il quale la sig.ra Speranza Maria Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Speranza Maria Concetta;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1316 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4528/02 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra De Luca Elena c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 6/12/02 con il quale la sig.ra De Luca Elena, rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Borgese, ha proposto ricorso

al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra De Luca Elena;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1317 del 20 febbraio 2003

**CT n. 404/03 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Circosta Peppina c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/2/03 con il quale la sig.ra Circosta Peppina, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Carnuccio, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Circosta Peppina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

---

DECRETO n. 1318 del 20 febbraio 2003

**CT n. 3798/02 – Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Sigg.ri Gatto Concetta, Gatto Rosa, Gatto Caterina, Gatto Rocco, n.q. di eredi del defunto Gatto Fortunato c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 8/10/2002 con il quale i sigg.ri Gatto Concetta, Gatto Rosa, Gatto Caterina, Gatto Rocco, n.q. di eredi del defunto Gatto Fortunato, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Montagnese, ha proposto ricorso al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento per il sig. Gatto Fortunato;

RITENUTO che la domanda dei ricorrenti appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – per resistere alle pretese dei sigg.ri Gatto Concetta, Gatto Rosa, Gatto Caterina, Gatto Rocco, n.q. di eredi del defunto Gatto Fortunato;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

---

DECRETO n. 1319 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4608/02 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Rao Gesuina c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 11/12/02 con il quale la sig.ra Rao Gesuina, rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Borgese, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Rao Gesuina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1320 del 20 febbraio 2003

**CT n. 324/03 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Ciano Francesca c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 31/1/03 con il quale la sig.ra Ciano Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sculli, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Ciano Francesca;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1321 del 20 febbraio 2003

**CT n. 301/03 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Zito Domenico c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 30/1/03 con il quale il sig. Zito Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Borgese, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;



VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Zito Domenico;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1322 del 20 febbraio 2003

**CT n. 257/03 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Filardo Rinalda c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/1/03 con il quale la sig.ra Filardo Rinalda, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pellegrino, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Filardo Rinalda;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1323 del 20 febbraio 2003

**CT n. 395/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Chilà Domenico c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/2/03 con il quale il sig. Chilà Domenico, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Musolino e Giovanna Autelitano, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Chilà Domenico;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1324 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4784/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Ippolito Elena c/Ministero dell'Interno, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 20/12/03 con il quale la sig.ra Ippolito Elena, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Ippolito Elena;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1325 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4170/02 – Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Cirianni Giuseppe c/Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 4/11/02 con il quale il sig. Cirianni Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Deodato, ha proposto ricorso al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e conseguentemente, ritenere e dichiarare che il predetto ha diritto ai benefici previsti dalla legge in materia di collocamento al lavoro, con inserimento nelle categorie protette presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, ai fini delle assunzioni obbligatorie e delle precedenza nei concorsi;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Cirianni Giuseppe;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura re-

gionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1326 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4347/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Lavilla Antonia c/Ministero dell'Interno, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 22/11/02 con il quale la sig.ra Lavilla Antonia, rappresentata e difesa dall'avv. Letterio Crispo, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Lavilla Antonia;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1327 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4766/02 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Ianni Sara c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 19/12/02 con il quale la sig.ra Ianni Sara, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pellegrino, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Ianni Sara;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1328 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4563/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Soletto Natalizia c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 9/12/2002 con il quale la sig.ra Soletto Natalizia, rappresentata e difesa dall'avv. Andrik Benedetto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale Civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Soletto Natalizia;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1329 del 20 febbraio 2003

**CT n. 3950/02 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Fiamingo Maria c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/10/2002 con il quale la sig.ra Fiamingo Maria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Arcuri e Guido Preta, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento della propria invalidità e il diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Fiamingo Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria – con elezione di domicilio c/o lo studio dell'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1330 del 20 febbraio 2003

**CT n. 340/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Alessi Angela Rosa c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 3/2/2003 con il quale la sig.ra Alessi Angela Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Annunziato Roberto Mazzullo, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Alessi Angela Rosa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1331 del 20 febbraio 2003

**CT n. 355/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sgrò Vincenza c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 4/2/2003 con il quale la sig.ra Sgrò Vincenza, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Sgrò Vincenza;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1332 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4196/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Ciccone Rosaria c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 7/11/2002 con il quale la sig.ra Ciccone Rosaria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Latella, Aurelio La Scala, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere la revoca della sospensione cautelativa dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Ciccone Rosaria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1333 del 20 febbraio 2003

**CT n. 323/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Gioffrè Maria Montagna c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 31/1/2003 con il quale la sig.ra Gioffrè Maria Montagna, rappresentata e difesa dall'avv. Annunziato Roberto Mazzullo, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Gioffrè Maria Montagna;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1334 del 20 febbraio 2003

**CT n. 237/03 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Custureri Giuseppa c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 23/1/2003 con il quale la sig.ra Custureri Giuseppa, rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Monica Scoleri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Custureri Giuseppa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1335 del 20 febbraio 2003

**CT n. 339/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Polifrone Paolo c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 3/2/2003 con il quale il sig. Polifrone Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Annunziato Roberto Mazzullo, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Polifrone Paolo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1336 del 20 febbraio 2003

**CT nn. 3976 e 4881/02 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Kerlies Ulrich c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI gli atti pervenuti alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/10 e 30/12/2002 con i quali il sig. Kerlies Ulrich, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Ceravolo, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Vibo Valentia, (n. 779/02 R.G.), in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'assegno d'invalidità;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Kerlies Ulrich;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria – con elezione di domicilio c/o lo studio dell'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1337 del 20 febbraio 2003

**CT n. 259/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Bruno Antonino c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/1/2003 con il quale il sig. Bruno Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Pellegrino, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Bruno Antonino;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;



3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1338 del 20 febbraio 2003

**CT n. 279/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Fabrizio Carmela c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e invalidità, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 28/1/2003 con il quale la sig.ra Fabrizio Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Monea, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e invalidità, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione d'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Fabrizio Carmela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1339 del 20 febbraio 2003

**CT n. 396/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Labate Paolo c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/2/2003 con il quale il sig. Labate Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Musolino, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Labate Paolo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1340 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4577/02 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Clemente Antonio c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 9/12/2002 con il quale il sig. Clemente Antonio, rappresentato e difeso dal dott. Sebastiano Picicella, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Clemente Antonio;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1341 del 20 febbraio 2003

**CT n. 3327/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Facciola Santa c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 4/9/2002 con il quale la sig.ra Facciola Santa, n.q. di erede del sig. Arbitrio Rocco, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto del sig. Arbitrio Rocco, all'indennità di accompagnamento dal 16/11/2000;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Facciola Santa, n.q. di erede del sig. Arbitrio Rocco;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1342 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4656/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Tripodi Concetta c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 13/12/2002 con il quale la sig.ra Tripodi Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Tripodi Concetta;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1343 del 20 febbraio 2003

**CT n. 261/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Carbone Maria c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/1/2003 con il quale la sig.ra Carbone Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Italiano, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Carbone Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1344 del 20 febbraio 2003

**CT n. 343/03 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Caruso Maria c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 3/2/2003 con il quale la sig.ra Caruso Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Lacopo, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento della propria invalidità civile e il diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Caruso Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1345 del 20 febbraio 2003

**CT n. 155/03 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Ferraro Francesca c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 17/1/2003 con il quale la sig.ra Ferraro Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Gloria Palamara, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Ferraro Francesca;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1346 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4419/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Mazza Francesco c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 28/11/2002 con il quale il sig. Mazza Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Mazza Francesco;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1347 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4276/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Valeriano Chiara c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria e ASL n. 11 – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 18/11/2002 con il quale la sig.ra Valeriano Chiara, rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Azzarà ed Attilio Bandiera, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria e ASL n. 11, al fine di ottenere il riconoscimento della propria invalidità dall'11/1/1999 e il diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Valeriano Chiara;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1348 del 20 febbraio 2003

**CT n. 4550/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Cuzzocrea Consolata Maria c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 9/12/2002 con il quale la sig.ra Cuzzocrea Consolata Maria, n.q. di erede della sig.ra Zuetina Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto, della sig.ra Zuetina Giulia, all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Cuzzocrea Consolata Maria, n.q. di erede della sig.ra Zuetina Giulia;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1349 del 20 febbraio 2003

**CT n. 381/03 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Franco Nazareno c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 6/2/03 con il quale il sig. Franco Nazareno, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carmela Mirarchi, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri, – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RILEVATO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Franco Nazareno;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1350 del 20 febbraio 2003

**CT n. 389/03 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Lucà Giuseppa c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 7/2/03 con il quale la sig.ra Lucà Giuseppa, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Carmela Mirarchi, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri, – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RILEVATO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Lucà Giuseppa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1351 del 20 febbraio 2003

**CT n. 409/91 – Trib. di Cosenza – Atto di pignoramento presso terzi – Caracciolo Luigi c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione all'esecuzione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 31/1/03 con il quale il sig. Caracciolo Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. F. Nirta, a seguito della sentenza n. 159/91 emessa dalla Pretura di Locri – sez. di Bianco, ha proceduto a pignoramento, fino alla concorrenza di € 8.005,08 delle somme di pertinenza della Regione Calabria e giacenti presso il tesoriere Cassa di Risparmio Meridionale (Carime Spa), sede di Catanzaro;

CONSIDERATO che appare opportuno proporre opposizione all'esecuzione in ragione del fatto che le somme pignorate sono superiori all'importo indicato con l'atto di precetto notificato il 15/11/02;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale opposizione all'esecuzione, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare l'opposizione all'esecuzione di cui all'atto di pignoramento formulato dal sig. Caracciolo Luigi, contro la Regione Calabria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, elettivamente domiciliato in Cosenza c/o lo studio dell'avv. Mariella Clarizio in Piazza Giovanni XXIII, n. 12;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1352 del 20 febbraio 2003

**CT n. 3773/02- Tribunale Civile di Reggio Cal. - Sezione lavoro - Ricorso - Spinelli Caterina Alba c/Regione Calabria - Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore - Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale - Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 8/10/2002 con il quale la sig.ra Caterina Alba Spinelli, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Dattola ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione del Giudice del lavoro, contro Regione Calabria al fine di ottenere:

1) l'annullamento dei decreti del Dirigente Generale del Dipartimento 4°, n. 14761 del 27/12/2001, n. 2008 del 13/2/01, n. 1737 del 3/5/2000 e della delibera di G.R. n. 608/2000;

2) il riconoscimento del diritto del ricorrente al mantenimento, anche ai fini economici della qualifica funzionale di Funzionario - VIII livello - già avvenuto con decreto del Dirigente del Settore Personale n. 1644 del 18/4/2000, nonché alla corresponsione di tutto quanto maturato per differenze stipendiali, indennità e quant'altro, con interessi e rivalutazione monetaria;

3) la condanna della Regione Calabria e riconoscere l'ottava qualifica funzionale e oggi la posizione D3, in favore della stessa ricorrente;

RILEVATO che «il ricorso è infondato in fatto e diritto»;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale - Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Spinelli Caterina Alba;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale - Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 20 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1523 del 26 febbraio 2003

**CT n. 14/03 - Tribunale di Cosenza - Sezione civile - Chiamata in causa della Regione Calabria nel giudizio promosso dalla Mantovana Sport di Marinella Ghebbioni & C. s.a.s. c/Comune di Luzzi - Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento LL.PP. e Acque) - Conferimento incarico all'avv. Massimiliano Manna con delega e domiciliazione esterna.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto di citazione, notificato in data 7 gennaio 2003, il Comune di Luzzi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ciparone, ha chiamato in causa la Regione Calabria nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Cosenza - sezione civile, dalla Mantovana Sport di Marinella Ghebbioni & C. s.a.s. c/il Comune di Luzzi al fine di far

1) dichiarare che la Regione Calabria è tenuta al pagamento in luogo del convenuto Comune, che comunque deve essere manlevato e garantito, contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attrice e, per l'effetto, condannarla al pagamento di € 39.449,15;

2) condannare la Regione Calabria al pagamento di € 8.000,00 nei confronti del Comune di Luzzi o di altra somma, anche in via equitativa;

3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi e non, emananti;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;



VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 2 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio in premessa proposto davanti al Tribunale di Cosenza, Sezione civile, per resistere alle pretese del Comune di Luzzi contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale, nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l'avv. Maria Trifilio, con studio in Rende – Cosenza alla via Adige n. 1.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1524 del 26 febbraio 2003

**CT n. 1497/02 – Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione lavoro – Appello proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza del tribunale di Crotona – Sezione lavoro, n. 1983/2002, nel giudizio promosso da Lo Monaco Maria + altri c/Ministero della Salute, ASL n. 5 di Crotona e Regione Calabria – Determinazione di costituirsi in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con sentenza del Tribunale di Crotona, Sezione lavoro – n. 1983/02, il G.L. accoglieva la richiesta degli eredi del sig. De Siena Pasquale, relativa alla richiesta di concessione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 210/1992, condannando il Ministero della Salute, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria e dell'ASL n. 5 di Crotona;

CHE con ricorso notificato in data 18/12/2002, il Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, ha proposto ricorso alla Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione lavoro, contro la sig.ra Lomonaco + altri, quali eredi di De Siena Pasquale, nonché contro l'ASL n. 5 di Crotona e la Regione Calabria, affinché, previa concessione di inibitoria, in via preliminare venga riformata la sentenza impugnata dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute; nel merito, rigettare nei confronti del Ministero predetto l'originaria domanda ed annullare la prefata sentenza;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi e non, emananti;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 2 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa proposto davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro, sezione lavoro, per resistere alle pretese del Ministero della Salute nella parte che riguarda gli interessi della Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1525 del 26 febbraio 2003

**CT n. 2896/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Grizzuti Maria Francesca c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 12 luglio 2002 Grizzuti Maria Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Napoli, ha adito il Tribunale civile di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— dichiarare che il ricorrente a causa delle infermità riconosciute e invalido ai sensi di legge con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100%;

— condannare l'INPS al pagamento della indennità di pensione nella misura di legge oltre interessi sin dalla data di revoca della predetta pensione;

— con condanna alle spese competenze ed onorari di lite con distrazione;

CHE il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 7/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Grizzuti Maria Francesca contro la Regione Calabria ed altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio di Lauropoli di Cassano (CS) alla via Catania, 7, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1526 del 26 febbraio 2003

**CT n. 2736/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Salvatore Ferraro c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 28/6/2002, Salvatore Ferraro, rappresentato e difeso dall'avv. Mimmo Manfredi, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione di invalidità civile in misura pari o superiore al 74% con condanna dei convenuti in solido al pronto pagamento in favore del ricorrente delle somme spettanti a far data dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi ovvero rivalutazione;

— condannare in solido le amministrazioni convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

CHE il giudice fissava l'udienza per la comparizione per il 7/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Salvatore Ferraro contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l'avv. Maria Carmela Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS) alla via Catania, 7, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1527 del 26 febbraio 2003

**CT n. 2735/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Maria Di Grazia c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 28/6/2002, Maria Di Grazia, rappresentato e difeso dall'avv. Mimmo Manfredi, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione di invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con condanna dei convenuti in solido al pronto pagamento in favore del ricorrente delle somme spettanti a far data dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi ovvero rivalutazione;

— condannare in solido le amministrazioni convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

CHE il giudice fissava l'udienza per la comparizione per il 7/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Maria Di Grazia contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l'avv. Maria Carmela Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS) alla via Catania, 7, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1528 del 26 febbraio 2003

**CT n. 2621/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Antonio Ferraro c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 24/6/2002, Antonio Ferraro, rappresentato e difeso dagli avv.ti De Luca e Mirabelli, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente è invalido civile con diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dall'1/8/01, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;

— condannare di conseguenza l'INPS in persona del l.r.p.t. al pagamento del chiesto beneficio a decorrere dall'1/8/01 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'obbligazione fino al saldo;

— condannare in solido le amministrazioni convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

CHE il giudice fissava l'udienza per la comparizione per il 21/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Antonio Ferraro contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Laupoli di Cassano (CS) alla via Catania, 7, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1529 del 26 febbraio 2003

**CT n. 2620/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Elena Pulignano c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 24/6/2002, Elena Pulignano, rappresentato e difeso dagli avv.ti De Luca e Mirabelli, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente è invalido civile con diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1/12/01, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;

— condannare di conseguenza l'INPS in persona del l.r.p.t. al pagamento del chiesto beneficio a decorrere dall'1/8/01 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'obbligazione fino al saldo;

— condannare in solido le amministrazioni convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

CHE il giudice fissava l'udienza per la comparizione per il 21/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Elena Pulignano contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Laupoli di Cassano (CS) alla via Catania, 7, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1530 del 26 febbraio 2003

**CT n. 2946/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Filomena De Vita c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 17/6/2002, Filomena De Vita, rappresentato e difeso dagli avv.ti De Luca e Mirabelli, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente è invalido civile con diritto al riconoscimento dell'in-

dennità di accompagnamento a decorrere dall'1/10/95, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;

— condannare di conseguenza l'INPS in persona del l.r.p.t. al pagamento del chiesto beneficio a decorrere dall'1/10/95 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'obbligazione fino al saldo;

— condannare in solido le amministrazioni convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

CHE il giudice fissava l'udienza per la comparizione per il 21/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Filomena De Vita contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS) alla via Catania, 7, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1531 del 26 febbraio 2003

**CT n. 2945/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Domenica Mutto c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 17/7/2002, Domenica Mutto, rappresentato e difeso dagli avv.ti De Luca e Mirabelli, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente è invalido civile con diritto al riconoscimento dell'invalidità di accompagnamento a decorrere dall'1/10/98, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;

— condannare di conseguenza l'INPS in persona del l.r.p.t. al pagamento del chiesto beneficio a decorrere dall'1/10/98 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'obbligazione fino al saldo;

— condannare in solido le amministrazioni convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

CHE il giudice fissava l'udienza per la comparizione per il 21/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Domenica Mutto contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS) alla via Catania, 7, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1532 del 26 febbraio 2003

**CT n. 2943/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Nicola Lo Martire c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 24/6/2002, Nicola Lo Martire, rappresentato e difeso dagli avv.ti De Luca e Mirabelli, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione di invalidità a decorrere dall'1/02/1994, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;

— condannare di conseguenza l'INPS in persona del l.r.p.t. alla corresponsione pensione di invalidità a decorrere dall'1/2/1994 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'obbligazione fino al saldo;

— condannare in solido le amministrazioni convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

CHE il giudice fissava l'udienza per la comparizione per il 21/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Nicola Lo Martire contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l'avv. Maria Carmela Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS) alla via Catania, 7, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1533 del 26 febbraio 2003

**CT n. 2944/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Corrado Rocchina c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 24/6/2002, Corrado Rocchina, rappresentato e difeso dagli avv.ti De Luca e Mirabelli, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione di invalidità a decorrere dall'1/6/1999, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;

— condannare di conseguenza l'INPS in persona del l.r.p.t. alla corresponsione pensione d'invalidità a decorrere dall'1/6/1999 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'obbligazione fino al saldo;

— condannare in solido le amministrazioni convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

CHE il giudice fissava l'udienza per la comparizione per il 21/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Corrado Rocchina contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l'avv. Maria Carmela Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS) alla via Catania, 7, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1534 del 26 febbraio 2003

**CT n. 2943/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Rosa Rescia c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 17/7/2002, Rosa Rescia, rappresentato e difeso dagli avv.ti De Luca e Mirabelli, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere riconosciuto cieco assoluto con diritto

all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1/4/1989, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;

— condannare di conseguenza l'INPS in persona del l.r.p.t. alla corresponsione pensione di invalidità a decorrere dall'1/4/1989 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'obbligazione fino al saldo;

— condannare in solido le amministrazioni convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

CHE il giudice fissava l'udienza per la comparizione per il 28/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Rosa Rescia contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l'avv. Maria Carmela Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS) alla via Catania, 7, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1535 del 26 febbraio 2003

**CT n. 2897/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Angela Colotta c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 15/7/2002, Angela Colotta, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Cherubini, ha adito il Tribunale Civile di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'indennità di accompagnamento;

— dichiarare che il ricorrente è invalido al 100% con diritto all'accompagnamento;

— condannare l'INPS al pagamento delle indennità chieste nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda o dal mese successivo;

— condannare l'INPS, il Ministero del Tesoro e/o il Ministero degli Interni e la Regione Calabria al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

CHE il giudice fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 21/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Angela Colotta contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l'avv. Maria Carmela Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS) alla via Catania, 7, alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1536 del 26 febbraio 2003

**CT n. 3205/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sez. lavoro e previdenza – Sidero Bambina c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato l'8/8/2002, Sidero Bambina, rappresentato e difeso dall'avv. Odette Carignola, ha adito il Tribunale Civile di Rossano – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— dichiarare che il ricorrente a causa delle infermità riconosciute è invalido ai sensi di legge in misura pari al 46% o in misura superiore a quanto accertato dalla Commissione Medica Periferica sin dal 17/3/99;

— Qualora da tale accertamento dovessero conseguire benefici economici, condannare l'INPS alla corresponsione delle provvidenze economiche connesse allo status di invalidità civile sin dall'1/4/99 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

— con condanna alle spese competenze ed onorari di lite con distrazione;

CHE il giudice fissava la comparizione delle parti l'udienza dell'11/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;



VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Sidero Bambina contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Carmela Pupo in Corigliano Scalo (CS) alla via Don L. Milani n. 25 (c/o dott. Mario Iannini), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1537 del 26 febbraio 2003

**CT n. 2483/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sez. lavoro e previdenza – Saveria Cicco c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 14/6/2002, Saveria Cicco, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rotondo ha adito il Tribunale Civile di Rossano – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere sui ratei di pensione di invalidità la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;

— condannare infine gli enti resistenti al pagamento di tali somme a far data dall'1/1/1992;

— condannare alle spese competenze ed onorari di lite con distrazione;

CHE il giudice fissava l'udienza per la comparizione per il 18/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Saveria Cicco contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Carmela Pupo in Corigliano Scalo (CS) alla via Don L. Milani n. 25 (c/o dott. Mario Iannini), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1538 del 26 febbraio 2003

**CT n. 3126/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Adalgisa Giordano c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 30/7/2002, Adalgisa Giordano, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Massimo Formoso ha adito il Tribunale Civile di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accogliere la domanda e per l'effetto accertare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per il riconoscimento della pensione di invalidità e per l'effetto disporre la liquidazione;

CHE il giudice fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 5/3/2003;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione re-

gionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza, per resistere alle pretese di Adalgisa Giordano contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l'avv. Maria Trifilio, con studio Rende alla via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1539 del 26 febbraio 2003

**CT n. 4459/02 – Tribunale Civile di Cosenza – Allevato c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo, con delega e domiciliazione esterna (Personale).**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato il 2/12/02 il signor Allevato Giovanni rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Allevato, ha convenuto in giudizio la Regione Calabria avanti il tribunale di Cosenza per ottenere l'inquadramento a dirigente;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale, spiegando altresì

domanda riconvenzionale per ottenere l'annullamento degli atti negoziali illegittimi adottati in difformità al dovuto inquadramento;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96, con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa avanti al Tribunale di Cosenza, per resistere alle pretese del ricorrente contro la Regione Calabria, spiegando altresì domanda riconvenzionale come sopra delineata;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Giuseppe Naimo dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Trifilio con studio in Rende, via Adige 1.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1540 del 26 febbraio 2003

**CT n. 3471/02 – Ricorso avanti il Tribunale di Catanzaro – G.L. – Lupia/Regione Calabria (Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 16/9/2002 il sig. Lupia Salvatore rappresentato e difeso come in atti, ha convenuto la Regione Calabria avanti il tribunale di Catanzaro, affinché l'adito Tribunale voglia provvedere al reinquadramento del ricorrente;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale, spiegando altresì domanda riconvenzionale tendente ad ottenere l'annullamento e/o la disapplicazione degli atti di inquadramento illegittimi oggetto del ricorso sopra proposto;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96, con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa proposto davanti al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese del ricorrente contro la Regione Calabria, nonché per spiegare domanda riconvenzionale come sopra delineata;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Giuseppe Naimo dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1541 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 137 - 140/2003 – Tribunale di Crotona – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Franco Mesoraca, Curcio, Pizzimenti – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 16/1/2003, Franco Mesoraca, Curcio, Pizzimenti, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Crotona – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento dei propri stati di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nei giudizi per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nei giudizi di cui in premessa, proposti davanti al Tribunale civile di Crotona, Sez. lavoro, per resistere alle pretese dei sigg.: Franco Mesoraca, Curcio, Pizzimenti contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detta avvocata, l'avv. Giovanni Iaconis, del foro di Crotona, con studio in Crotona alla via Mario Nicoletta, 49, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1542 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 4073/2002 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Bernardo Ciddio Carmina – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 28/10/2002, Bernardo Ciddio Carmina, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Crotona – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento dei propri stati di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nei giudizi per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nei giudizi di cui in premessa, proposti davanti al Tribunale civile di Crotona, Sez. lavoro, per resistere alle pretese dei sigg.: Bernardo Ciddio Carmina contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detta avvocat, l'avv. Egidio Leone Artibani, del foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme alla via F. Ferlaino n. 2, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1543 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 3846/2002 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Guzzo Foliario Maria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 10/10/2002, Guzzo Foliario Maria, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Crotona – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento dei propri stati di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nei giudizi per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nei giudizi di cui in premessa, proposti davanti al Tribunale civile di Crotona, Sez. lavoro, per resistere alle pretese dei sigg.: Guzzo Foliario Maria contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detta avvocat, l'avv. Egidio Leone Artibani, del foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme alla via F. Ferlaino n. 2, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1546 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 455/2003 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Krzysztofik Krystyna Maria c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 14/2/2003, Krzysztofik Krystyna Maria, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Krzysztofik Krystyna Maria contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1547 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 288/2003 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Staglianò Antonietta c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 28/1/2003, Staglianò Antonietta, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Staglianò Antonietta contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1548 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 249/2003 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Caroleo Piero Vincenzo c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 24/1/2003, Caroleo Piero Vincenzo, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Caroleo Piero Vincenzo contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1549 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 4431/2002 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Servello Francescoantonio + altri c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 28/11/2002, Servello Francescoantonio + altri, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Servello Francescoantonio + altri contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1550 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 4599/2002 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Elia Alessandro c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 10/12/2002, Elia Alessandro, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Elia Alessandro contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Parentela Maria contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1551 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 109/2003 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Parentela Maria c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 14/1/2003, Parentela Maria convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETO n. 1552 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 184/2003 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Rocca Maria Antonia c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 20/01/2003, Rocca Maria Antonia convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Rocca Maria Antonia contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Catizzone Vincenzo contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1553 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 364/03 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Catizzone Vincenzo c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 5/2/2003, Catizzone Vincenzo convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETO n. 1554 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 4704 - 4705 - 4710/2002 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Maria Vincenza Gallace, Velina Berardelli, Antonietta Alfieri c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 16/12/2002, Maria Vincenza Gallace, Velina Berardelli, Antonietta Alfieri, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;



## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Maria Vincenza Gallace, Velina Berardelli, Antonietta Alfieri contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di De Septis Giuseppe, Salonia Sebastiano contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1555 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 4624, 4625/2002 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – De Septis Giuseppe, Salonia Sebastiano c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 11/12/2002, De Septis Giuseppe, Salonia Sebastiano, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETO n. 1556 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 4340/2002 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Palmieri Teresina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 21/11/2002, Palmieri Teresina convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Palmieri Teresina contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1557 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 174/2003 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Panebianco Vincenzo – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 20/1/2003, Panebianco Vincenzo, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Crotona – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento dei propri stati di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nei giudizi per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nei giudizi di cui in premessa, proposti davanti al Tribunale civile di Crotona, Sez. lavoro, per resistere alle pretese dei sigg.: Panebianco Vincenzo contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detta avvocata, l'avv. Egidio Leone Artibani, del foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme alla via F. Ferlaino n. 2, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 1558 del 26 febbraio 2003

**CTT nn. 4690/2002 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Carmela Raso – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 16/12/2002, Carmela Raso, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Crotona – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento dei propri stati di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nei giudizi per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nei giudizi di cui in premessa, proposti davanti al Tribunale civile di Crotone, Sez. lavoro, per resistere alle pretese dei sigg.: Carmela Raso contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detta avvocata, l'avv. Egidio Leone Artibani, del foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme alla via F. Ferlino n. 2, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

## DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente confermato:

— di liquidare in favore del dipendente regionale dell'avv. Donato Veraldi nato a Soveria Simeri il 12/1/1941 e residente in Catanzaro in via della Quercia n. 25, VRLDNT41A12I875H, la somma di € 15.171,44 a titolo di rimborso spese legali;

— di imputare la spesa di € 15.171,44 sul capitolo 1002114 del bilancio provvisorio anno in corso;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi ordinativi di pagamento.

Catanzaro, lì 18 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 2710 del 18 marzo 2003

**Rimborso spese legali in favore dell'avv. Donato Veraldi dipendente regionale – Integrazione.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D. lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 7/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, così come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

VISTA la nota dell'Avvocatura Regionale del 26/2/2002, a firma del Dirigente Generale, relativa al rimborso spese legali in favore dell'avv. Donato Veraldi, dipendente regionale, ai sensi dell'art. 51 L.R. n. 14/88, rimborso pari a € 15.171,44, compresi spese, onorari, Cap ed Iva, relative ai procedimenti penali nn. 738/96, 1094/94, 1137/91, 1946/92, 199/92, 354/97, 3713/93, 648/92, 65/96, 792/94 e 812/93 davanti al Tribunale di Catanzaro, tutti conclusi con provvedimenti assolutori nel merito;

VISTO l'art. 51 della L.R. n. 14/88 e l'art. 2 – comma IV – della L.R. n. 10 del 22/9/98, che prevedono l'assunzione a carico dell'amministrazione degli oneri di difesa sostenuti da dipendenti regionali o amministratori, connessi all'espletamento di compiti d'ufficio;

CONSIDERATO che l'Avvocatura regionale, con la nota del 26/2/2002 sopracitata, ha rimesso il prescritto parere di congruità favorevole al rimborso delle spese sostenute dal dipendente regionale dall'avv. Donato Veraldi per un importo totale € 15.171,44 (comprese spese, Cap ed Iva);

RITENUTO di dover procedere, pertanto, alla liquidazione dell'importo di che trattasi;

VISTO l'art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/02;

VISTI gli art. 55, 56 e 57 della L.R. n. 5/78

DECRETO n. 2990 del 24 marzo 2003

**CT n. 669/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Condemi Margherita contro INPS, Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 3/3/03 con il quale la sig.ra Condemi Margherita, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Condemi Margherita;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 2991 del 24 marzo 2003

**CT n. 668/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Stelitano Francesca contro INPS, Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 3/3/03 con il quale la sig.ra Stelitano Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Stelitano Francesca;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 2992 del 24 marzo 2003

**CT n. 670/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Latella Giuditta contro INPS, Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 3/3/03 con il quale la sig.ra Latella Giuditta, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Latella Giuditta;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 2993 del 24 marzo 2003

**CT n. 671/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Morabito Antonia contro INPS, Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 3/3/2003 con il quale la sig.ra Morabito Antonia, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Morabito Antonia;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 2994 del 24 marzo 2003

**CT n. 666/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Foti Carmelo contro INPS, Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 3/3/2002 con il quale il sig. Foti Carmelo, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS, Ministero dell'Interno e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Foti Carmelo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 2995 del 24 marzo 2003

**CT n. 695/03 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Giovinazzo Vincenzo contro INPS, Ministero del Tesoro e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 4/3/2002 con il quale il sig. Giovinazzo Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Calogero, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS, e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Giovinazzo Vincenzo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 2996 del 24 marzo 2003

**CT n. 3035/02 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Cuccomarino Nicola Salvatore contro Regione Calabria (dipartimento 4° – Organizzazione e Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 23/7/2002 con il quale il sig. Cuccomarino Nicola Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Bruni, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del lavoro, contro Regione Calabria al fine di ottenere:

— l'annullamento del provvedimento assunto dal Dirigente Generale – Settore Personale – della Regione Calabria (decreto n. 14012 del 12/12/01);

— il diritto al mantenimento, anche ai fini economici, della q.f. di funzionario – liv. VIII – già avvenuto con Decreto del Dirigente del Settore Personale n. 1106 del 20 marzo 2000, con conseguente corresponsione delle pregresse spettanze economiche maturate;

RILEVATO che «il ricorso appare infondato in fatto e in diritto»;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Cuccomarino Nicola Salvatore;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 2997 del 24 marzo 2003

**CT n. 601/03 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Palmisano Elvira contro INPS, Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/2/03 con il quale la sig.ra Palmisano Elvira,

rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Sprizzi, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro INPS, Ministero del Tesoro e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Palmisano Elvira;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 2998 del 24 marzo 2003

**CT n. 627/03 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Mammola Vincenzo contro INPS, Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/2/03 con il quale il sig. Mammola Vincenzo,

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Callà, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro INPS, Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Mammola Vincenzo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 2999 del 24 marzo 2003

**CT n. 485/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Iiriti Domenico contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 19/2/2003 con il quale il sig. Iiriti Domenico,

rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il pagamento di tutti i ratei non corrisposti dell'indennità di accompagnamento per il periodo dall'1/4/1991 fino al 30/4/1997, a titolo di arretrati, con rivalutazione ed interessi oltre le spese di giudizio;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Iiriti Domenico;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3000 del 24 marzo 2003

**CT n. 459/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Tallariti Concetta contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 17/2/03 con il quale la sig.ra Tallariti Concetta,



rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Tallariti Concetta;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3001 del 24 marzo 2003

**CT n. 79/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Romeo Carmelina contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 13/1/2003 con il quale la sig.ra Romeo Carme-

lina, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parisi, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Romeo Carmelina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3002 del 24 marzo 2003

**CT n. 486/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Modaffari Caterina contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 19/2/03 con il quale la sig.ra Modaffari Caterina,

rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Modaffari Caterina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3003 del 24 marzo 2003

**CT n. 141/03 – Tribunale di Reggio Calabria in Composizione Monocratica – Sezione lavoro – Ricorso – Arch. Fontana Domenica contro Regione Calabria (Dipartimento «Organiz. e Personale») – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 16/1/2003 con il quale l'arch. Fontana Domenica,

rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Caracciolo, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria in Composizione Monocratica – Sezione lavoro – contro la Regione Calabria, per conseguire la modifica della graduatoria del concorso interno per titoli e colloquio, relativo alla copertura di n. 18 posti di Dirigente dell'Area Tecnica (indetto con decreto dirigenziale n. 5058 dell'1/6/2001) conseguente alla valutazione di tutti i titoli della ricorrente e la nomina a dirigente dell'area tecnica, con efficacia retroattiva e con la corresponsione di tutti gli emolumenti dovuti;

RILEVATO che «il ricorso si appalesa infondato in fatto e diritto»;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria in Composizione Monocratica – Sezione lavoro – per resistere alle pretese dell'arch. Fontana Domenica;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3004 del 24 marzo 2003

**CT n. 225/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – dott.sse Angela Russo, Maria Teresa Vitale e Luciana Minniti contro Regione Calabria (Dipartimento «Organiz. e Personale») – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 22/1/2003 con il quale le dott.sse Angela Russo,

Maria Teresa Vitale e Luciana Minniti, rappresentate e difese dall'avv. Rosario Infantino, hanno proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro la Regione Calabria, per annullare e/o disapplicare il decreto n. 14881 del 31 dicembre 2001 e, per l'effetto, ammettere le ricorrenti al concorso per la copertura di n. 63 posti di Dirigente regionale nel posto ove sono state graduate con riserva;

RILEVATO che «il ricorso si appalesa infondato in fatto e diritto»;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese delle dott.sse Angela Russo, Maria Teresa Vitale e Luciana Minniti;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3005 del 24 marzo 2003

**CT n. 142/03 – Tribunale di Reggio Calabria in Composizione Monocratica – Sezione lavoro – Ricorso – Arch. Luisa De Blasio di Palizzi contro Regione Calabria (Dipartimento «Organiz. e Personale») – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 16/1/2003 con il quale l'arch. Luisa De Blasio di

Palizzi, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Caracciolo ed Enza Caracciolo, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria in Composizione Monocratica – Sezione lavoro – contro la Regione Calabria, per conseguire la modifica della graduatoria del concorso interno per titoli e colloquio, relativo alla copertura di n. 18 posti di Dirigente dell'Area Tecnica (indetto con decreto dirigenziale n. 5058 dell'1/6/2001) conseguente alla valutazione di tutti i titoli della ricorrente e la nomina a dirigente dell'area tecnica, con efficacia retroattiva e con la corresponsione di tutti gli emolumenti dovuti;

RILEVATO che «il ricorso si appalesa infondato in fatto e diritto»;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria in Composizione Monocratica – Sezione lavoro – per resistere alle pretese dell'arch. Luisa De Blasio di Palizzi;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3006 del 24 marzo 2003

**CT n. 81/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Falcomatà Maria c/ Ministero della Sanità, Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti della Regione Calabria (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 13/1/2003 con il quale la sig.ra Falcomatà Maria,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tarsia e Rosina Seranò, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, contro il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti della Regione Calabria, al fine di ottenere i benefici economici di cui agli artt. 1 e 2 della legge 210/92 a titolo di «risarcimento danni causati da epatite post-trasfusionale»;

CONSIDERATO che i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno del ricorso appaiono prima facie infondati;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

per i motivi sopra evidenziati:

1) la costituzione della Regione Calabria nel giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria per resistere al ricorso della sig.ra Falcomatà Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3007 del 24 marzo 2003

**CT n. 103/03 – Giudice di Pace di Melito Porto Salvo – Ricorso in opposizione – Micheletta Domenico c/ Regione Calabria (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 14/1/2003 con il quale il sig. Micheletta Dome-

nico, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Romeo, ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Melito Porto Salvo, contro la Regione Calabria, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità e/o di illegittimità dei verbali di contestazione n. 3/166 e n. 3/167 e delle ordinanze-ingiunzione n. prot. 33987/02 e n. prot. 33989/02;

CONSIDERATO che i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno del ricorso appaiono prima facie infondati;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati la costituzione della Regione Calabria nel giudizio proposto davanti al Giudice di Pace di Melito Porto Salvo, per resistere al ricorso del sig. Micheletta Domenico;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3008 del 24 marzo 2003

**CT n. 3974/02 – Tribunale civile di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – La Grotteria Maria Soccorso c/ Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/10/02 con il quale la sig.ra La Grotteria Maria

Soccorsa, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Galloro, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra La Grotteria Maria Soccorsa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Corrado L'Andolina in S. Giovanni di Zambrone (VV) alla via Gramsci, 3;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3009 del 24 marzo 2003

**CT n. 3975/02 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Caronte Antonio c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/10/02 con il quale il sig. Caronte Antonio,

rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Galloro, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Caronte Antonio;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Corrado L'Andolina in S. Giovanni di Zambrone (VV) alla via Gramsci, 3;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3010 del 24 marzo 2003

**CT n. 3953/02 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – De Vita Roberto c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/10/02 con il quale il sig. De Vita Roberto,

rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Galloro, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. De Vita Roberto;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Corrado L'Andolina in S. Giovanni di Zambrone (VV) alla via Gramsci, 3;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3011 del 24 marzo 2003

**CT n. 487/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Mafrica Pasqualina c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 19/2/2003 con il quale la sig.ra Mafrica Pasqua-

lina, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Mafrica Pasqualina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3012 del 24 marzo 2003

**CT n. 488/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Arcudi Giovanni c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 19/2/2003 con il quale il sig. Arcudi Giovanni,

rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Arcudi Giovanni;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3013 del 24 marzo 2003

**CT n. 577/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Ravenda Caterina c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 24/2/2003 con il quale la sig.ra Ravenda Caterina,

rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Ravenda Caterina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3014 del 24 marzo 2003

**CT n. 4362/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Trapani Maria + altri c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 25/11/2002 con il quale le sig.re Trapani Maria,

Trapani Carmela e Trapani Santa, n.q. di eredi della sig.ra Trapani Giovanna, rappresentate e difese dall'avv. Alessandra Zagarrella, hanno proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alle spettanze relative all'indennità di accompagnamento, della sig.ra Trapani Giovanna;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese delle sig.re Trapani Maria, Trapani Carmela e Trapani Santa, n.q. di eredi della sig.ra Trapani Giovanna;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3015 del 24 marzo 2003

**CT n. 4401/02 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Siviglia Giuseppe c/Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/11/2002 con il quale il sig. Siviglia Giuseppe,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Gloria Palamara e Marco Palamara, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Siviglia Giuseppe;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3016 del 24 marzo 2003

**CT n. 2920/02 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Margariti Ermelinda c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 12/7/2002 con il quale la sig.ra Margariti Erme-



linda, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cecilia Gerace, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Margariti Ermelinda;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3017 del 24 marzo 2003

**CT n. 457/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Crea Francesca c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 17/02/2003 con il quale la sig.ra Crea Francesca,

rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Crea Francesca;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3018 del 24 marzo 2003

**CT n. 479/03 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Ardino Maria Concetta c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 18/2/2003 con il quale la sig.ra Ardino Maria

Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spadaro, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Ardino Maria Concetta;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3019 del 24 marzo 2003

**CT n. 152/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Riso Maria c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 17/1/2003 con il quale la sig.ra Riso Maria, rap-

presentata e difesa dall'avv. Emilia Licandro, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Riso Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3020 del 24 marzo 2003

**CT n. 445/03 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Trimboli Pasquale c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 14/2/2003 con il quale il sig. Trimboli Pasquale,

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Strangio, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invaldità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Trimboli Pasquale;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3021 del 24 marzo 2003

**CT n. 506/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Grillea Gaetano c/Regione Calabria e Comune di Rosarno (Dipartimento Politiche del lavoro) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 20/2/2003 con il quale il sig. Grillea Gaetano,

rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Cannatà, ha proposto ricorso al Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro, contro la Regione Calabria e il Comune di Rosarno, al fine di ottenere:

l'annullamento del provvedimento di sospensione dai progetti LSU;

la condanna dei convenuti a reintegrare il ricorrente nei progetti LSU con la qualifica e le mansioni espletate al momento della sospensione, nonché al rimborso delle retribuzioni non corrisposte ed al risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione monetaria;

RILEVATO che «ad un primo esame, le pretese del ricorrente appaiono infondate in fatto e diritto»;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro, per resistere al ricorso del sig. Grillea Gaetano;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Michele Ferraro in Taurianova (RC) alla via S.G. dei Rossi, n. 97;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3022 del 24 marzo 2003

**CT n. 692/03 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Frascà Giorgio c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 4/3/2003 con il quale il sig. Frascà Giorgio, n.q. di tutore di Frascà Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Costa, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di «cieco civile» del sig. Frascà Domenico, nonché il diritto alla pensione e all'indennità speciale prevista per i «ciechi civili»;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Frascà Giorgio n.q. di tutore di Frascà Domenico;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3023 del 24 marzo 2003

**CT n. 679/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Saccà Concetta c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 3/3/2003 con il quale la sig.ra Saccà Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Annunziato Roberto Mazzullo, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Saccà Concetta;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3024 del 24 marzo 2003

**CT n. 721/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Raso Antonio c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 5/3/2003 con il quale il sig. Raso Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sonia Zavaglia e Roberto Montagnese, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’invalidità civile e all’indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Raso Antonio;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3025 del 24 marzo 2003

**CT n. 4795/02 - 279/02 – D.D.G. n. 587 del 29/1/03 – Tribunale di Locri – Ricorso – Sig.ra Carpentieri Concetta Luisa c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria – Revoca.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO

— che con proprio precedente decreto n. 2227 dell’11 marzo 2002 era stata disposta la costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale davanti al Tribunale di Locri nella causa Carpentieri Concetta Luisa c/Regione Calabria affidando il relativo incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – sezione di Reggio Calabria, ritualmente costituito in data 22 marzo 2002;

— che, a seguito della rinotifica del ricorso de quo in data 20/12/2002, veniva successivamente disposta, per mero errore materiale, la costituzione in giudizio della Regione Calabria con decreto n. 587 del 29 gennaio 2003 affidando il relativo incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale – sezione di Reggio Calabria;

RITENUTO, pertanto, opportuno revocare il decreto n. 587 del 29 gennaio 2003 al fine di proseguire nel giudizio de quo con un’unica linea difensiva;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di revocare il proprio decreto n. 587 del 29/1/2003 con cui è stata disposta la Costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale davanti al Tribunale di Locri nella causa Carpentieri Concetta Luisa c/Regione Calabria e affidato il relativo incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

2) di confermare ad ogni effetto di legge, il precedente decreto n. 2227 dell’11 marzo 2002 con cui era stata già disposta la costituzione in giudizio della Regione Calabria nel medesimo procedimento e affidato il relativo incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria ritualmente costituito in data 22 marzo 2002;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3026 del 24 marzo 2003

**CT n. 104/88 – Tribunale di Reggio Calabria – Atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo – Califano Simona (amm.re unico Publienne srl) c/Regione Calabria – Determinazione di surroga degli avv.ti Giusti e Spanti con l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo dell'8 febbraio 1988 gli avv.ti Giusti Tommaso e Spanti Benito, in rappresentanza e difesa della Regione Calabria, si opponevano al decreto ingiuntivo n. 6/88 nel giudizio promosso da Califano Simona, amministratore unico Publienne Srl di Reggio Calabria, contro Regione Calabria avente ad oggetto «ricorso per decreto ingiuntivo» relativo al pagamento di una fattura per prestazione servizi;

PRESO ATTO che l'avv. Giusti è deceduto e che, per esigenze organizzative derivanti dall'assenza dal servizio presso l'Avvocatura regionale dell'avv. Spanti Benito, la causa in oggetto era stata assegnata all'avv. Iolanda Mauro presso l'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

RITENUTO, pertanto, di dover proseguire nel giudizio de quo con un'unica linea difensiva onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, surrogando il predetto avv. Benito Spanti e conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETA

1) di ratificare l'attività defensionale svolta dall'avv. Benito Spanti nel giudizio sopra emarginato;

2) di surrogare il predetto avvocato Spanti Benito con l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3027 del 24 marzo 2003

**CT n. 667/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Minniti Domenica c/INPS, Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 3/3/2002 con il quale la sig.ra Minniti Domenica, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS, Ministero dell'Interno e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

## DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Minniti Domenica;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 24 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3433 del 28 marzo 2003

**CT n. 885/03 – Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – Centro Studi Bosio AICS + altri c/Ministero per i Beni Culturali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, Soprintendenza Archeologica della Calabria, Regione Calabria e nei confronti dell'Istituto Centrale del Restauro, nonché del Comune di Reggio Calabria e della Provincia di Reggio Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico agli avv.ti Lucio Romualdo e Benito Spanti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il ricorso notificato alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 18/3/2003 con il quale il Centro Studi Bosio AICS, in persona del Presidente e legale rappresentante, prof. Pasquale Amato; l'Associazione Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria, in persona del Presidente avv. prof. Vincenzo Panuccio; la D.ssa Maria Grazia Penna e il prof. Domenico Corso, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Salazar, hanno proposto ricorso al TAR della Calabria – Sezione di Reggio Calabria, contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, la Soprintendenza Archeologica della Calabria, la Regione Calabria e nei confronti dell'Istituto Centrale del Restauro nonché del Comune di Reggio Calabria e della Provincia di Reggio Calabria, al fine di ottenere l'annullamento – previa sospensiva –

a) della delibera della Giunta regionale n. 507 del 10 giugno 2002, con la quale è stato deliberato di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Calabria e l'Istituto Centrale per il Restauro;

b) della Convenzione del 17/7/1998 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Calabria, nonché del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca Scientifica;

nonché di tutti gli atti precedenti, presupposti, connessi o consequenziali;

RILEVATO che è necessario eccepire il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e l'insussistenza di un danno grave ed irreparabile in relazione alla chiesta sospensiva;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente congiuntamente e disgiuntamente agli avvocati Lucio Romualdo e Benito Spanti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

## DECRETA

1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al TAR per Calabria – Sezione di Reggio Calabria, per resistere al ricorso promosso dal Centro Studi Bosio AICS, in persona del Presidente e legale rappresentante, prof. Pasquale Amato; dall'Associazione Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria, in persona del Presidente avv. prof. Vincenzo Panuccio; dalla D.ssa Maria Grazia Penna e dal prof. Domenico Corso;

2) di nominare, a tal fine, procuratori e difensori della Regione Calabria congiuntamente e disgiuntamente, gli avv.ti Lucio Romualdo e Benito Spanti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3435 del 28 marzo 2003

**CT n. 408/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Chindemi Giuseppa c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 11/2/03 con il quale la sig.ra Chindemi Giuseppa,

rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Fortugno, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Chindemi Giuseppe;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3436 del 28 marzo 2003

**CT n. 4610/02 – Tribunale di Palmi – Ricorso – Sig. Morgante Giuseppe c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data .... con il quale il sig. Morgante Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Borgese Costantino, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Morgante Giuseppe;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3437 del 28 marzo 2003

**CT n. 439/03 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Ascone Teresa c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 14/2/2003 con il quale la sig.ra Ascone Teresa, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi



della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Ascone Teresa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3438 del 28 marzo 2003

**CT n. 3275/02 – Tribunale di Locri – Ricorso – Sig. Pelle Domenico c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/8/02 con il quale il sig. Pelle Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Agresta e dall'avv. Sebastiano Strangio, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Pelle Domenico;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3439 del 28 marzo 2003

**CT n. 3184/02 – Tribunale di Locri – Ricorso – Sig.ra Mediat Carmela c/Ministero dell'Interno, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 5/8/02 con il quale la sig.ra Mediat Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Sorrenti, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Mediati Carmela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3448 del 28 marzo 2003

**CT n. 440/03 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Panetta Domenico contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 14/2/03 con il quale il sig. Panetta Domenico, rappresentata e difeso dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Panetta Domenico;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3449 del 28 marzo 2003

**CT n. 444/03 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Malgeri Angela contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 14/2/03 con il quale la sig.ra Malgeri Angela, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Strangio, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Malgeri Angela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3450 del 28 marzo 2003

**CT n. 4560/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig. Mallimaci Annunziato c/o Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 9/12/02 con il quale il sig. Mallimaci Annunziato, rappresentato e difeso dall'avv. Andrik Benedetto, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero dell'Interno, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Mallimaci Annunziato;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3451 del 28 marzo 2003

**CT n. 227/03 – Tribunale di Vibo Valentia – Sig.ra Maiuolo Maria Immacolata c/INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 22/1/2003 con il quale la sig.ra Maiuolo Maria Immacolata, rappresentata e difesa dall'avv. Domenicantonio Natale, ha proposto ricorso al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – contro INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Maiuolo Maria Immacolata;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3452 del 28 marzo 2003

**CT n. 4641/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Principato Francesca c/o Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 12/12/2002 con il quale la sig.ra Principato Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Modafferi, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Principato Francesca;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3453 del 28 marzo 2003

**CT n. 228/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sig.ra Dascola Maria, figlia della sig.ra Cugliandro Santa c/Ministero dell'Interno, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 23/1/2003 con il quale la sig.ra Dascola Maria, figlia della sig.ra Cugliandro Santa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzotta, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento per Cugliandro Santa;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Dascola Maria, figlia della sig.ra Cugliandro Santa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3454 del 28 marzo 2003

**CT n. 4421/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Crocè Maria c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 28/11/02 con il quale la sig.ra Crocè Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Crocè Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3455 del 28 marzo 2003

**CT n. 4764/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sigg.ri Caridi Consolata, Caridi Giovanna, Caridi Fortunata, Caridi Gaetano, Caridi Angela e Caridi Domenico, tutti eredi del sig. Caridi Michele c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 19/12/02 con il quale i sigg.ri Caridi Consolata, Caridi Giovanna, Caridi Fortunata, Caridi Gaetano, Caridi Angela e Caridi Domenico, tutti eredi del sig. Caridi Michele, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Musolino e Giovanna Autelitano, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità e dell'indennità di accompagnamento per il sig. Caridi Michele;

RITENUTO che la domanda dei ricorrenti appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese dei sigg.ri Caridi Consolata, Caridi Giovanna, Caridi Fortunata, Caridi Gaetano, Caridi Angela e Caridi Domenico, tutti eredi del sig. Caridi Michele;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3456 del 28 marzo 2003

**CT n. 4844/02 – Tribunale Civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Rosace Paolo c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 23/12/02 con il quale il sig. Rosace Paolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Musolino e Giovanna Autelitano, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Rosace Paolo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3457 del 28 marzo 2003

**CT n. 3541/02 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Ursino Maria Teresa c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 20/9/2002 con il quale la sig.ra Ursino Maria Teresa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Teresa Chiodo e Adele Ritorto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Ursino Maria Teresa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3458 del 28 marzo 2003

**CT n. 4424/02 – Tribunale Civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Nigero Maria c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 28/11/2002 con il quale la sig.ra Nigero Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Cal., in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Cal., in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Nigero Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3459 del 28 marzo 2003

**CT n. 4504/02 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Prestia Domenica c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 4/12/02 con il quale i sigg. Prestia Domenica, Zinnà Domenica, Zinnà Francesca, n.q. di eredi legittimi del sig. Zinnà Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Fortunata Staropoli, hanno proposto ricorso al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento del sig. Zinnà Giuseppe;

RITENUTO che la domanda dei ricorrenti appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro – per resistere alle pretese dei sigg. Prestia Domenica, Zinnà Domenica, Zinnà Francesca, n.q. di eredi legittimi del sig. Zinnà Giuseppe;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura re-

gionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3460 del 28 marzo 2003

**CT n. 3655/02 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Marino Francesco c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 30/9/2002 con il quale il sig. Marino Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Maccarone e Pasquale Andrizzi, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, con elezione di domicilio c/o lo studio dell'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Marino Francesco;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, con elezione di domicilio c/o lo studio dell'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3461 del 28 marzo 2003

**CT n. 3657/02 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Maccarone Giovanni c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 30/9/02 con il quale il sig. Maccarone Giovanni n.q. di erede universale della sig.ra Maccarone Annunziata, rappresentato e difeso da se stesso, nonché dagli avv.ti Francesco Maccarone e Pasquale Andrizzi, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento della sig.ra Maccarone Annunziata;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di



Giudice del lavoro – per resistere alle pretese del sig. Maccarone Giovanni, n.q. di erede universale della sig.ra Maccarone Annunziata;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3462 del 28 marzo 2003

**CT n. 442/03 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Giovinazzo Concetta contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 14/2/03 con il quale la sig.ra Giovinazzo Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Giovinazzo Concetta;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3463 del 28 marzo 2003

**CT n. 3273/02 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Murdaca Giuseppina c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/8/02 con il quale la sig.ra Murdaca Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Agresta e dall'avv. Sebastiano Strangio, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Murdaca Giuseppina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3464 del 28 marzo 2003

**CT n. 197/03 – Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Sette Mariantonia c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Gerace – Vibo Valentia.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/1/03 con il quale la sig.ra Sette Mariantonia, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Contartese, ha proposto ricorso al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accorpamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Sette Mariantonia;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3465 del 28 marzo 2003

**CT n. 4576/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Maisano Antonina c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 9/12/02 con il quale la sig.ra Maisano Antonina, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Oliverio, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accorpamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Maisano Antonina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3466 del 28 marzo 2003

**CT n. 3959/02 – Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Crispino Maria Antonia c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Gerace – Vibo Valentia.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/10/02 con il quale la sig.ra Crispino Maria Antonia, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Galloro, ha proposto ricorso al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Crispino Maria Antonia;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3467 del 28 marzo 2003

**CT n. 3960/02 – Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Fortuna Caterina c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Gerace – Vibo Valentia.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/10/02 con il quale la sig.ra Fortuna Caterina, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Galloro, ha proposto ricorso al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Fortuna Caterina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3468 del 28 marzo 2003

**CT n. 3272/02 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Marzano Carmela c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/8/02 con il quale la sig.ra Marzano Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Sebastiano e dall'avv. Giuseppe Agresta, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Marzano Carmela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3469 del 28 marzo 2003

**CT n. 3653/02 – Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Pugliese Gregorio, n.q. di erede legittimo della sig.ra Schiariti Rosa c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Gerace – Vibo Valentia.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 30/9/2002 con il quale il sig. Pugliese Gregorio, n.q. di erede legittimo della sig.ra Schiariti Rosa, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maccarone e dall'avv. Pasquale Andrizzi, ha proposto ricorso al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Pugliese Gregorio, n.q. di erede legittimo della sig.ra Schiariti Rosa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura re-

gionale – con elezione di domicilio c/o l'avv. Corrado L'Andolina – via Gramsci n. 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3470 del 28 marzo 2003

**CT n. 168/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Borzumati Giuditta, in persona della sua tutrice Borzumati Angela c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 20/1/2003 con il quale la sig.ra Borzumati Giuditta, in persona della sua tutrice Borzumati Angela, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Tavella, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Borzumati Giuditta, in persona della sua tutrice Borzumati Angela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3471 del 28 marzo 2003

**CT n. 441/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – D'Agostino Giuseppe c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 14/2/2003 con il quale il sig. D'Agostino Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. D'Agostino Giuseppe;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3472 del 28 marzo 2003

**CT n. 502/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Fortugno Antonia c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 20/2/2003 con il quale la sig.ra Fortugno Antonia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Fortugno Antonia;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3473 del 28 marzo 2003

**CT n. 443/03 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Speciali Marietta c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 14/2/2003 con il quale la sig.ra Speciali Marietta, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Strangio, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Speziali Marietta;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3474 del 28 marzo 2003

**CT n. 432/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Caccamo Anna c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 13/2/2003 con il quale la sig.ra Caccamo Anna, n.q. di tutrice del sig. Aleano Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto, del sig. Aleano Giuseppe, all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Caccamo Anna, n.q. di tutrice del sig. Aleano Giuseppe;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3475 del 28 marzo 2003

**CT n. 4858/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Veneziano Vincenza c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/12/2002 con il quale la sig.ra Veneziano Vincenza, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzotta, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Veneziano Vincenza;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3476 del 28 marzo 2003

**CT n. 410/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Passaniti Michelangelo c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 11/2/2003 con il quale il sig. Passaniti Michelangelo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzina Fortugno, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Passaniti Michelangelo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3477 del 28 marzo 2003

**CT n. 146/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Calabrò Vincenza c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 17/1/2003 con il quale la sig.ra Calabrò Vincenza, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Oliverio, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;



RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Calabrò Vincenza;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3478 del 28 marzo 2003

**CT n. 575/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Ielo Giovanna c/Regione Calabria (Dipartimento Org. e Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 24/2/2003 con il quale la sig.ra Ielo Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Scambia, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro, contro la Regione Calabria al fine di ottenere:

1. la condanna della Regione Calabria al pagamento delle somme specificate nel ricorso, oltre interessi legali;

2. la regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale per il periodo marzo 2001-giugno 2002;

3. l'accertamento del diritto della ricorrente ad avere corrisposti gli emolumenti propri della qualifica funzionale D1, il pagamento degli stipendi e degli accessori, nonché il versamento degli oneri previdenziali dal mese di luglio 2002 in poi oltre interessi legali;

4. l'accertamento del diritto ad essere inquadrata nella figura professionale di Assistente sociale – pos. D1;

RILEVATO che, i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno della domanda giudiziale appaiono «prima facie» infondati;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro, per resistere al ricorso della sig.ra Ielo Giovanna;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3479 del 28 marzo 2003

**CT n. 1314/91 – Giudice di Pace di Reggio Calabria – Sentenza n. 157/02 – Regione Calabria c/Panetta Giuseppina – Determinazione di proposizione di appello nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la sentenza n. 157/02 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 18/12/2001 e depositata il 25/2/2002, con la quale ha definito il giudizio promosso da Panetta Giuseppina contro Regione Calabria iscritto al n. 1011/02 RG, respingendo l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 274 del 6/5/1991 e condannando la Regione medesima al pagamento in favore della sig.ra Panetta Giuseppina, delle spese di giudizio liquidate in L. 1.620.000;

CONSIDERATO che appare opportuno proporre appello avverso la sentenza medesima, in quanto la stessa appare prima facie del tutto erronea oltre che gravemente viziata per carenza ed illegittimità della motivazione;

CONSIDERATO che pertanto è necessario proporre appello avverso la suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avvocato Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di proporre appello presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso la suindicata sentenza n. 157/01 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 18/12/2001, in favore della sig.ra Panetta Giuseppina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3480 del 28 marzo 2003

**CT n. 2972/02 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Meli Annarosa c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 17/7/2002 con il quale la sig.ra Meli Annarosa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Cianflone e Rosanna Femia, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Meli Annarosa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3481 del 28 marzo 2003

**CT n. 416/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Pensabene Clorinda c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 12/2/2003 con il quale la sig.ra Pensabene Clorinda, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Pensabene Clorinda;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3482 del 28 marzo 2003

**CT n. 452/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Gullone Massimo c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 14/2/2003 con il quale il sig. Gullone Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Stella Morabito, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Gullone Massimo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3483 del 28 marzo 2003

**CT n. 623/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Brilli Giuseppe c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 26/2/2003 con il quale il sig. Brilli Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Graziella Demasi, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Brilli Giuseppe;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3484 del 28 marzo 2003

**CT n. 4609/02 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Attisano Domenica c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 11/12/2002 con il quale la sig.ra Attisano Domenica, rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Borgese Costantino, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Attisano Domenica;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3485 del 28 marzo 2003

**CT n. 619/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Italiano Michele c/Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 26/2/2003 con il quale il sig. Italiano Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Italiano, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento della propria invalidità permanente sin dal 6/2/1997 con diritto all’indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Italiano Michele;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3486 del 28 marzo 2003

**CT n. 620/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Italiano Michele c/Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 26/2/2003 con il quale il sig. Italiano Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Italiano, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento della propria invalidità sin dal 25/3/1988;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Italiano Michele;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3487 del 28 marzo 2003

**CT n. 409/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Pizzimenti Antonia c/Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 11/2/2003 con il quale la sig.ra Pizzimenti Antonia, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzina Fortugno, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Pizzimenti Antonia;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3488 del 28 marzo 2003

**CT n. 438/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Scappatura Montagna c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 14/2/2003 con il quale la sig.ra Scappatura Montagna, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento della propria invalidità con diritto all’indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Scappatura Montagna;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3489 del 28 marzo 2003

**CT n. 310/03 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Saporetti Luigi c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 30/1/2003 con il quale il sig. Saporetti Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Iaconis, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Saporetti Luigi;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3490 del 28 marzo 2003

**CT n. 3951/02 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – De Franco Silvana c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/10/2002 con il quale la sig.ra De Franco Silvana, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Galloro, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra De Franco Silvana;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Corrado L'Andolina in S. Giovanni di Zambrone (VV) alla via Gramsci, 3;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3491 del 28 marzo 2003

**CT n. 3952/02 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Casalnuovo Giovanna c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 21/10/2002 con il quale la sig.ra Casalnuovo Giovanna, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Galloro, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione prevista dalla legge 382/1970;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Casalnuovo Giovanna;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Corrado L’Andolina in S. Giovanni di Zambrone (VV) alla via Gramsci, 3;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3492 del 28 marzo 2003

**CT n. 3183/02 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Ripolo Serafina c/Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 5/8/2002 con il quale la sig.ra Ripolo Serafina, rappresentata e difesa dall’avv. Luisa Sorrenti, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Ripolo Serafina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**



DECRETO n. 3493 del 28 marzo 2003

**CT n. 467/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Coppola Vittorio c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 17/2/2003 con il quale il sig. Coppola Vittorio, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Ruggiero, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione d’invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Coppola Vittorio;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3494 del 28 marzo 2003

**CT n. 4235/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Mangiola Domenico c/Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 13/11/2002 con il quale il sig. Mangiola Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Domenica Caccamo, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Mangiola Domenico;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3495 del 28 marzo 2003

**CT n. 278/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Dimarti Francesca c/Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 27/1/2003 con il quale la sig.ra Dimarti Francesca, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Aloï, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al ripristino dell’indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Dimarti Francesca;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3496 del 28 marzo 2003

**CT n. 468/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Callea Maria c/Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 17/2/2003 con il quale la sig.ra Callea Maria, n.q. di erede della sig. Maisano Brigida, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto, della sig.ra Maisano Brigida, a percepire i ratei dell’indennità di accompagnamento dall’1/8/1990 fino al 31/5/1995;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Callea Maria, n.q. di erede della sig.ra Maisano Brigida;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3497 del 28 marzo 2003

**CT n. 178/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Minniti Carmela c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 20/1/2003 con il quale la sig.ra Minniti Carmela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmen e Domenico Dario Borgese, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto, all’invalidità civile e all’indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Minniti Carmela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3498 del 28 marzo 2003

**CT n. 458/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – Ricorso – Cuzzocrea Domenica c/ Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 17/02/2003 con il quale la sig.ra Cuzzocrea Domenica, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Ministero dell’interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’invalidità civile e all’indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente Regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l’Avvocatura Regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7 comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore.

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Cuzzocrea Domenica;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3499 del 28 marzo 2003

**CT n. 4513/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Trapani Maria + altri c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 5/12/2002 con il quale le sigg.re Trapani Maria, Trapani Carmela e Trapani Santa, n.q. di eredi della sig.ra Trapani Giovanna, rappresentate e difese dall'avv. Alessandra Zagarrella, hanno proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla riscossione dei ratei maturati e non corrisposti nel periodo marzo-luglio 2000 relative all'indennità di accompagnamento, della sig.ra Trapani Giovanna;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese delle sigg.re Trapani Maria, Trapani Carmela e Trapani Santa, n.q. di eredi della sig.ra Trapani Giovanna;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3504 del 28 marzo 2003

**CT n. 943/88 – Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – Ordinanza Istruttoria – Benedetto Andrea + altri c/Regione Calabria (Dipartimento Forestazione) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con ricorso iscritto al n. 1132/1988 R.G. proposto, a suo tempo, davanti al TAR – Sezione staccata di Reggio Calabria, dai sigg. Benedetto Andrea, Arisi Ferdinando, Luppino Mariano, Basile Leonardo, Pellegrino Maria Daniela e Perrelli Mario, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Maria Cordova, contro la Regione Calabria, non costituita, al fine di ottenere, previa sospensiva, la declaratoria del rapporto di impiego a tempo determinato presso l'Assessorato Regionale alla Forestazione;

CONSIDERATO che la causa non è stata ancora decisa, come risulta dall'ordinanza istruttoria n. 83/2003 del TAR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, comunicata il 3/3/2003 e con la quale dispone gli incumbenti istruttori;

RILEVATO che i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno del ricorso appaiono prima facie infondati;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

## DECRETA

1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, per resistere al ricorso dai sigg. Benedetto Andrea, Arisi Ferdinando, Luppino Mariano, Basile Leonardo, Pellegrino Maria Daniela e Perrelli Mario;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3505 del 28 marzo 2003

**CT n. 4289/02 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Bambina Morrone c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 18/11/02, Bambina Morrone, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sica, ha proposto ricorso al Tribunale di Rossano contro la Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Bambina Morrone contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3506 del 28 marzo 2003

**CT n. 4291/02 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Agostino Nigro c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 18/11/02, Agostino Nigro, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sica, ha proposto ricorso al Tribunale di Rossano contro la Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Agostino Nigro contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3507 del 28 marzo 2003

**CT n. 4290/02 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Luigi Murrone c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 18/11/02, Luigi Murrone, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sica, ha proposto ricorso al Tribunale di Rossano contro la Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Luigi Murrone contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3508 del 28 marzo 2003

**CT n. 4147/02 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Pistocchi Rosa + altri c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 4/11/02, Pistocchi Rosa + altri, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Cherubini, ha proposto ricorso al Tribunale di Rossano contro la Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Pistocchi Rosa + altri contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Bambina Parise contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3509 del 28 marzo 2003

**Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Bambina Parise c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 13/9/02, Bambina Parise, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Morrone, ha proposto ricorso al Tribunale di Rossano contro la Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETO n. 3510 del 28 marzo 2003

**CT n. 4184/02 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Emilio Surà c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 4/11/02, Emilio Surà, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Smurra, ha proposto ricorso al Tribunale di Rossano contro la Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Emilio Surà contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3511 del 28 marzo 2003

**CT n. 4482/02 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Regina Dovoladova c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 3/12/02, Regina Dovoladova, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pacifico, ha proposto ricorso al Tribunale di Rossano contro la Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Regina Dovoladova contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3512 del 28 marzo 2003

**CT n. 4374/02 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Mario Bruno c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 26/11/02, Mario Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. M. Giuliana Rachieli, ha proposto ricorso al Tribunale di Rossano contro la Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;



## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Mario Bruno contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3513 del 28 marzo 2003

**CT n. 4640/02 – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Gaccetta Maria Filomena c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 12/12/02, Gaccetta Maria Filomena, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Pistoia, ha proposto ricorso al Tribunale di Rossano contro la Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Gaccetta Maria Filomena contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3514 del 28 marzo 2003

**CT n. 1878/2000 – Tribunale di Catanzaro – Procedura esecutiva da atto di pignoramento presso terzi: Avenoso Olga (avv. Daniela D'Amico) c/ Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atti di precetto notificati in data 10 marzo 2003 nell'interesse della parte e nell'interesse del procuratore distrattario, Avenoso Olga rappresentata e difesa dall'avv. Daniela D'Amico, procedeva contro la Regione Calabria in forza di decreto ingiuntivo del TAR di Reggio Calabria, non opposto, n. 1156/2000;

CONSIDERATO che attraverso i suddetti atti, Avenoso Olga ed il suo procuratore avv. Daniela D'Amico, chiedono illegittimamente somme non dovute;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7 agosto 2002 n. 31, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese di Avenoso Olga e del suo procuratore avv. Daniela D'Amico;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, li 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3515 del 28 marzo 2003

**CT n. 841/2003 – Ricorso al TAR della Calabria – Catanzaro – Proposto dalla Enterprise Ericsson s.p.a. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 14 marzo 2003, la Enterprise Ericsson s.p.a., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Cardarelli, Mariagrazia Canino e Rossana Uva, ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Calabria – Catanzaro – contro la Regione Calabria, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale della Commissione nominata con Decreto Dirigenziale 17649 dell'11 dicembre 2002 per l'aggiudicazione della gara avente ad oggetto «l'affidamento dei servizi relativi alla progettazione e realizzazione di un Sistema della conoscenza per la programmazione ed il controllo delle politiche regionale (Scopro)» relativo alla seduta pubblica del 14/1/2003 nella parte in cui si dispone l'esclusione della costituenda ATI con Enterprise Ericsson mandataria dalle successive fasi di gara «per effetto della mancanza della prescritta seconda referenza bancaria per la società Enterprise Ericsson (mandataria)», nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ed inoltre per ottenere l'esecuzione in forma specifica e/o il risarcimento del danno ex art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

CHE le motivazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese della società ricorrente ed al fine di tutelare gli interessi della Regione;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7 agosto 2002 n. 31, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato pendente dinanzi al TAR della Calabria – Catanzaro – per resistere alle pretese della Enterprise Ericsson s.p.a. contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, li 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3516 del 28 marzo 2003

**CT n. 839/2003 – TAR Calabria – Catanzaro – Bramato Rocco c/ Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico agli avv.ti Roberta Ventrici ed Enrico Ventrice dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 14 marzo 2003, Rocco Bramato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ferrara, proponeva ricorso davanti al TAR Calabria – Catanzaro, contro la Regione Calabria, per l'annullamento previa sospensione dell'ingiunzione di sgombero n. 25/02 notificata il 13/1/03 avente ad oggetto occupazione di suolo demaniale e ogni altro atto presupposto e consequenziale;

CONSIDERATO che, le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Urbanistica – Settore Demanio) a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7 agosto 2002 n. 31, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese di Bramato Rocco;

— di nominare procuratori e difensori della Regione Calabria, gli avv.ti Roberta Ventrici ed Enrico Ventrice dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3517 del 28 marzo 2003

**CT n. 4269/02 – Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Mongiardo Antonio + 1 c/Ruggiero Ubaldo nonché c/Ruggiero Settimo (terzo chiamato in causa) nonché c/Regione Calabria (terzo chiamato in causa) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto di citazione, i sig.ri Mongiardo Antonio e Mannarino Rosina, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Ferrara e Francesco Ferrara, proprietari di un fondo ubicato nel Comune di Stalettì, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro, il sig. Ruggiero Ubaldo proprietario di un fondo confinante alla loro proprietà, assumendo che lo stesso sig. Ruggiero, avesse piantato degli alberi nelle vicinanze del muro di cinta, posto al confine fra le due proprietà e deducendo, altresì, che le radici di questi alberi provocavano notevoli danni al muro e ostruivano continuamente la condotta fognante e chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, al rifacimento del muro di confine, nonché alla rimozione degli alberi;

PREMESSO CHE la difesa dei sig.ri Mongiardo e Mannarino, all'udienza del 23/4/01, a seguito della costituzione del convenuto e della documentazione prodotta dallo stesso, chiedeva di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti del sig. Ruggiero Settimo, risultante comproprietario del fondo;

PREMESSO CHE il sig. Ruggiero Settimo, si costituiva eccependo che gli alberi erano stati piantati dal Corpo Forestale dello Stato da oltre cinquanta anni ed assumendo, altresì, che lo stesso Corpo Forestale dello Stato ne deteneva il possesso e concludendo che i suddetti alberi appartenevano al Demanio Forestale chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Regione Calabria;

PREMESSO CHE con ordinanza di giorno 4/11/02 il G.I. del Tribunale di Catanzaro autorizzava la chiamata in causa della Regione Calabria – Assessorato all'Agricoltura – Demanio Forestale – Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catanzaro e che il sig. Ruggiero Settimo conveniva in giudizio la Regione Calabria con atto di chiamata in causa, notificato in data 13 novembre 2002;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di parte attrice ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale (Dipartimento Forestazione);

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione di costituirsi in giudizio per i motivi sopra richiamati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 comma 1, della L.R. 7 agosto 2002 n. 31, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro dai sig.ri Mongiardo Antonio e Mannarino Rosina contro il sig. Ruggiero Ubaldo, nonché contro il sig. Ruggiero Settimo (terzo chiamato) nonché c/la Regione Calabria (terzo chiamato);

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3518 del 28 marzo 2003

**CT n. 466/03 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Maria Ambrosio c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 17/2/03, Maria Ambrosio, rappresentato e difeso dall'avv. De Luca, Mirabelli, ha proposto ricorso al Tribunale di Cosenza contro Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Maria Ambrosio contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3519 del 28 marzo 2003

**CT n. 500/03 – Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Ruggiero Rosario c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 20/2/03, Ruggiero Rosario, rappresentato e difeso dall'avv. De Luca, Mirabelli, ha proposto ricorso al Tribunale di Cosenza contro Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Ruggiero Rosario contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3520 del 28 marzo 2003

**Tribunale di Cosenza – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Francesco Mangiacasale c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 10/2/03, Francesco Mangiacasale, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Dionesalvi, ha proposto ricorso al Tribunale di Cosenza contro Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Cosenza – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Francesco Mangiacasale contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3521 del 28 marzo 2003

**CT n. 919/03 – Tribunale di Cosenza – Sez. dist. di Acri – Groccia rev. Sergio c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 19/3/2003 il Rev. Groccia Sergio conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, sez. dist. di Acri, la Regione Calabria al fine di sentire dichiarare la sospensione della cartella esattoriale n. 034.2003.00022113.09.000 per la corresponsione di tasse automobilistiche;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale Cosenza, sez. dist. di Acri, nel giudizio promosso da Groccia Sergio contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, e quale procuratore domiciliatario nonché delegato della prima l'avv. Marcello Spizzirri del foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3522 del 28 marzo 2003

**CT n. 4444/02 – Tribunale di Paola – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Sarro Maria Grazia c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 2/12/02, Sarro M. Grazia, rappresentato e difeso dall'avv. Franco De Siasio, ha proposto ricorso al Tribunale di Paola contro Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Paola – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Sarro Maria Grazia contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3523 del 28 marzo 2003

**CT n. 4129/02 – Tribunale di Castrovillari – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Giordano Salvatore c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 31/10/02, Giordano Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Leonardo, ha proposto ricorso al Tribunale di Castrovillari contro Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Giordano Salvatore contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Gianluca Gallo del foro di Castrovillari.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3524 del 28 marzo 2003

**CT n. 3478/02 – Tribunale di Castrovillari – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Carmelo Lacamera c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 16/9/02, Carmelo Lacamera, rappresentato e difeso dall'avv. De Luca, Mirabelli, ha proposto ricorso al Tribunale di Castrovillari contro Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Carmelo Lacamera contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Gianluca Gallo del foro di Castrovillari.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3525 del 28 marzo 2003

**CT n. 3517/02 – Tribunale di Castrovillari – Giudice del lavoro – Ricorso proposto da Francesco Adduci c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 18/9/02, Francesco Adduci, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Leonetti, ha proposto ricorso al Tribunale di Castrovillari contro Regione Calabria, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità del ricorrente, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7/8/2002 n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Castrovillari – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Francesco Adduci contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Gianluca Gallo del foro di Castrovillari.

Catanzaro, lì 28 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 3801 del 31 marzo 2003

**CT n. 1283/01 – Tribunale di Catanzaro – Atto di pignoramento presso terzi: Gagliardi Vittorio c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione all'esecuzione (Dipartimento Formazione Professionale) – Nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 13 febbraio 2003, il sig. Gagliardi Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Barbaris, ha proceduto contro la Regione Calabria (e nei confronti di Banca Carime, Tesoriere) a pignoramento presso terzi di somme fino alla concorrenza di € 30.000,00 in forza di ordinanza di assegnazione somme, emessa l'11/11/2002 dal G.E. presso il Tribunale di Catanzaro nella procedura esecutiva tra il sig. Gagliardi e la Inforcoop Calabria scarl (debitore esecutato) e Regione Calabria (terzo pignorato);

CONSIDERATO CHE l'esecuzione forzata intrapresa dal creditore illegittimo, per palese violazione dell'art. 14 del D.L. n. 669/96, per mancato rispetto del termine di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del primo atto dell'esecuzione;

CONSIDERATO, altresì, che risponde, dunque, al pubblico interesse, anche al fine di scongiurare danni all'Erario Regionale ed in considerazione della rilevanza dell'importo sottoposto a pignoramento, evitare che il patrimonio della Regione Calabria sia assoggettato ad esecuzioni forzate intraprese in violazione della norma menzionata;

EVIDENZIATO, pertanto, l'interesse dell'Amministrazione regionale (Dipartimento Personale e Forestazione) a resistere alle pretese del creditore precedente e, a tal fine, a proporre opposizione all'esecuzione per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 2 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi dinanzi al Tribunale di Catanzaro, G.E., nel procedimento esecutivo di cui in premessa e di proporre opposizione all'esecuzione iniziata dal sig. Gagliardi Vittorio contro la Regione Calabria, chiedendone, altresì, la sospensione;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 31 marzo 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 4202 del 7 aprile 2003

**CT n. 3035/02 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Cuccomarino Nicola Salvatore c/Regione Calabria – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria – Determinazione di integrazione.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con proprio precedente decreto riportante il numero di registro 2996 del 24/3/2003, si disponeva la costituzione in giudizio della Regione Calabria davanti al Tribunale di Palmi, avverso il ricorso proposto da Cuccomarino Nicola Salvatore conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

RITENUTO, tuttavia opportuno, per il ricorso sopra emarginato di disporre l'elezione di domicilio presso un avvocato libero professionista del foro di Palmi individuato nella persona dell'avv. Michele Ferraro;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di integrare, fermo tutto il resto, il punto 2) del dispositivo del sopra emarginato decreto di costituzione in giudizio e no-

mina difensore con le parole «con elezione di domicilio in Taurianova, alla via S. Giovanni dei Rossi n. 97, presso lo studio dell'avv. Michele Ferraro»;

2) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 7 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 4203 del 7 aprile 2003

**CT n. 3033/02 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Sorrenti Rita c/Regione Calabria – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria – Determinazione di integrazione.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con proprio precedente decreto riportante il numero di registro 13953 del 31/10/2002, si disponeva la costituzione in giudizio della Regione Calabria davanti al Tribunale di Palmi, avverso il ricorso proposto da Sorrenti Rita conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

RITENUTO, tuttavia opportuno, per il ricorso sopra emarginato disporre l'elezione di domicilio presso un avvocato libero professionista del foro di Palmi individuato nella persona dell'avv. Michele Ferraro;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di integrare, fermo tutto il resto, il punto 2) del dispositivo del sopra emarginato decreto di costituzione in giudizio e nomina difensore con le parole «con elezione di domicilio in Taurianova, alla via S. Giovanni dei Rossi n. 97, presso lo studio dell'avv. Michele Ferraro»;



2) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 7 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 4206 del 7 aprile 2003

**CT n. 2632/1998 – Ricorso al TAR Catanzaro – Comune di Corigliano Calabro c/Regione Calabria + altri (LL.PP.) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 26 marzo 2003, il Comune di Corigliano in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sica, ha proposto ricorso al TAR di Catanzaro, contro l'Amministrazione provinciale di Cosenza, la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, il Ministero per i BB.CC.AA. e l'ENEL, per ottenere l'annullamento, del decreto del Presidente della Provincia di Cosenza 6/4/1998 n. 63 di autorizzazione all'occupazione d'urgenza degli immobili siti nel Comune di Corigliano, del presupposto decreto dell'assessore della Regione Calabria 13/2/1994 n. 1044 con cui l'ENEL è stata autorizzata ad iniziare l'impianto delle opere per la costruzione della linea elettrica da 150 KW «Centrale termoelettrica Rossano C.P. di Acri, nonché di tutti gli atti della procedura;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR – Catanzaro, per resistere alle pretese del Comune di Corigliano in persona del Sindaco p.t., contro la Regione Calabria e altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 7 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 4207 del 7 aprile 2003

**CT n. 261/2001 – Ricorso al TAR Catanzaro – Maletta Letizia c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 31/1/03, Maletta Letizia ha proposto ricorso al TAR di Catanzaro, contro la Regione Calabria per l'esecuzione del giudicato in relazione alle statuizioni contenute nella Sentenza n. 708/2002 del tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro;

CONSIDERATO che l'Amministrazione (Dipartimento Personale), con Decreto n. 738 del 5 febbraio 2003 del Dirigente del competente Settore del Dipartimento Organizzazione e Personale, ha dato esecuzione al giudicato de quo;

EVIDENZIATO, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio per ottemperanza anche al fine di rendere noto al TAR adito l'avvenuta esecuzione del giudicato;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di esecuzione del giudicato di cui in premessa, instaurato davanti al TAR – Catanzaro, da Maletta Letizia;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 7 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 4209 del 7 aprile 2003

**CT n. 2386/02 – Consiglio di Stato: Regione Calabria/Intesabci + 1 – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico al Dirigente dell'Avvocatura, con delega e domiciliazione esterna (Formazione Professionale).**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con la sentenza n. 528 del 2003, il TAR di CZ ha accolto la domanda spiegata da Intesabci Formazione sud nei confronti della Regione;

CONSIDERATO che le argomentazioni contenute nella sentenza non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di proporre appello per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 c. 1, L.R. 7/8/02, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/03, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di proporre appello avanti al Consiglio di Stato, con sede in Roma, avverso la sentenza sopra indicata, per resistere alle pretese della ricorrente contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria il Dirigente dell'Avvocatura regionale avv. Giovanni Montera, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Daniela Maurelli, con studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 10.

Catanzaro, lì 7 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 4210 del 7 aprile 2003

**CT n. da 4805 a 4829/2002 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Lettieri Tommaso Riccardo + 24 c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio – Conferimento incarico all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con separati ricorsi notificati in data 23/12/2002, i ricorrenti elencati nella seguente tabella:

CT n.	Ricorrente	CT n.	Ricorrente
4805/02	Lettieri Tommaso	4818/02	Lasala Luca
4806/02	Calabrò Salvatore	4819/02	Calabrò Domenico
4807/02	Torretti Giuseppe	4820/02	Pistacchio Giovanni
4808/02	Chiarelli Fortunato	4821/02	Gallina Giuseppe
4809/02	Labonia Giuliano	4832/02	Longobucco Domenico
4810/02	Attadia Leonardo	4823/02	Sommario Giovanni
4811/02	Scalise Benedetto	4824/02	Colamara Pietro
4812/02	Linardi Salvatore	4825/02	Cannello Giuseppe
4813/02	Caruso Salvatore	4826/02	Corsaro Antonio
4814/02	Curia Raffaele	4827/02	Scura Gennaro
4815/02	Virardi Vincenzo	4827/02	Capalbo Giuseppe
4816/02	Scalise Giovanni	4829/02	Ruffo Marcello
4817/02	Otranto Nilo		

hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Rossano – Sezione lavoro – la Regione Calabria ed il Comune di Mandatoriccio chiedendo la condanna di detti Enti al pagamento del contributo integrativo per LSU;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Politiche del Lavoro) a costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese delle controparti;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nei giudizi di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Rossano, sez. lavoro, per resistere alle pretese vantate dai ricorrenti specificati nella premessa contro la Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura Regionale, nonché di indicare quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto difensore, l'avv. Natale Graziano, del foro di Rossano, con studio in Rossano Scalo (CS) al Viale Regina Margherita n. 221 – al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite – con elezione di domicilio in Rossano presso il suo studio.

Catanzaro, lì 7 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 4211 del 7 aprile 2003

**CT n. 549/2003 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Parise Maria Pia c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio – Conferimento incarico all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 21/2/2003, Parise Maria Pia ha convenuto dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – la Regione Calabria chiedendo il riconoscimento dell'asserito diritto ad essere inquadrato all'VIII livello retributivo;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio per resistere alla pretesa della controparte;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese del ricorrente Parise Maria Pia contro la Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 7 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 4212 del 7 aprile 2003

**CT n. 4466/2002 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Rizzuto Franco c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio – Conferimento incarico all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso del 12/11/02, notificato in data 3/12/2002, Rizzuto Franco ha convenuto dinanzi al Tribunale di

Cosenza – Sezione lavoro – la Regione Calabria chiedendo il riconoscimento dell'asserito diritto ad essere inquadrato al VII livello retributivo;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio per resistere alla pretesa della controparte;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Cosenza, Sez. lavoro, per resistere alle pretese del ricorrente Rizzuto Franco contro la Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura regionale, nonché di indicare quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto difensore, l'avv. Mariella Clarizio, del foro di Cosenza, con studio in Cosenza, Piazza Papa Giovanni XXIII n. 12 alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite – con elezione di domicilio in Cosenza presso il di lei studio.

Catanzaro, lì 7 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 4213 del 7 aprile 2003

**CT n. 4483/2002 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Curia Caterina c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio – Conferimento incarico all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso del 12/11/02, notificato in data 3/12/2002, Curia Caterina ha convenuto dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – la Regione Calabria chiedendo il riconoscimento dell'asserito diritto ad essere inquadrato all'VIII livello retributivo;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio per resistere alla pretesa della controparte;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Cosenza, Sez. lavoro, per resistere alle pretese del ricorrente Curia Caterina contro la Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura regionale, nonché di indicare quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detto difensore, l'avv. Mariella Clarizio, del foro di Cosenza, con studio in Cosenza, Piazza Papa Giovanni XXIII n. 12 – alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite – con elezione di domicilio in Cosenza presso il di lei studio.

Catanzaro, lì 7 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 4214 del 7 aprile 2003

**CT n. 834/01 – Ricorso in appello dinanzi il Consiglio di Stato proposto dalla Regione Calabria avverso la sentenza n. 1604/2002 del TAR Calabria – Sez. Catanzaro – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore, nella persona del Dirigente Generale dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con sentenza n. 1604/02 il TAR Calabria, Sez. Catanzaro sulla domanda proposta dalla sig.ra Amato Giuseppina con ricorso per l'esecuzione del giudicato costituito sulla sentenza del medesimo Tribunale n. 599 del 9 maggio 1994, confermata in appello, ha accertato e dichiarato la nullità del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale della Regione Calabria n. 1345 del 12 maggio 2001, con cui si sospendeva l'inquadramento della ricorrente, dipendente appartenente al contingente dell'equipes socio psico pedagogiche, al VIII qualifica funzionale, avvenuto con decreto dirigenziale n. 199 del 9 febbraio 2000, nelle more della verifica in atto circa la correttezza del detto inquadramento;

CHE la Regione Calabria ha interesse ad impugnare la sentenza n. 1604/02 del TAR Calabria – Sez. Catanzaro in quanto essa è stata palesemente emanata da Giudice incompetente, trattandosi di dover dare esecuzione ad una sentenza del Consiglio di Stato;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'avvocatura Regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co 1, della L.R. 2 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

CONSIDERATO CHE, allo stato, l'unico professionista abilitato all'esercizio presso le Giurisdizioni Superiori è il Dirigente Generale dell'Avvocatura e che conseguentemente l'incarico defensionale rimane affidato al medesimo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di proporre ricorso in appello innanzi il Consiglio di Stato, avverso la sentenza n. 1604/2002 del TAR Calabria, Sez. Catanzaro;

— di nominare se medesimo procuratore e difensore della Regione Calabria, con domicilio in Roma alla via Sardegna n. 50, presso la sede della delegazione romana della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5396 del 28 aprile 2003

**CT n. 3178/02 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Valalao Rocco Salvatore c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 5/8/2002 con il quale il sig. Valalao Rocco Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Lupis, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

- 1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Valalao Rocco Salvatore;
- 2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;
- 3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5397 del 28 aprile 2003

**CT n. 478/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Marrapodi Ida c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 18/2/2003 con il quale la sig.ra Marrapodi Ida, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Fortugno, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine

di ottenere il riconoscimento del proprio stato di cieca civile con diritto alla pensione e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

- 1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Marrapodi Ida;
- 2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;
- 3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5398 del 28 aprile 2003

**CT n. 1006/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Cugliandro Francesco c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/3/2003 con il quale il sig. Cugliandro Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Ruggiero, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in fun-

zione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione dell'assegno di invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Cugliandro Francesco;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5399 del 28 aprile 2003

**CT n. 1005/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Marino Raffaella c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/3/2003 con il quale la sig.ra Marino Raffaella,

rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ruggiero, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione dell'assegno di invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Marino Raffaella;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5400 del 28 aprile 2003

**CT n. 263/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – ; Margiotta Antonino c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/1/2003 con il quale il sig. Margiotta Antonino,

rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Borgese, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Margiotta Antonino;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5401 del 28 aprile 2003

**CT n. 32/01 – Corte D'Appello di Reggio Calabria – Atto di citazione in appello – Comi Francesco c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto di citazione in appello pervenuto all'Avvocatura regionale in data 14/4/2003 con il quale l'avv. Francesco Comi, rappresentato e difeso da se medesimo, ha citato la Regione Ca-

labria a comparire davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria all'udienza del 30/6/2002 al fine di ottenere la riforma e/o l'annullamento della sentenza n. 15/2003 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 9/1/2003, limitatamente alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e conseguente riduzione delle competenze professionali con conferma dello stesso decreto ingiuntivo;

RILEVATO che occorre costituirsi in quanto l'appello proposto avverso l'impugnata sentenza si palesa inammissibile ed infondato, alla stregua delle risultanze istruttorie e documentali acquisite in primo grado; allo stato, è necessario resistere al gravame proposto spiegando appello incidentale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio, davanti la Corte di Appello di Reggio Calabria, per resistere al gravame proposto dall'avv. Francesco Comi;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, facoltando lo stesso a proporre anche, appello incidentale;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5402 del 28 aprile 2003

**CT n. 1054/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Maisano Luciano c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 31/3/2003 con il quale il sig. Maisano Luciano,

n.q. di procuratore della propria madre sig.ra Stelitano Domenica, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Messorio, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto, della propria madre sig.ra Stelitano Domenica, all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Maisano Luciano, n.q. di procuratore della propria madre sig.ra Stelitano Domenica;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5403 del 28 aprile 2003

**CT n. 4555/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Liuzzo Francesco c/INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 9/12/2002 con il quale il sig. Liuzzo Francesco,

rappresentato e difeso dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Liuzzo Francesco;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5404 del 28 aprile 2003

**CT n. 165/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Ciccarelli Giuseppe c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 20/1/2003 con il quale il sig. Ciccarelli Giuseppe,



rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Latella e Aurelio La Scala, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Ciccarelli Giuseppe;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5405 del 28 aprile 2003

**CT n. 453/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Russo Francesco c/INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 14/2/2003 con il quale il sig. Russo Francesco,

rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cambrea, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Russo Francesco;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5406 del 28 aprile 2003

**CT n. 463/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Spanti Antonino c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 17/2/2003 con il quale il sig. Spanti Antonino,

rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzina Fortugno, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Spanti Antonino;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5407 del 28 aprile 2003

**CT n. 492/03 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Mesiti Rosa c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 19/2/2003 con il quale la sig.ra Mesiti Rosa, rap-

presentata e difesa dall'avv. Anna Circosta, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile, nonché i benefici previsti dalla legge 118/71;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Mesiti Rosa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5408 del 28 aprile 2003

**CT n. 3086/02 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Pellegrino Paola c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 25/7/2002 con il quale la sig.ra Pellegrino Paola,

rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Reale, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Pellegrino Paola;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5409 del 28 aprile 2003

**CT n. 277/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Stelitano Angela c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/1/2003 con il quale la sig.ra Stelitano Angela,

rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Siclari, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Stelitano Angela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5410 del 28 aprile 2003

**CT n. 4343/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Tripodi Antonia + altri c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/11/2002 con il quale i sigg. Tripodi Antonia,

Tripodi Carmela e Tripodi Carmelo, n.q. di eredi del sig. Tripodi Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Parisi, hanno proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto, del sig. Tripodi Giuseppe, all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese dei sigg. Tripodi Antonia, Tripodi Carmela e Tripodi Carmelo, n.q. di eredi del sig. Tripodi Giuseppe;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5411 del 28 aprile 2003

**CT n. 888/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Siclari Maria c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione Medica Periferica per le pensioni di guerra e invalidità civile, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 18/3/2003 con il quale la sig.ra Siclari Maria,

rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Tropeano, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione Medica Periferica per le Pensioni di guerra e Invalidità civile, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Siclari Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5412 del 28 aprile 2003

**CT n. 653/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Cogliandro Maria c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 28/2/2003 con il quale la sig.ra Cogliandro Maria,

rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Cogliandro Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5413 del 28 aprile 2003

**CT n. 658/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Matalone Grazia c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 28/2/2003 con il quale la sig.ra Matalone Grazia,

rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Matalone Grazia;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5414 del 28 aprile 2003

**CT n. 787/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Alviano Caterina c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/3/2003 con il quale la sig.ra Alviano Caterina,

rappresentata e difesa dall'avv. Annunziato Roberto Mazzullo, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Alviano Caterina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5415 del 28 aprile 2003

**CT n. 786/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Tuccio Carmela c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/3/2003 con il quale la sig.ra Tuccio Carmela,

rappresentata e difesa dall'avv. Annunziato Roberto Mazzullo, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Tuccio Carmela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5416 del 28 aprile 2003

**CT n. 622/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Zoccali Eufemia c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS, Commissione Periferica e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/2/2003 con il quale la sig.ra Zoccali Eufemia,

rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Misale, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS, Commissione Periferica e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Zoccali Eufemia;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5417 del 28 aprile 2003

**CT n. 618/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Timpano Mariangela c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/2/2003 con il quale la sig.ra Timpano Marian-

gela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenica Scriva e Antonio Quaranta, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Timpano Mariangela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5418 del 28 aprile 2003

**CT n. 626/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Papalia Maria Carmela c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/2/2003 con il quale la sig.ra Papalia Maria

Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pugliese, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Papalia Maria Carmela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5419 del 28 aprile 2003

**CT n. 734/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Politi Teresa c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 6/3/2003 con il quale la sig.ra Politi Teresa, rap-

presentata e difesa dall'avv. Irene Calogero, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Politi Teresa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5420 del 28 aprile 2003

**CT n. 659/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – De Masi Girolamo c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 28/2/2003 con il quale il sig. De Masi Girolamo,



rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. De Masi Girolamo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5421 del 28 aprile 2003

**CT n. 661/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Militello Davide c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/2/2003 con il quale il sig. Militello Davide,

rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla liquidazione e all'indennità di frequenza;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Militello Davide;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5422 del 28 aprile 2003

**CT n. 662/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Falletti Salvatore c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 28/2/2003 con il quale il sig. Falletti Salvatore,

rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Falletti Salvatore;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5423 del 28 aprile 2003

**CT n. 617/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Celeste Salvatore c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS, Commissione Medica Periferica di Verifica e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/2/2003 con il quale il sig. Celeste Salvatore,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenica Scriva e Antonio Quaranta, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS, Commissione Medica Periferica di Verifica e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Celeste Salvatore;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5424 del 28 aprile 2003

**CT n. 788/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Giacobbe Vincenzo c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/3/2003 con il quale il sig. Giacobbe Vincenzo,

rappresentato e difeso dall'avv. Annunziato Roberto Mazzullo, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Giacobbe Vincenzo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5425 del 28 aprile 2003

**CT n. 828/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Bruzzese Roberto c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 13/3/2003 con il quale il sig. Bruzzese Roberto,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Musolino e Giovanna Autelitano, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'invalidità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Bruzzese Roberto;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5426 del 28 aprile 2003

**CT n. 720/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Atto di citazione – Iaria Settimino c/Regione Calabria (Dipartimento Bilancio e Finanze) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto di citazione pervenuto all'Avvocatura regionale in data 5/3/2003 con il quale il sig. Iaria Settimino, rappresentato

e difeso dagli avv.ti Demetrio Battaglia e Giovanni Gurnari, ha citato la Regione Calabria a comparire davanti al Tribunale di Reggio Calabria all'udienza del 12/5/2003 al fine di ottenere

1. la dichiarazione della regolarità dei pagamenti del bollo auto effettuati negli anni 1999, 2000, 2001;

2. l'accertamento della non tenutezza a pagare in favore della Regione Calabria e dell'ACI la somma di € 48,03, ad integrazione dell'importo versato;

3. la condanna dei convenuti, in solido o separatamente tra loro alla restituzione in favore dell'attore delle somme indebitamente percepite;

RILEVATO che occorre eccepire il difetto di giurisdizione;

RITENUTO pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, per resistere alla pretese del sig. Iaria Settimino;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5427 del 28 aprile 2003

**CT n. 4557/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Romeo Giovanni c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 9/12/2002 con il quale il sig. Romeo Giovanni,

rappresentato e difeso dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Romeo Giovanni;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5428 del 28 aprile 2003

**CT n. 544/03 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Barreca Salvatore c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/2/2003 con il quale il sig. Barreca Salvatore,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo De Caridi e Maria Spadaro, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Barreca Salvatore;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5429 del 28 aprile 2003

**CT n. 614/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Cambiale Ferdinando c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/2/2003 con il quale il sig. Cambiale Ferdi-

nando, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenica Scriva e Antonio Quaranta, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Cambiale Ferdinando;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5430 del 28 aprile 2003

**CT n. 612/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Valentiniano Annibale c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 26/2/2003 con il quale il sig. Valentiniano Anni-

bale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenica Scriva e Antonio Quaranta, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Valentiniano Annibale;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5431 del 28 aprile 2003

**CT n. 703/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Maisano Rosa + 2 c/Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 5/3/2003 con il quale i sigg. Maisano Rosa, Ur-

sida Bruno e Ursida Maria Rita, n.q. di eredi del sig. Ursida Vittorio, rappresentati e difesi dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto, del sig. Ursida Vittorio, alla liquidazione dell'assegno d'invalidità;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese dei sigg. Maisano Rosa, Ursida Bruno e Ursida Maria Rita, n.q. di eredi del sig. Ursida Vittorio;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5432 del 28 aprile 2003

**CT n. 4315/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Marzialetti Elisabetta c/Ministero dell'Interno, Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 20/11/2002 con il quale la sig.na Marzialetti Eli-

sabetta, n.q. di tutore del sig. Piromalli Antonio, rappresentata e difesa dall'avv. Clelia Scarano, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto del sig. Piromalli Antonio, alla corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.na Marzioletti Elisabetta, n.q. di tutore del sig. Piromalli Antonio;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5433 del 28 aprile 2003

**CT n. 690/03 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Cirillo Maria c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 4/3/2003 con il quale la sig.ra Cirillo Maria, rap-

presentata e difesa dall'avv. Rossana Perrone Filardi, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Cirillo Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5434 del 28 aprile 2003

**CT n. 906/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Arena Rosa c/INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 19/3/2003 con il quale la sig.ra Arena Rosa, rap-

presentata e difesa dall'avv. Annunziato Roberto Mazzullo, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'inabilità al lavoro;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Arena Rosa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5435 del 28 aprile 2003

**CT n. 209/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Mosca Adelina c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/1/2003 con il quale la sig.ra Mosca Adelina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Rossi e Salvatore San-

tanoceto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Mosca Adelina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5436 del 28 aprile 2003

**CT n. 704/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Riotto Alessandro c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 5/3/2003 con il quale il sig. Riotto Alessandro,



rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Borgese, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Riotto Alessandro;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5437 del 28 aprile 2003

**CT n. 434/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sorace Michele + altri c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria e Commissione Invalidi Civile Periferica di Reggio Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 13/2/2003 con il quale i sigg. Sorace Michele,

Sorace Antonio, Sorace Luciano, Sorace Salvatore, Sorace Gianluca e Villi Gabriele, n.q. di coeredi della sig.ra Calcopietro Rosa, rappresentati e difesi dall'avv. Santo Montalto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS, Regione Calabria e la Commissione Invalidi Civili Periferica di Reggio Calabria, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento della sig.ra Calcopietro Rosa;

RITENUTO che la domanda dei ricorrenti appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese dei sigg. Sorace Michele, Sorace Antonio, Sorace Luciano, Sorace Salvatore, Sorace Gianluca e Villi Gabriele, n.q. di coeredi della sig.ra Calcopietro Rosa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5438 del 28 aprile 2003

**CT n. 1138/03 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Cordiano Pasqualina c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 4/4/2003 con il quale la sig.ra Cordiano Pasqualina, rappresentata e difesa dall’avv. Graziella Demasi, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Cordiano Pasqualina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5439 del 28 aprile 2003

**CT n. 1117/03 – Tribunale Civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Tuscano Pasqualina c/Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 4/4/2003 con il quale la sig.ra Tuscano Pasqualina, n.q. di erede del sig. Tuscano Filippo Lorenzo rappresentata e difesa dall’avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Cal. – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento del sig. Tuscano Filippo Lorenzo;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all’Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l’Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

VISTO l’art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell’ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e le competenze del suo Direttore;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Cal. – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Tuscano Pasqualina, n.q. di erede del sig. Tuscano Filippo Lorenzo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5440 del 28 aprile 2003

**CT n. 132 - 133/2002 – Epifanio Anna Maria e Franco Francesca Liliana c/Regione Calabria – Sentenza n. 115/03 del Tribunale di Vibo Valentia – Determinazione per la proposizione di appello e nomina di difensore – Conferimento incarico all'avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Personale).**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con separati ricorsi la Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Gullo dell'Avvocatura regionale, proponeva opposizione avverso i DD.II. nn. 174 e 175/01 ed A.C. nn. 453 e 454, emessi dal Tribunale di Vibo Valentia – Sez. lavoro, notificato in data 28/1/02, su istanza, rispettivamente, delle sig.re Epifanio Anna Maria e Franco Francesca Liliana, rappresentate e difese dall'avv. Antonino Portaro, con i quali si è ingiunto alla medesima Regione il pagamento di somme in dipendenza di pretesi emolumenti relativi al periodo pre-ruolo;

CHE con sentenza n. 115/03, emessa il 28/1/03 dal Tribunale di Vibo Valentia – Sez. Lavoro, notificata il 27/3/2003, sono state rigettate le opposizioni e confermati i DD.II. opposti;

CONSIDERATO che la sentenza de qua appare censurabile, anche in ordine a possibili profili di difetto di giurisdizione, decadenza, prescrizione dei crediti vantati ed erroneo calcolo dei medesimi e che, pertanto, si appalesa la necessità di proporre appello per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a proporre giudizio di appello;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 c.1 della L.R. n. 31 del 7 agosto 2002, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di proporre appello, avverso la sentenza n. 115/03 di cui in premessa, dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, per resistere alle pretese delle sig.re Epifanio Anna Maria e Franco Francesca Liliana contro la Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico professionale quale difensore della Regione Calabria all'avv. Domenico Gullo dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 28 aprile 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5805 del 5 maggio 2003

**CT n. 1056/2000 – Tribunale di Catanzaro – Atto di pignoramento presso terzi: avv. Romano Gentile c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all'avv. Domenico Gullo.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 28 aprile 2003, il sig. avv. Romano Gentile, ha proceduto contro la Regione Calabria (e nei confronti di Banca Carime – tesoriere) a pignoramento presso terzi di somme sino alla concorrenza di € 145.000,00 in forza di atto di precetto dell'1-7/4/2002, per l'importo di € 136.554,91 e D.I. n. 430/00 del Tribunale di Catanzaro;

CONSIDERATO che l'esecuzione forzata intrapresa dal sig. avv. Romano Gentile è illegittima, anche in quanto è stata iniziata in violazione dell'art. 14 del D.L. n. 669/96, poiché non risultano trascorsi utilmente giorni 120 dalla notificazione del titolo, costituito dal predetto D.I., in forma esecutiva, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a resistere alle pretese del creditore procedente e, a tal fine, a proporre opposizione all'esecuzione per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 c.1 della L.R. n. 31 del 7 agosto 2002, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi dinanzi al Tribunale di Catanzaro G.E. nel procedimento esecutivo di cui in premessa e di proporre opposizione all'esecuzione iniziata dal sig. avv. Romano Gentile contro la Regione Calabria, chiedendone, altresì, la sospensione;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria avv. Domenico Gullo Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 5 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5806 del 5 maggio 2003

**CT n. 4225/02 – Ricorso avanti il Tribunale di Catanzaro – G.L. – Zito/Regione Calabria (Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 12/11/2002, la sig.ra Zito Giuditta, rappresentata e difesa come in atti, ha convenuto la Regione Calabria avanti il tribunale di Catanzaro, affinché l'adito Tribunale voglia dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nella VII q.f., con ogni consequenziale provvedimento;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale, spiegando altresì domanda riconvenzionale per ottenere l'annullamento del DDS n. 302/2000;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 c.1 della L.R. 7/8/02 n. 31, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/03, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro per resistere alle pretese della ricorrente contro la Regione Calabria, spiegando altresì domanda riconvenzionale per come sopra dettagliata;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppe Naimo dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 5 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5807 del 5 maggio 2003

**CT n. 1432/03 – Ricorso al TAR CZ – Latorre ed altri/ Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore (Urbanistica) – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 24 aprile 2003, i signori Latorre G., De Franceschis M., Illuminato E., Caira V., Filicetti U., Donnici B. e Di Napoli A., rappresentati e difesi come in atti, hanno proposto ricorso al TAR di CZ, contro la Regione Calabria ed altri affinché l'adito Tribunale voglia annullare la variante al PRG di Castrolibero;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 c.1 della L.R. 7/8/02 n. 31, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/03, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR CZ, per resistere alle pretese della ricorrente contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppe Naimo dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 5 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5808 del 5 maggio 2003

**CT n. 1321/03 – Ricorsi al TAR CZ – E.P. SpA/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore (Sanità) – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 15 aprile 2003, la E.P. S.p.A., rappresentato e difeso come in atti, hanno

proposto ricorso al TAR di CZ, contro la Regione Calabria ed altri affinché l'adito Tribunale voglia annullare l'esclusione da una gara;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 c.1 della L.R. 7/8/02 n. 31, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4/2/03, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR CZ, per resistere alle pretese della ricorrente contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppe Naimo dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 5 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5809 del 5 maggio 2003

**CT n. 1490/03 – Tribunale di Reggio Calabria, Sezione lavoro – Ricorso ex art. 700 c.p.c.: Maienza Rosa c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso in pendenza di lite ex art. 700 c.p.c. notificato in data 24 aprile 2003, la sig.ra Maienza Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Bari, chiede che l'On.le Tribunale di Reggio Calabria, voglia sospendere il decreto n. 13594 del 23/10/2002, emesso dal dirigente del settore n. 14 e notificato alla ricorrente dal dirigente del Dipartimento Organizzazione e Personale con nota n. 29061 del 27/11/2002, nel merito dichiararlo nullo, inefficace e privo di effetti giuridici;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti in relazione sia all'inconsistenza delle condizioni per l'espletamento del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

(*fumus boni iuris* e *periculum in mora*), sia alla necessità di evidenziare la regolarità del comportamento dell'Amministrazione in relazione al rapporto instaurato, cosa che è stata ampiamente chiarita dal Giudice del procedimento cautelare in precedenti ricorsi proposti dalla medesima ricorrente; e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi e non, emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 13 maggio 1996 n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co.1 della L.R. 2 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio in premessa, proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Maienza Rosa contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale e di eleggere domicilio in Reggio Calabria, alla via Demetrio Tripepi, presso la sede decentrata dell'Avvocatura regionale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5810 del 5 maggio 2003

**CT n. 1420/03 – Ricorso proposto al TAR Calabria – Catanzaro: Ditta Sposato Armando & C. s.a.s. c/Regione Calabria e nei confronti di Tecnomontaggi S.r.l. (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 22 aprile 2003, la ditta Sposato Armando & C. s.a.s., in persona del suo amministratore l.r.p.t., nella qualità di impresa capogruppo mandataria dell'ATI con l'impresa Coges s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Spezzano, ha proposto ricorso dinanzi al TAR

Calabria – Catanzaro contro la Regione Calabria e nei confronti della Tecnomontaggi S.r.l., per l'annullamento previa sospensione,

1) del verbale 25/2/2003, n. 7, di aggiudicazione della gara per l'esecuzione dei lavori di riordino di un impianto irriguo destra Crati e della fascia costiera fino al Trionto, indetta dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 9 – Agricoltura, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – foglio delle inserzioni n. 19 del 23/1/2002;

2) di ogni altro atto prodromico, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, dei verbali di valutazione ed esame delle giustificazioni rese in sede di gara dalle imprese offerenti;

3) nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'aggiudicazione della gara de qua e del diritto alla riconsiderazione dell'offerta presentata e della sua congruità;

4) nonché per la reintegrazioni in forma specifica e/o il risarcimento del danno ingiusto, ai sensi degli artt. 33 e ss. d.lgs. n. 80/98 e s.m. e della Dir. 665/89 e 13/92 CEE;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dei ricorrenti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 co.1 della L.R. 2 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, davanti al TAR Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese della Ditta Sposato Armando & C. s.a.s. contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 5 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5811 del 5 marzo 2003

**CT n. 242/2002 – Tribunale di Catanzaro – Atto di pignoramento presso terzi: Catania Domenico c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all'avv. Domenico Gullo (Dipartimento del Personale).**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 17 aprile 2003, il sig. Catania Domenico, ha proceduto contro la Regione Calabria (e nei confronti di Banca Carime – Tesoriere) a pignoramento presso terzi di somme sino alla concorrenza di € 50.000,00 in forza di atto di precetto per l'importo di € 43.382,89 e D.I. n. 180/01 del Tribunale di Vibo Valentia – G.d.L.;

CONSIDERATO che l'esecuzione forzata intrapresa dal sig. Catania Domenico è illegittima, anche per l'erroneo calcolo delle somme, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a resistere alle pretese del creditore precedente e, a tal fine, a proporre opposizione all'esecuzione per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7 c.1 della L.R. n. 31 del 7 agosto 2002, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la Delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria dinanzi al Tribunale di Catanzaro G.E., nel procedimento esecutivo di cui in premessa, e di proporre opposizione all'esecuzione iniziata dal sig. Catania Domenico contro la Regione Calabria, chiedendone, altresì, la sospensione;

— di assegnare, a tal fine, incarico professionale quale difensore della Regione Calabria all'avv. Domenico Gullo dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 5 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5812 del 5 maggio 2003

**CT n. 104/2003 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizio promosso c/Regione Calabria ed altri da: Daniele Maria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 14/1/03, Daniele Maria, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Daniele Maria contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 5 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5813 del 5 maggio 2003

**CTT nn. 59 - 60 - 61/2003 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Licari Maria Brigida, Teobaldo Giovanni, Marettia Vittoria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 10/1/03, Licari Maria Brigida, Teobaldo Giovanni, Marettia Vittoria, conveni-

vano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento dei propri stati di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nei giudizi di cui in premessa, proposti davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Licari Maria Brigida, Teobaldo Giovanni, Marettia Vittoria, contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 5 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5814 del 5 maggio 2003

**CTT nn. 329 - 330/2003 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Fabiano Rosa, Pingitore Leonardo – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 31/1/03, Fabiano Rosa, Pingitore Leonardo, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento dei propri stati di invalidità civile con diritto

alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nei giudizi di cui in premessa, proposti davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Fabiano Rosa, Pingitore Leonardo contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 5 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 5815 del 5 maggio 2003

**CTT nn. 594 - 595 - 596/2003 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Mantello Antonietta, De Luca Vincenzo, Cortese Antonio – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 25/2/03, Mantello Antonietta, De Luca Vincenzo, Cortese Antonia, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sez. lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento dei propri stati di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, co 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle Strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4/2/2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nei giudizi di cui in premessa, proposti davanti al Tribunale civile di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese di Mantello Antonietta, De Luca Vincenzo, Cortese Antonia, contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 5 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 6283 del 13 maggio 2003

**CT n. 836/2003 – Tribunale di Chiaravalle Centrale – Catanzaro – Atto di citazione di terzo in causa Comune di Gagliato c/Domenico Carioti e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento incarico all'avv. Beatrice Biamonte.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato, in data 13 marzo 2003, il Comune di Gagliato, rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Gori, ha chiamato in garanzia la Regione Calabria nel giudizio di opposizione avverso il D.I. n. 88/2002 emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sez. Chiaravalle Centrale – in favore del sig. Domenico Carioti contro il comune di Gagliato medesimo volto ad ottenere il pagamento della somma di euro 32.667,89;

CHE le motivazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese dell'attore ed al fine di tutelare gli interessi della Regione;



RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell'Avvocatura regionale, nonché l'ingente carico di lavoro ripartito tra gli avvocati regionali attualmente in servizio;

VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all'utilizzo dell'opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»;

VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998;

DATO ATTO che l'incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31, con il quale è stata delegificata la materia della determinazione dell'ordinamento generale delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro per resistere alle pretese del Comune di Gagliato contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Beatrice Biamonte, con studio in via Timpono – Catanzaro;

— di affidare al predetto professionista l'incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02.

Catanzaro, lì 13 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 7018 del 27 maggio 2003

**CT n. 2285/99 – Consiglio di Stato – Ricorso in appello dell'Ing. Antonio Pisanelli c/ Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento incarico all'avvocatura Generale dello Stato.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato al difensore della Regione in data 2 maggio 2003, l'ing. Antonio Pisanelli, rappresen-

tato e difeso dall'avv. Bernardo Bordino, ha proposto appello avverso la sentenza del TAR della Calabria – Catanzaro – seconda Sezione, n. 1067/03, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, con inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale;

CHE nel giudizio proposto dinanzi al TAR, l'Amministrazione regionale era rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;

RILEVATA la necessità di costituirsi nel giudizio in argomento al fine di resistere alle pretese dell'appellante e per la tutela degli interessi della Regione Calabria;

RITENUTO di confermare l'incarico, anche per il giudizio di appello, all'Avvocatura dello Stato;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Consiglio di Stato per resistere all'appello proposto dall'ing. Antonio Pisanelli;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'Avvocatura Generale dello Stato;

— di eleggere domicilio presso la medesima in Roma – via dei Portoghesi, 12.

Catanzaro, lì 27 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 7029 del 27 maggio 2003

**CT n. 1449/03 – Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Roma – Ricorso dei sigg.ri Felicetti Luisa Ester ed altri c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento incarico all'avv. Anselmo Torchia.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 24 aprile 2003, i sigg.ri Luisa Ester Felicetti, Rosa Felicetti, Renato Felicetti e Jolanda Caiazza ved. Felicetti, rappresentati e difesi dagli avv.ti

Luigi Manzi e Luca Mazzeo, convenivano in giudizio la Regione Calabria ed altri, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con invito a comparire all'udienza del 4 giugno 2003, per ottenere la dichiarazione di illegittimità e/o l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

1) provvedimenti di cui alla nota dell'A.Fo.R. – Sezione Provinciale di Cosenza n. 0704 pos. IV – 1/1 in data 11/2/2003;

2) provvedimenti di cui alla nota dell'A.Fo.R. – Sezione Provinciale di Cosenza n. 2467, pos. III – 1/14 in data 19/3/2003;

3) provvedimenti di cui alla nota n. 2432, pos. VII.6.18.C del 10/3/2003 del Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Cosenza;

4) di ogni altro atto posto in essere e relativo all'occupazione del fondo rustico di proprietà dei ricorrenti sito in agro del Comune di Cleto (CS) e denominato «Giardini di Cleto»;

CHE, con l'atto medesimo i ricorrenti hanno, altresì, chiesto la condanna in solido dei convenuti alla restituzione del fondo in argomento ed il risarcimento del presunto danno subito;

CHE le motivazioni addotte appaiono infondate e che, pertanto appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese dei ricorrenti, al fine di tutelare gli interessi della Regione;

RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell'Avvocatura regionale, nonché l'ingente carico di lavoro ripartito tra gli avvocati attualmente in servizio;

VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all'utilizzo dell'opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»;

VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998;

DI DARE ATTO che l'incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Superiore delle

Acque Pubbliche in Roma al fine di resistere alle pretese dei sigg.ri Luisa Ester Felicetti, Rosa Felicetti, Renato Felicetti e Jolanda Caiazza ved. Felicetti;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Anselmo Torchia con studio in Catanzaro;

— di affidare al predetto professionista l'incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02.

Catanzaro, lì 27 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 7101 del 28 maggio 2003

**CT n. 1034/98 – Corte di Appello di Roma – Ricorso in appello dell'Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabrizio Urbani del foro di Roma.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato al difensore della Regione in data 17 aprile 2003, l'Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Perri, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Seconda Sezione Civile n. 30915/02 depositata in data 29/7/2002, contro l'ASTAPP, la Regione Calabria, il Comune di Rende ed il comune di Albano Laziale;

CHE nel giudizio di primo grado, l'Amministrazione regionale era rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Urbani del foro di Roma;

RILEVATA la necessità di costituirsi nel giudizio in argomento al fine di resistere alle pretese dell'appellante e per la tutela degli interessi della Regione Calabria;

RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell'Avvocatura regionale, nonché l'ingente carico di lavoro ripartito tra gli avvocati attualmente in servizio;

RITENUTO, inoltre, di confermare l'incarico, anche per il giudizio di appello, all'avvocato che ha difeso vittoriosamente l'Amministrazione nel giudizio di primo grado;

VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all'utilizzo dell'opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»;

VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998;

DI DARE ATTO che l'incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti alla Corte di Appello di Roma, per resistere all'appello proposto dall'Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Fabrizio Urbani con studio in Roma – Via Crispi n. 10;

— di affidare al predetto professionista l'incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02.

Catanzaro, lì 28 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

DECRETO n. 7102 del 28 maggio 2003

**CT n. 3330/94 – Corte di Appello di Roma – Ricorso in appello della Viaggi e Vacanze S.r.l. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento incarico all'avv. Tommaso Marvasi del foro di Roma.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato al difensore della Regione in data 14 maggio 2003, la Viaggi e Vacanze S.r.l., con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Alfonsi, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13400/02, relativa alla causa civile n. 62364/94 r.g.a.c., con la quale viene respinta la domanda di parte attrice e con la condanna della stessa, anche, al pagamento delle spese di lite, liquidate in L. 2.300.000;

CHE nel giudizio di primo grado, l'Amministrazione regionale era rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marvasi del foro di Roma, all'uopo incaricato con provvedimento della G.R. n. 4530 del 26/9/1994;

RILEVATA la necessità di costituirsi nel giudizio in argomento al fine di resistere alle pretese dell'appellante e per la tutela degli interessi della Regione Calabria;

RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell'Avvocatura regionale, nonché l'ingente carico di lavoro ripartito tra gli avvocati attualmente in servizio;

RITENUTO, inoltre, di confermare l'incarico, anche per il giudizio di appello, all'avvocato che ha difeso vittoriosamente l'Amministrazione nel giudizio di primo grado;

VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all'utilizzo dell'opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»;

VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998;

DI DARE ATTO che l'incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002;

VISTO l'art. 10 della L.R. 7/96 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

VISTO l'art. 7, comma 1, della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31, in materia di regolamentazione delle strutture regionali e delle relative attribuzioni;

VISTA la delibera G.R. n. 87 del 4 febbraio 2003, con la quale sono state disciplinate le attribuzioni dell'Avvocatura regionale e le competenze del suo Dirigente;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti alla Corte di Appello di Roma, per resistere all'appello proposto dalla Viaggi e Vacanze S.r.l.;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Tommaso Marvasi con studio in Roma – Viale Angelico, n. 12;

— di affidare al predetto professionista l'incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98 così come modificata dalla delibera n. 835/02.

Catanzaro, lì 28 maggio 2003

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giovanni Montera**

---

**Vendita:**

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);  
un fascicolo di supplemento straordinario:  
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.  
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).

**Prezzi e condizioni di abbonamento:**

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)  
L. 70.000 (euro 36,15).  
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)  
L. 35.000 (euro 18,08).

**Condizioni di pagamento:**

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

*Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.*

---

---

Editore:  
REGIONE CALABRIA  
AUT. TRIBUNALE CATANZARO  
N. 31/1994

Direttore responsabile:  
OLDANI MESORACA

Redattore:  
FRANCESCO LE PERA

Stampa:  
GRAFICHE ABRAMO S.p.A.  
CATANZARO

---